

Ordinanza
sulla promozione della produzione di elettricità generata
a partire da energie rinnovabili
(Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

del 1° novembre 2017 (Stato 1° luglio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 30 settembre 2016¹ sull'energia (LEne),
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili finanziata dal supplemento di rete di cui all'articolo 35 LEne.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *impianto ibrido*: un impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
- b. *biomassa*: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici; ne fanno parte anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;
- c. *gas biogeno*: il gas prodotto dalla biomassa;
- d. *produzione netta*: la quantità di energia di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017² sull'energia (OEn);
- e. *calore residuo*: le perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR), eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;
- f. *cogenerazione*: la produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile;

RU 2017 7031

¹ RS 730.0

² RS 730.01

- g.³ *impianto idroelettrico controllabile*: un impianto idroelettrico che dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante almeno sei ore a pieno carico.

Art. 3⁴ Nuovi impianti

¹ Sono considerati nuovi impianti:

- a. negli impianti idroelettrici: gli impianti che utilizzano per la prima volta un potenziale idraulico;
- b. nelle altre tecnologie: gli impianti che sono costruiti per la prima volta in un'ubicazione.

² Sono considerati parimenti nuovi impianti:

- a. un impianto che sostituisce completamente un impianto esistente; costituiscono un'eccezione gli impianti idroelettrici;
- b. un impianto eolico nel quale vengono sostituiti almeno il rotore, il convertitore e la torre.

³ L'organo d'esecuzione, sentito l'Ufficio federale dell'energia (UFE), decide se l'impianto sia da considerarsi nuovo o no.

Art. 4 Potenza dell'impianto

¹ La potenza di un impianto si determina secondo l'articolo 13 OEn⁵.

² Per le centrali elettriche a legna, la potenza si determina in base alla potenza specificata dal produttore nell'accordo di fornitura. Se la potenza non è certa, l'organo d'esecuzione la stabilisce, sentito l'UFE, tenendo conto di tutte le componenti dell'impianto.⁶

Art. 5 Obbligo di notifica in caso di modifica dell'avente diritto

Se successivamente alla presentazione della domanda l'avente diritto cambia, occorre un'immediata notifica da parte dell'avente diritto precedente all'autorità competente per valutare la domanda. Senza notifica il premio per l'immissione di elettricità, la remunerazione, il contributo d'investimento e il premio di mercato vengono versati all'avente diritto precedente.

Art. 6 Categorie di impianti fotovoltaici

¹ Gli impianti fotovoltaici sono suddivisi nelle categorie seguenti:

³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

⁵ RS 730.01

⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

- a. impianti integrati;
- b. impianti annessi o isolati.

² Per impianti integrati s'intendono impianti integrati in un edificio e adibiti, oltre che alla produzione di elettricità, anche alla protezione contro le intemperie, il calore o le cadute.

Art. 7 Impianti fotovoltaici di grandi e piccole dimensioni

¹ Per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni s'intendono gli impianti con una potenza a partire da 100 kW.

² Per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni s'intendono:

- a. gli impianti con una potenza inferiore a 100 kW;
- b. gli impianti che vengono ampliati o rinnovati con una potenza inferiore a 100 kW, anche se la loro potenza complessiva dopo l'ampliamento o il rinnovamento ammonta a 100 kW o più.

³ Se il gestore di un impianto secondo il capoverso 1 rinuncia alla remunerazione del contributo legato alla potenza (all. 2.1 n. 2) per la potenza a partire da 100 kW, l'impianto è considerato altresì un impianto di piccole dimensioni.

Art. 7a⁷ Categorie di impianti a biomassa

¹ Per impianti di produzione di biogas s'intendono gli impianti per la produzione di elettricità e calore a partire da gas biogeno prodotto attraverso la fermentazione di biomassa presso il luogo di ubicazione del modulo di cogenerazione o un sito servito da un gasdotto proprio.

² Per centrali elettriche a legna s'intendono gli impianti per la produzione di elettricità e calore a legna.

³ Per IIR s'intendono gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti urbani di cui agli articoli 31 e 32 dell'ordinanza del 4 dicembre 2015⁸ sui rifiuti (OPSR).

⁴ Per forni per l'incenerimento di fanghi s'intendono gli impianti per il trattamento termico di rifiuti da biomassa, in particolare fanghi di depurazione, di cartiera e dell'industria alimentare secondo gli articoli 31 e 32 OPSR, anche se in questi impianti viene utilizzata anche altra biomassa.

⁵ Per impianti a gas di depurazione s'intendono gli impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue dell'ente pubblico per la produzione di elettricità e calore, indipendentemente dal fatto che in tali impianti vengano fatti fermentare anche cosubstrati.

⁶ Per impianti a gas di discarica s'intendono gli impianti per lo sfruttamento del gas delle discariche di cui agli articoli 35–43 OPSR per la produzione di elettricità.

⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

⁸ RS 814.600

Art. 8⁹ Esercizio del diritto di scelta secondo l'articolo 29b LEnE

¹ Se il gestore di un impianto, in virtù dell'articolo 29b LEnE, ha il diritto di scegliere tra la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti e un contributo d'investimento, questo diritto deve essere esercitato come segue:

- a. per gli impianti idroelettrici: entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ammontare presunto del tasso di remunerazione e del contributo d'investimento (art. 30b^{septies});
- b. per gli impianti fotovoltaici: con la presentazione di un'offerta d'asta (art. 30c^{quater} e 46c);
- c. per gli impianti eolici e a biomassa: con la presentazione di una domanda (art. 30d^{quinquies}, 30e^{octies}, 74 e 87d).

² La scelta effettuata per un impianto vale anche per ulteriori rinnovi o ampliamenti considerevoli di tale impianto.

Art. 9¹⁰ Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici

¹ Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a LEnE:

- a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione;
- b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;
- c. impianti accessori come impianti ad acqua irrigua, centrali che utilizzano l'infrastruttura per l'innevamento artificiale o acqua di galleria.

² Oltre agli impianti accessori secondo l'articolo 26 capoverso 4 LEnE, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 26 capoverso 1 LEnE:

- a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione;
- b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;
- c.¹¹ impianti nei quali vengono o sono state realizzate misure di risanamento di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991¹² sulla protezione delle acque (LPAC) o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991¹³

⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

¹¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 24 mag. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 275).

¹² RS 814.20

¹³ RS 923.0

sulla pesca (LFSP), sempre che gli ampliamenti o i rinnovamenti non causino nuovo o ulteriore pregiudizio sul piano ecologico.

Art. 10 Consumo proprio

Per il consumo proprio e il raggruppamento ai fini del consumo proprio si applicano le disposizioni del capitolo 4 sezione 2 OEn¹⁴.

Capitolo 2: Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 11 Requisiti generali

Le condizioni di raccordo di cui all'articolo 10 OEn¹⁵ e la determinazione della quantità di elettricità da remunerare secondo l'articolo 11 OEn si applicano per analogia anche ai gestori di impianti nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.

Art. 12 Garanzia di origine e plusvalore ecologico

¹ I gestori degli impianti nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità devono trasferire all'organo d'esecuzione le garanzie di origine registrate.

² Il plusvalore ecologico è indennizzato con la partecipazione definitiva al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 24).

Art. 13 Partecipazione degli impianti fotovoltaici

Al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare soltanto gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.

Sezione 2:

Commercializzazione diretta e immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento

Art. 14 Commercializzazione diretta

¹ Dall'obbligo della commercializzazione diretta (art. 21 LEn) sono esclusi i gestori di impianti con una potenza inferiore a 100 kW.

² I gestori di impianti con una potenza a partire da 500 kW che ricevono già una remunerazione secondo il diritto anteriore devono passare alla commercializzazione diretta.

¹⁴ RS 730.01

¹⁵ RS 730.01

³ Tutti i gestori possono passare alla commercializzazione diretta in ogni momento, rispettando un termine di notifica di un mese, per la fine di un trimestre. Il ritorno all'immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento è escluso.¹⁶

Art. 15¹⁷ Prezzo di mercato di riferimento

¹ Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, idroelettrici, a biomassa, eolici e geotermici corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera, ponderati in base all'effettiva immissione in rete ogni quarto d'ora degli impianti di ciascuna tecnologia sottoposti a una misurazione del profilo di carico.

² Per gli impianti la cui produzione è comunicata mensilmente, si applica la media mensile.

³ Per gli impianti la cui produzione è comunicata trimestralmente, si applica la media trimestrale.

⁴ L'UFE calcola e pubblica ogni trimestre i prezzi di mercato di riferimento.

Art. 16 Tassi di remunerazione e loro adeguamento

¹ I tassi di remunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1–1.5.

² Il tasso di remunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di remunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l'intera produzione.

³ I tassi di remunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.

⁴ Per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10–13 della legge del 12 giugno 2009¹⁸ sull'IVA (LIVA), il premio per l'immissione in rete si riduce del fattore calcolato come segue, in base all'aliquota normale vigente secondo l'articolo 25 capoverso 1 LIVA e arrotondato alla quarta cifra decimale:

$$\text{fattore} = \frac{1}{100 \% + \text{aliquota normale}} \cdot 100 \quad ,^{19}$$

Art. 17 Durata della remunerazione e requisiti minimi

¹ La durata della remunerazione e i requisiti minimi sono determinati negli allegati 1.1–1.5.

¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6129).

¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 mag. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 275).

¹⁸ RS **641.20**

¹⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019 (RU **2019** 923). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 764).

² La durata della remunerazione inizia con l'effettiva messa in esercizio dell'impianto e non può essere interrotta. Essa inizia a decorrere anche quando il gestore non ottiene ancora alcuna remunerazione per l'impianto in questione.

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 18 Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per la partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità è la data di presentazione.

² Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti di maggiore potenza.

Art. 19 Lista d'attesa

¹ Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata di tutte le domande, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

² L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto viene inserito in una lista d'attesa.

³ Esso gestisce una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici e una per le altre tecnologie di produzione.

Art. 20 Smaltimento della lista d'attesa

¹ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE determina contingentemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d'attesa.

² Gli impianti nella lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici sono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

³ Gli impianti nella lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione sono presi in considerazione secondo il seguente ordine:

- a. gli impianti per i quali è pervenuta una notifica di messa in esercizio o per i quali è stata presentata la notifica dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto: secondo la data di presentazione di tale notifica;
- b. gli altri progetti: secondo la data di presentazione della domanda.

Sezione 4: Procedura di domanda

Art. 21 Domanda

¹ La domanda per la partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità va presentata all'organo d'esecuzione.

² Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui agli allegati 1.1–1.5.

Art. 22 Garanzia di principio

¹ Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione risorse sufficienti, l'organo d'esecuzione garantisce la partecipazione dell'impianto al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità con una decisione di principio.

² ...²⁰

Art. 23 Stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio e obbligo di notifica

¹ Ricevuta la decisione di cui all'articolo 22, il richiedente deve raggiungere gli stati di avanzamento del progetto nel rispetto dei termini e mettere in esercizio l'impianto.

² Gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio nonché i relativi termini sono determinati negli allegati 1.1–1.5.

^{2bis} I termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la pianificazione, concessione o costruzione.²¹

³ Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l'organo d'esecuzione può prorogarli al massimo della durata equivalente al termine previsto. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza di questo termine.²²

⁴ Il richiedente è tenuto a notificare per scritto, di volta in volta entro due settimane, gli stati di avanzamento del progetto raggiunti.

⁵ Egli è tenuto a presentare la notifica completa di messa in esercizio al più tardi un mese dalla messa in esercizio. Se non rispetta tale termine, fino al momento in cui la notifica viene presentata non ha diritto all'erogazione del premio per l'immissione di elettricità.

²⁰ Abrogato dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

²¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019 (RU **2019** 923). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 771).

²² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU **2019** 923).

Art. 24 Decisione

¹ Se anche in seguito alla messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l'organo d'esecuzione dispone segnatamente:

- a. l'entrata nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità;
- b. se l'impianto è nella commercializzazione diretta o se viene remunerato al prezzo di mercato di riferimento; e
- c. l'ammontare del tasso di remunerazione.

² Se un richiedente per il cui impianto sono a disposizione le pertinenti risorse ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli venisse accordata la partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità in virtù di una garanzia di principio, l'organo d'esecuzione emana direttamente una decisione secondo il capoverso 1, se la persona in questione ha presentato la notifica completa di messa in esercizio.

³ L'organo d'esecuzione revoca la garanzia di cui all'articolo 22 e respinge la domanda per la partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, se:

- a. non sussistono i requisiti per il diritto;
- b. il richiedente non rispetta i termini per la notifica degli stati d'avanzamento del progetto o di messa in esercizio; o
- c. l'ubicazione dell'impianto non corrisponde all'ubicazione indicata nella domanda.

Sezione 5: Esercizio in corso, esclusione e uscita**Art. 25** Versamento e restituzione della remunerazione²³

¹ L'organo d'esecuzione versa trimestralmente:

- a. ai gestori di impianti nella commercializzazione diretta: il premio per l'immissione di elettricità;
- b. ai gestori che immettono l'elettricità proveniente dai loro impianti al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l'immissione di elettricità e il prezzo di mercato di riferimento.

² Se per i versamenti di cui al capoverso 1 le risorse finanziarie non sono sufficienti, l'organo d'esecuzione versa la remunerazione pro rata nel corso dell'anno. Il saldo lo versa nel corso dell'anno successivo.

³ L'organo d'esecuzione esige dal gestore la restituzione, senza interessi, degli importi versati in eccesso in rapporto all'effettiva produzione. Esso può anche computare tali importi nel periodo di pagamento successivo.

²³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

4 ...²⁴

⁵ La remunerazione viene versata fino al termine del mese intero nel quale scade la durata della remunerazione.

⁶ Se il gestore non presenta entro i termini fissati e in forma integrale le informazioni necessarie per i versamenti di cui al capoverso 1, o se non riconosce le direttive del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili approvate dall'UFE, il diritto alla remunerazione decade fino al momento della presentazione di tali informazioni o del riconoscimento delle direttive.²⁵

7 ...²⁶

Art. 25a²⁷ Fatturazione della parte eccedente

¹ Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di remunerazione, l'organo d'esecuzione fattura trimestralmente ai gestori la parte eccedente.

² Se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono rispettati, la parte eccedente viene fatturata anche per il periodo durante il quale essi non sono rispettati.

Art. 25b²⁸ Fatturazione dell'eccedenza di energia prelevata dalla rete

Se un impianto preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta, l'organo d'esecuzione addebita:

- a. ai gestori di impianti nella commercializzazione diretta: il premio per l'immissione di elettricità;
- b. ai gestori che immettono l'elettricità proveniente dai loro impianti al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l'immissione di elettricità e il prezzo di mercato di riferimento.

Art. 26²⁹ Indennità di gestione

¹ I produttori nella commercializzazione diretta ricevono trimestralmente dall'organo d'esecuzione per ogni kWh di elettricità immessa in rete un'indennità di gestione, composta da una quota fissa per i costi di commercializzazione e da una quota variabile per i costi dell'energia di compensazione.

²⁴ Abrogato dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

²⁵ Nuovo testo giusta la cifra I del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU **2019** 923).

²⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019 (RU **2019** 923). Abrogato dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

²⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

²⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 mag. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 275).

² La quota fissa per i costi di commercializzazione ammonta a 0,11 ct./kWh per tutte le tecnologie.

³ La quota variabile per i costi dell'energia di compensazione corrisponde al prodotto dei seguenti valori:

- a. il rapporto tra la media dei prezzi dell'energia di compensazione di un mese e la media dei prezzi dell'energia di compensazione degli anni 2013-2015; e
- b. l'importo di base di cui al capoverso 4.

⁴ L'importo di base ammonta a:

- a. per gli impianti fotovoltaici ed eolici: 0,31 ct./kWh;
- b. per gli impianti idroelettrici: 0,12 ct./kWh;
- c. per gli IIR: 0,04 ct./kWh;
- d. per i restanti impianti a biomassa: 0,12 ct./kWh.³⁰

Art. 27 Obblighi del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili e dei gestori di rete

¹ Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili ritira l'elettricità dai gestori che la immettono in rete al prezzo di riferimento e il cui impianto è dotato di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione dei dati automatica o di un sistema di misurazione intelligente. Esso versa all'organo d'esecuzione il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità ritirata secondo il piano previsionale.

² I gestori di rete ritirano l'elettricità dai gestori che la immettono nella loro rete al prezzo di mercato di riferimento e il cui impianto non è dotato di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico e di un sistema di misurazione intelligente. Essi versano all'organo d'esecuzione il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità ritirata.

³ L'organo d'esecuzione deposita senza indugio i fondi ottenuti nel Fondo per il supplemento rete di cui all'articolo 37 LEne.

Art. 28 Ampliamenti o rinnovamenti successivi

¹ Il gestore di un impianto per il quale ottiene una remunerazione per l'immissione in rete di elettricità è tenuto a notificare all'organo d'esecuzione gli ampliamenti o i rinnovamenti almeno un mese prima della loro messa in esercizio. Egli è tenuto a indicare tutte le modifiche che intende effettuare all'impianto precedente.

² La durata della remunerazione non viene prorogata da un ampliamento o un rinnovamento successivo.

³ Negli impianti fotovoltaici il tasso di remunerazione originario viene ridotto dalla messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovamento. Il nuovo tasso di remunerazione si calcola sulla base del valore medio ponderato secondo la potenza tra il tasso

³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

di remunerazione determinante al momento della prima messa in esercizio e il tasso di remunerazione di 0 ct./kWh per l'ampliamento o il rinnovamento.

⁴ ...³¹

⁵ Nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti a biomassa il tasso di remunerazione originario viene ridotto proporzionalmente dalla messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovamento. Il calcolo del nuovo tasso di remunerazione è retto dagli allegati 1.1 e 1.5.

⁶ In caso di mancata notifica o se la notifica di cui al capoverso 1 non avviene entro il termine stabilito, il gestore è tenuto a restituire all'organo d'esecuzione, senza interessi, la differenza tra la remunerazione ottenuta e la remunerazione calcolata secondo i tassi di remunerazione contemplati nel capoverso 3 o 5.

Art. 29 Consequenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto
o dei requisiti minimi

¹ Per il periodo durante il quale i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono rispettati, non sussiste alcun diritto al premio per l'immissione in rete. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto al premio per l'immissione in rete decade retroattivamente per l'intero periodo. La remunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita all'organo d'esecuzione. Essa può essere compensata con future prestazioni.³²

² A partire dal momento in cui tutti i requisiti per il diritto o i requisiti minimi sono nuovamente soddisfatti sussiste di nuovo il diritto al premio per l'immissione in rete. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto sussiste per l'intero periodo in cui i requisiti sono stati nuovamente soddisfatti. Eventuali versamenti successivi non sono soggetti a interessi.³³

³ Se per il mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi vi sono ragioni non imputabili al gestore, quest'ultimo può illustrare all'organo d'esecuzione le misure che intende adottare affinché tali requisiti siano nuovamente rispettati. L'organo d'esecuzione può concedergli un termine appropriato per l'attuazione delle pertinenti misure, eventualmente vincolandolo ad oneri. Sino allo scadere di questo termine sussiste il diritto al premio per l'immissione in rete, purché gli eventuali oneri siano soddisfatti.

⁴ Se anche dopo la scadenza del termine i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono soddisfatti, il capoverso 1 si applica per analogia.

³¹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

³² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

³³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 30 Esclusione e uscita dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

¹ L'organo d'esecuzione dispone l'esclusione di un gestore dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:

- a.³⁴ non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione per tre anni civili consecutivi non sussisteva alcun diritto al premio per l'immissione in rete (art. 29 cpv. 1);
- b. non sono rispettati nel corso di un intero anno civile dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 29 capoverso 3.

² Un'uscita dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità è possibile in ogni momento, rispettando un termine di disdetta di un mese, per la fine di un trimestre.³⁵

³ Una nuova partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità è esclusa a seguito di un'esclusione o un'uscita.

Capitolo 2a:³⁶ Premio di mercato fluttuante**Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 30a** Requisiti generali

Per quanto riguarda le condizioni di raccordo e l'elettricità da remunerare, gli articoli 10 e 11 OEn³⁷ si applicano anche ai gestori di impianti nel sistema dei premi di mercato fluttuanti.

Art. 30a^{bis} Ampliamenti o rinnovi successivi

¹ Il gestore di un impianto per il quale ottiene un premio di mercato fluttuante è tenuto a notificare all'autorità competente gli ampliamenti o i rinnovi almeno un mese prima della messa in esercizio. Egli è tenuto a indicare tutte le modifiche che intende effettuare all'impianto precedente in relazione a tale ampliamento o rinnovo.

² La durata della remunerazione non viene prorogata da un ampliamento o un rinnovo successivo.

³ La quota di elettricità remunerata con il premio di mercato fluttuante viene verificata dopo un ampliamento o rinnovo successivo e adeguata alle nuove circostanze.

⁴ In caso di mancata notifica o se la notifica di cui al capoverso 1 non avviene entro il termine stabilito, il gestore è tenuto a restituire all'organo d'esecuzione o all'UFE,

³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

³⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

³⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

³⁷ RS 730.01

senza interessi, la differenza tra la remunerazione ottenuta e la remunerazione spettantegli in base all'adeguamento di cui al capoverso 3.

Art. 30^a_{ter} Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi

¹ Per il periodo durante il quale i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono rispettati, non sussiste alcun diritto al premio di mercato fluttuante. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto al premio di mercato fluttuante decade retroattivamente per l'intero periodo. La remunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita. Essa può essere compensata con future prestazioni.

² A partire dal momento in cui tutti i requisiti per il diritto e i requisiti minimi sono nuovamente soddisfatti sussiste di nuovo il diritto al premio di mercato fluttuante. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto sussiste per l'intero periodo in cui i requisiti sono stati nuovamente soddisfatti. Eventuali versamenti successivi non sono soggetti a interessi.

³ Se per il mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi vi sono ragioni non imputabili al gestore, quest'ultimo può illustrare all'autorità competente le misure che intende adottare affinché tali requisiti siano nuovamente rispettati. L'autorità competente può concedergli un termine appropriato per l'attuazione delle pertinenti misure, vincolandolo ad oneri. Sino allo scadere di questo termine sussiste il diritto al premio di mercato fluttuante, purché gli eventuali oneri siano soddisfatti.

⁴ Se dopo la scadenza del termine continuano a non essere soddisfatti tutti i requisiti per il diritto e i requisiti minimi, il diritto al premio di mercato fluttuante decade alla scadenza del termine.

Art. 30^a_{quater} Esclusione e uscita dal sistema dei premi di mercato fluttuanti

¹ L'autorità competente dispone l'esclusione di un gestore dal sistema dei premi di mercato fluttuanti se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:

- a. non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione per tre anni civili consecutivi non sussisteva alcun diritto al premio di mercato fluttuante (art. 30^a_{ter} cpv. 1);
- b. non sono rispettati nel corso di un intero anno civile dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 30^a_{ter} capoverso 3.

² Non è ammessa l'uscita dal sistema dei premi di mercato fluttuanti.

Art. 30^a_{quinqies} Prezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante

¹ Il prezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante corrisponde al prezzo di mercato di riferimento di cui all'articolo 15, più un prezzo per le garanzie di origine.

² Per gli impianti idroelettrici controllabili con una potenza superiore a 3 MW, in deroga al capoverso 1 il prezzo di mercato di riferimento è calcolato con frequenza

annuale e individualmente per ogni impianto conformemente all'allegato 6.1 numero 3.2, più un prezzo per le garanzie di origine secondo i capoversi 4 e 5.

³ Il prezzo delle garanzie di origine per gli impianti fotovoltaici è calcolato in base ai prezzi pagati mediamente in Svizzera l'anno precedente per le garanzie di origine per gli impianti fotovoltaici. L'UFE stabilisce il prezzo per l'intero anno in corso e lo pubblica insieme al prezzo di mercato di riferimento di cui all'articolo 15 per il primo trimestre.

⁴ Il prezzo delle garanzie di origine per gli impianti idroelettrici, a biomassa ed eolici è calcolato sulla base di una percentuale del prezzo di mercato di riferimento di cui all'articolo 15.

⁵ La percentuale è la seguente:

- a. per gli impianti idroelettrici: 5 per cento;
- b. per gli impianti a biomassa ed eolici: 10 per cento.

Art. 30^{sexies} Riduzione del premio di mercato fluttuante per i gestori soggetti ad IVA

¹ Per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10–13 LIVA³⁸, il premio di mercato fluttuante si riduce del fattore di cui all'articolo 16 capoverso 4.

² Ciò non si applica ai gestori di impianti idroelettrici.

Art. 30^{septies} Durata della remunerazione

¹ La durata della remunerazione è di 20 anni.

² Essa inizia con l'effettiva messa in esercizio dell'impianto, l'ampliamento o il rinnovamento considerevole e non può essere interrotta. Essa inizia a decorrere anche quando il gestore non ottiene ancora alcuna remunerazione per l'impianto in questione.

Art. 30^{octies} Versamento e restituzione del premio di mercato fluttuante

¹ L'organo d'esecuzione versa il premio di mercato fluttuante trimestralmente.

² Per gli impianti idroelettrici controllabili con una potenza superiore a 3 MW, l'UFE versa il premio di mercato fluttuante a cadenza annuale.

³ L'autorità competente esige dal gestore la restituzione, senza interessi, degli importi versati in eccesso in rapporto all'effettiva produzione. Essa può anche computare tali importi nel periodo di pagamento successivo.

⁴ La remunerazione viene versata fino al termine del mese intero nel quale scade la durata della remunerazione.

⁵ Se il gestore non presenta entro i termini fissati e in forma integrale la notifica di messa in esercizio o le altre informazioni necessarie per i versamenti di cui al

capoverso 1 o 2, non sussiste alcun diritto alla remunerazione fino al momento della presentazione di tali informazioni.

⁶ Se un impianto immette in rete meno elettricità rispetto alla quota di produzione remunerata con il premio di mercato fluttuante, l'autorità competente remunera il premio di mercato fluttuante solo per l'elettricità effettivamente immessa in rete.

Art. 30^{novies} Fatturazione della parte eccedente

¹ Se il prezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante è superiore al tasso di remunerazione, l'organo d'esecuzione fattura trimestralmente ai gestori la parte eccedente.

² Per gli impianti idroelettrici controllabili con una potenza superiore a 3 MW, la parte eccedente viene fatturata a cadenza annuale.

³ Se il prezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante è superiore al tasso di remunerazione, l'importo fatturato ai gestori è ridotto del 10 per cento per i mesi da dicembre a marzo.

⁴ Se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono rispettati, la parte eccedente viene fatturata anche per il periodo durante il quale essi non sono rispettati.

Art. 30^{decies} Fatturazione dell'eccedenza di energia prelevata dalla rete

Se un impianto preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta, l'autorità competente addebita al gestore il premio di mercato fluttuante.

Sezione 2: Premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici

Art. 30^b Tassi di remunerazione per gli impianti idroelettrici

¹ L'ammontare dei tassi di remunerazione per gli impianti idroelettrici è determinato nel singolo caso.

² La procedura per la determinazione dei tassi di remunerazione è fissata nell'allegato 6.1.

³ Il tasso di remunerazione per un impianto idroelettrico ammonta al massimo a:

- a. per i nuovi impianti e gli ampliamenti considerevoli: 30 ct./kWh;
- b. per i rinnoviamenti considerevoli: 10 ct./kWh.

Art. 30^{bis} Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento

¹ L'ampliamento di un impianto è considerato considerevole, se mediante misure costruttive:

- a. la portata massima dell'acqua derivante dalle acque già utilizzate viene aumentata di almeno il 20 per cento e l'impianto ampliato dispone di un

serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante sei ore a pieno carico;

- b. il dislivello lordo medio viene aumentato di almeno il 10 per cento;
- c. viene utilizzata altra acqua equivalente ad almeno il 10 per cento della media della quantità di acqua annua utilizzata negli ultimi cinque anni d'esercizio completi prima della messa in esercizio dell'ampliamento;
- d. il volume utile viene aumentato sia di almeno il 15 per cento che di 150 000 metri cubi; o
- e. la produzione netta annua media rapportata alla media degli ultimi cinque anni d'esercizio completi prima della presentazione della domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento viene aumentata di almeno il 20 per cento o 30 GWh.

² Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole se:

- a. almeno una componente principale, quali la presa d'acqua, le pompe d'alimentazione, le opere di sbarramento, i serbatoi di accumulo, le condotte in pressione, le macchine o l'equipaggiamento elettromeccanico dell'impianto, è sostituita o interamente risanata; e
- b. l'investimento ammonta ad almeno 14 ct./kWh rispetto alla produzione netta raggiunta mediamente in un anno negli ultimi cinque anni d'esercizio completi.

Art. 30^{bter} Risorse disponibili e giorni di riferimento

¹ Le risorse attribuite per il premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici (art. 36 cpv. 1 OEn³⁹) vengono impegnate ogni due anni. Il biennio inizia il 1° gennaio dell'anno in cui cade il giorno di riferimento.

² Le domande devono essere presentate entro un giorno di riferimento che ricorre a cadenza biennale. I giorni di riferimento sono il 30 giugno di ogni anno civile pari, l'ultima volta il 30 giugno 2034.

Art. 30^{bquater} Presa in considerazione in caso di risorse sufficienti

Se le risorse attribuite sono sufficienti per prendere in considerazione tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento e in seguito rimangono disponibili ulteriori risorse, anche le domande presentate successivamente vengono prese in considerazione secondo la data di presentazione fino a quando le risorse previste per tale biennio sono esaurite.

Art. 30^{bquinqies} Ordine di presa in considerazione in caso di risorse insufficienti

¹ Se le risorse attribuite non sono sufficienti per prendere in considerazione tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento, i progetti vengono presi in considerazione nell'ordine seguente:

- a. progetti per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento considerevole; vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presumibilmente riceveranno il tasso di remunerazione più basso;
- b. progetti per la realizzazione di rinnovamenti considerevoli; vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presumibilmente riceveranno il tasso di remunerazione più basso.

² Vengono prese in considerazione soltanto le domande che possono essere finanziate integralmente con le risorse attribuite.

³ Le risorse inutilizzate accordate per un progetto vengono impiegate fino al giorno di riferimento successivo per la presa in considerazione di ulteriori progetti secondo l'ordine sancito nel capoverso 1.

Art. 30^{bsexies} Domanda

¹ La domanda di partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti deve essere presentata all'UFE.

² Essa può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, per i progetti per cui non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

³ Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 6.1 numero 2. L'UFE può chiedere ulteriori informazioni e indicazioni, se ritenuto necessario.

Art. 30^{bsepties} Comunicazione dell'UFE per l'esercizio del diritto di scelta

Se un gestore non esercita il suo diritto di scelta (art. 8 cpv. 1 lett. a) già con la presentazione della domanda, l'UFE gli comunica l'ammontare presunto del tasso di remunerazione e del contributo d'investimento.

Art. 30^{bocties} Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto, vi sono sufficienti risorse disponibili e il diritto di scelta è stato esercitato a favore del premio di mercato fluttuante, l'UFE garantisce la partecipazione dell'impianto al sistema dei premi di mercato fluttuanti con una decisione di principio e determina quanto segue:

- a. l'ammontare presunto del tasso di remunerazione;
- b. i costi di investimento computabili massimi, i costi d'esercizio e i tributi pagati all'ente pubblico indipendenti dal prezzo dell'elettricità;
- c. la quota presunta di produzione netta per la quale è accordato il premio di mercato fluttuante;
- d. il termine entro il quale devono essere avviati i lavori;
- e. il termine entro il quale l'impianto deve essere messo in esercizio.

Art. 30^bnovies Proroga dei termini per l'inizio dei lavori e per la messa in esercizio
Se il richiedente non è in grado di rispettare il termine per l'inizio dei lavori o per la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, l'UFE può prorogarlo su richiesta. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine.

Art. 30^bdecies Notifica di messa in esercizio

¹ Dopo la messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di messa in esercizio.

² La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. la data di messa in esercizio;
- b. il verbale di collaudo;
- c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda.

³ Il richiedente è tenuto a presentare la notifica completa di messa in esercizio al più tardi un mese dalla messa in esercizio.

Art. 30^bundecies Decisione

¹ Se anche in seguito alla messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l'UFE dispone segnatamente:

- a. l'entrata nel sistema dei premi di mercato fluttuanti;
- b. la quota di produzione netta, calcolata secondo l'allegato 6.1 numero 4.3, per la quale è accordato il premio di mercato fluttuante;
- c. i costi d'investimento computabili effettivamente sostenuti fino all'ammontare dei costi d'investimento computabili massimi determinati con la garanzia di cui all'articolo 30^bocties lettera b;
- d. i parametri per il calcolo annuale dell'ammontare del tasso di remunerazione che sono variati rispetto ai valori determinati con la garanzia di cui all'articolo 30^bocties.

² L'UFE revoca la garanzia di cui all'articolo 30^bocties e respinge la domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti se:

- a. dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto;
- b. la messa in esercizio non avviene entro il termine stabilito;
- c. l'ubicazione dell'impianto non corrisponde all'ubicazione indicata nella domanda.

Sezione 3: Premio di mercato fluttuante per gli impianti fotovoltaici

Art. 30c Tassi di remunerazione per gli impianti fotovoltaici

¹ L'ammontare dei tassi di remunerazione per gli impianti fotovoltaici è determinato nel singolo caso tramite aste.

² Se l'impianto fotovoltaico soddisfa uno o più dei seguenti requisiti, l'importo indicato nell'offerta è aumentato di un bonus:

- a. impianti integrati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2022;
- b. impianti annessi o isolati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023;
- c. impianti fotovoltaici ubicati al di fuori delle zone edificabili, non annessi a un edificio né integrati al suo interno, purché abbiano una potenza minima di 150 kW e siano stati installati a un'altitudine di almeno 1500 m sul livello del mare;
- d. impianti fotovoltaici di grandi dimensioni su aree adibite permanentemente al parcheggio, finora non coperte (bonus per area di parcheggio).

³ Se solo parti di un impianto soddisfano i requisiti per un bonus, i bonus sono concessi pro rata rispetto alle quote della potenza.

⁴ L'ammontare dei bonus è il seguente:

- a. per il bonus per l'angolo d'inclinazione per gli impianti integrati: 2,2 ct./kWh;
- b. per il bonus per l'angolo d'inclinazione per gli impianti annessi e isolati: 1 ct./kWh;
- c. per il bonus per l'altitudine: 0,7 ct./kWh;
- d. per il bonus per area di parcheggio: 1 ct./kWh.

⁵ Per gli impianti fotovoltaici che vengono realizzati al di fuori di zone edificabili e soddisfano determinati ulteriori criteri è possibile effettuare aste speciali separate.

Art. 30c^{bis} Competenze

¹ L'UFE stabilisce per ogni tornata d'asta il volume dell'asta e il valore massimo ammissibile dell'offerta.

² Stabilisce inoltre quali ulteriori criteri deve soddisfare un impianto da realizzare al di fuori delle zone edificabili per poter partecipare a un'asta speciale.

³ L'organo d'esecuzione esegue la procedura d'asta.

Art. 30c^{ter} Condizioni di partecipazione

¹ La costruzione dell'impianto non può iniziare prima dell'aggiudicazione.

² Per ogni fondo e tornata d'asta si può presentare una sola offerta.

³ Prima della scadenza del termine per la trasmissione dell'offerta deve essere versata una tassa di partecipazione di 300 franchi. L'organo d'esecuzione deposita senza indugio i fondi ottenuti nel Fondo per il supplemento rete.

⁴ Se un'offerta riceve l'aggiudicazione e in seguito l'impianto non viene messo in esercizio, per gli impianti sullo stesso fondo è esclusa la partecipazione ad aste per la remunerazione unica o per il premio di mercato fluttuante per impianti fotovoltaici per i cinque anni successivi al passaggio in giudicato dell'aggiudicazione.

Art. 30^{quater} Procedura d'asta

¹ L'organo d'esecuzione rende note nel bando le condizioni d'asta, incluse le indicazioni e i documenti da presentare unitamente all'offerta.

² Esso rilascia un'aggiudicazione per le offerte che:

- a. soddisfano le condizioni d'asta e le condizioni di partecipazione;
- b. presentano il tasso più conveniente per chilowattora; e
- c. rientrano nel volume d'asta stabilito dal bando.

³ Se la potenza totale delle offerte che soddisfano le condizioni di partecipazione è inferiore al volume d'asta stabilito dal bando, il volume d'asta viene automaticamente ridotto a posteriori al 90 per cento di tale potenza offerta.

Art. 30^{quinqies} Termine, proroga e notifica di messa in esercizio

¹ L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi 24 mesi dopo che l'aggiudicazione è passata in giudicato.

² Se il richiedente non è in grado di rispettare il termine per la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, l'organo d'esecuzione può prorogarlo su richiesta. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine.

³ La messa in esercizio deve essere notificata all'organo d'esecuzione al più tardi un mese dalla messa in esercizio.

⁴ La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 4.2.

Art. 30^{sexies} Decisione

¹ Se anche in seguito alla messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l'organo d'esecuzione dispone l'entrata nel sistema dei premi di mercato fluttuanti.

² Se la potenza dell'impianto è superiore a quanto indicato nell'offerta, viene versato un premio di mercato fluttuante solo per la quota di produzione corrispondente alla potenza indicata nell'offerta. L'organo d'esecuzione stabilisce tale quota nella decisione.

³ L'organo d'esecuzione revoca l'aggiudicazione se:

- a. dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto;

- b. la messa in esercizio non avviene entro il termine stabilito;
- c. l'ubicazione dell'impianto non corrisponde all'ubicazione indicata nell'offerta.

Art. 30^{csepties} Pubblicazione relativa alle aste

In merito alle aste per il premio di mercato fluttuante l'organo d'esecuzione pubblica i seguenti dati:

- a. il termine di presentazione delle offerte;
- b. il meccanismo dei prezzi;
- c. il numero di offerte pervenute;
- d. il quantitativo offerto in kW pervenuto;
- e. il numero delle aggiudicazioni;
- f. il numero di offerte escluse;
- g. il quantitativo offerto in kW delle offerte escluse;
- h. il valore massimo ammissibile dell'offerta, in centesimi per kWh;
- i. il valore dell'offerta più bassa e il valore dell'offerta più alta, in centesimi per kWh;
- j. il valore di aggiudicazione medio ponderato in rapporto al quantitativo, in centesimi per kWh;
- k. il valore dell'offerta più bassa e il valore dell'offerta più alta che hanno ottenuto un'aggiudicazione, in centesimi per kWh;
- l. la potenza più bassa e la potenza più alta proposte nelle offerte, in kW;
- m. la potenza più bassa e la potenza più alta proposte nelle offerte che hanno ottenuto un'aggiudicazione, in kW;
- n. la potenza media che ha ottenuto un'aggiudicazione, in kW.

Sezione 4: Premio di mercato fluttuante per gli impianti eolici

Art. 30^d Tassi di remunerazione per impianti eolici

¹ L'ammontare dei tassi di remunerazione per gli impianti eolici è determinato in base al principio dell'impianto di riferimento.

² I tassi di remunerazione e il calcolo per categoria e classe di potenza sono fissati nell'allegato 6.2.

Art. 30^{bis} Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti è la data di presentazione.

² Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore potenza.

Art. 30^{dter} Lista d'attesa

¹ Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

² L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto viene inserito in una lista d'attesa.

Art. 30^{quater} Smaltimento della lista d'attesa

¹ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE determina contingentemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d'attesa.

² Gli impianti nella lista d'attesa sono presi in considerazione nell'ordine di cui all'articolo 30^{bis}.

Art. 30^{quinqies} Domanda

¹ La domanda di partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti deve essere presentata all'organo d'esecuzione.

² Essa può essere presentata soltanto quando sono disponibili i risultati di misurazioni del vento per l'ubicazione di un nuovo impianto o i dati d'esercizio di impianti eolici esistenti, nonché una perizia sul rendimento energetico nell'ubicazione dell'impianto eolico. Le misurazioni e la perizia sul rendimento devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato 2.4 numero 2.

³ La domanda deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 6.2.

Art. 30^{sexies} Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione risorse sufficienti, l'organo d'esecuzione garantisce la partecipazione dell'impianto al sistema dei premi di mercato fluttuanti con una decisione di principio.

Art. 30^{septies} Notifica dello stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio, proroga del termine e obbligo di notifica

¹ In seguito alla comunicazione della decisione di cui all'articolo 30^{sexies}, il richiedente deve presentare una notifica dello stato di avanzamento del progetto secondo l'allegato 6.2 numero 4.1 entro i termini di cui all'allegato 6.2 numeri 4.1. e 4.2 e mettere in esercizio l'impianto.

² I termini per la notifica dello stato di avanzamento del progetto e per la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la pianificazione, concessione o costruzione.

³ Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per la notifica dello stato di avanzamento del progetto e per la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l'organo d'esecuzione può prorogarli al massimo della durata equivalente al termine previsto. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza di questo termine.

⁴ La messa in esercizio deve essere notificata all'organo d'esecuzione al più tardi un mese dalla messa in esercizio.

⁵ La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 6.2 numero 4.3.

Art. 30^d Decisione

¹ Se anche in seguito alla messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l'organo d'esecuzione dispone segnatamente:

- a. l'entrata nel sistema dei premi di mercato fluttuanti; e
- b. i parametri per il calcolo dell'ammontare del tasso di remunerazione.

² L'organo d'esecuzione revoca la garanzia di cui all'articolo 30^d e respinge la domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti se:

- a. dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto;
- b. la notifica dello stato di avanzamento del progetto o la messa in esercizio non avvengono entro i termini stabiliti;
- c. l'ubicazione dell'impianto non corrisponde all'ubicazione indicata nella domanda.

Sezione 5: Premio di mercato fluttuante per gli impianti a biomassa

Art. 30^e Requisiti minimi

¹ I requisiti minimi per gli impianti a biomassa sono fissati nell'allegato 6.3 numero 2.

² In caso di rinnovamenti considerevoli, dopo il rinnovamento l'impianto deve produrre almeno la stessa quantità di elettricità di prima del rinnovamento.

Art. 30^{bis} Tassi di remunerazione per gli impianti a biomassa

¹ L'ammontare dei tassi di remunerazione per gli impianti a biomassa è determinato in base al principio dell'impianto di riferimento.

² I tassi di remunerazione e il calcolo per categoria e classe di potenza sono fissati nell'allegato 6.3.

³ Per ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, il tasso di remunerazione è pari al 75 per cento dei tassi di remunerazione di cui all'allegato 6.3.

Art. 30^{ter} Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento

¹ L'ampliamento di un impianto di produzione di biogas o di una centrale elettrica a legna è considerato considerevole quando mediante misure costruttive la produzione di elettricità annua rapportata alla media degli ultimi tre anni d'esercizio completi prima della messa in esercizio dell'ampliamento viene aumentata almeno del 25 per cento o di 500 000 kWh.

² Il rinnovamento di un impianto di produzione di biogas o di una centrale elettrica a legna è considerato considerevole quando i costi d'investimento computabili del rinnovamento raggiungono almeno l'importo di 200 000 franchi.

Art. 30^{quater} Quota dell'elettricità da remunerare in caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli

In caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, la quota della produzione netta dell'impianto remunerata con il premio di mercato fluttuante è determinata come segue:

- a. in caso di ampliamenti considerevoli: dal rapporto tra la produzione supplementare ottenuta a seguito dell'ampliamento e la produzione complessiva dopo l'ampliamento;
- b. in caso di rinnovamenti considerevoli: dal rapporto tra i costi di investimento computabili sostenuti per il rinnovamento e i costi di investimento per un nuovo impianto di riferimento.

Art. 30^{quinquies} Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti è la data di presentazione.

² Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore potenza.

Art. 30^{sexies} Lista d'attesa

¹ Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

² L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto viene inserito in una lista d'attesa.

Art. 30^{septies} Smaltimento della lista d'attesa

¹ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE determina contingentemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d'attesa.

² Gli impianti nella lista d'attesa sono presi in considerazione nell'ordine di cui all'articolo 30^{quinquies}.

Art. 30^{octies} Domanda

¹ La domanda di partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti deve essere presentata all'organo d'esecuzione.

² Essa può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, per i progetti per cui non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

³ Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 6.3 numero 6.

Art. 30^{novies} Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione risorse sufficienti, l'organo d'esecuzione garantisce la partecipazione dell'impianto al sistema dei premi di mercato fluttuanti con una decisione di principio e stabilisce la quota presunta di elettricità da remunerare sulla base delle indicazioni fornite nella domanda.

Art. 30^{decies} Termine, proroga e notifica di messa in esercizio

¹ L'impianto, l'ampliamento considerevole o il rinnovamento considerevole deve essere messo in esercizio entro tre anni dalla comunicazione della decisione di cui all'articolo 30^{novies}.

² Se il richiedente non è in grado di rispettare il termine per la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l'organo d'esecuzione può prorogarlo al massimo di tre anni. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine.

³ La messa in esercizio deve essere notificata all'organo d'esecuzione al più tardi un mese dalla messa in esercizio.

⁴ La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. la data di messa in esercizio;
- b. la certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017⁴⁰ sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE);
- c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda.

Art. 30^{undecies} Decisione

¹ Se anche in seguito alla messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l'organo d'esecuzione dispone segnatamente:

- a. l'entrata nel sistema dei premi di mercato fluttuanti;
- b. la quota di produzione netta per la quale è concesso il premio di mercato fluttuante;

⁴⁰ RS 730.010.1

c. i parametri per il calcolo annuale dell'ammontare del tasso di remunerazione.

² Per gli ampliamenti considerevoli e i rinnovamenti considerevoli, la quota di cui al capoverso 1 lettera b è fissata in via provvisoria.

³ Per gli ampliamenti considerevoli, la quota per l'intero periodo di remunerazione è fissata in via definitiva dopo tre anni civili completi sulla base della produzione netta media annua e corretta retroattivamente.

⁴ Per i rinnovamenti considerevoli, la quota per l'intero periodo di remunerazione è fissata in via definitiva sulla base dei costi d'investimento effettivi, non appena questi sono disponibili, e corretta retroattivamente.

⁵ L'organo d'esecuzione revoca la garanzia di cui all'articolo 30^{enovies} e respinge la domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti se:

- a. dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto;
- b. la messa in esercizio non avviene entro il termine stabilito;
- c. l'ubicazione dell'impianto non corrisponde all'ubicazione indicata nella domanda.

Capitolo 3: Disposizioni generali sui contributi di progettazione, sulla remunerazione unica e sui contributi d'investimento⁴¹

Art. 31 Esclusione del contributo d'investimento

¹ Fintantoché un gestore ottiene per un impianto un finanziamento dei costi supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 L^{Ene}, una remunerazione per l'immissione in rete di elettricità o un premio di mercato fluttuante, non è possibile accordargli né un contributo di progettazione né una remunerazione unica né un contributo d'investimento.⁴²

² Se un gestore ha già partecipato con una parte del suo impianto fotovoltaico al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, per questa parte dell'impianto non può chiedere una remunerazione unica.⁴³

Art. 32⁴⁴ Autorizzazione di inizio anticipato dei lavori

L'autorità competente può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori negli impianti idroelettrici, a biomassa e geotermici, se attendere la garanzia di principio comporta-

⁴¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

⁴³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020 (RU **2020** 6129). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 764).

⁴⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 383).

rebbe gravi inconvenienti. L'autorizzazione non dà alcun diritto a un contributo d'investimento.

Art. 33⁴⁵ Requisiti relativi all'esercizio e al funzionamento degli impianti

¹ Un impianto per il quale sono stati versati una remunerazione unica o un contributo d'investimento deve essere sottoposto, a partire dalla sua messa in esercizio, dall'ampliamento considerevole o dal rinnovamento considerevole, a una manutenzione per almeno la durata seguente, in modo che sia garantito un esercizio regolare:

- a. 20 anni nel caso di impianti fotovoltaici, geotermici ed eolici;
- b. 15 anni nel caso di IIR, forni per l'incenerimento di fanghi e impianti idroelettrici;
- c. 10 anni nel caso di impianti di produzione di biogas, centrali elettriche a legna, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di scarica.

² Durante almeno 20 anni gli impianti fotovoltaici devono inoltre essere in esercizio in modo tale da non scendere al di sotto della produzione minima attesa in base all'ubicazione e all'orientamento.

³ I gestori di impianti fotovoltaici ai quali è stata accordata una remunerazione unica ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3 LEne (rimunerazione unica elevata) non possono fare uso del consumo proprio secondo l'articolo 16 LEne per almeno 20 anni dalla messa in esercizio dell'impianto.

Art. 34 Restituzione dei contributi di progettazione, della remunerazione unica e dei contributi d'investimento⁴⁶

¹ Per la restituzione dei contributi di progettazione, della remunerazione unica e dei contributi d'investimento si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 1990⁴⁷ sui sussidi.⁴⁸

^{1bis} Viene richiesta la restituzione del contributo di progettazione se un nuovo impianto o un ampliamento considerevole di un impianto non viene realizzato nonostante l'ottenimento di una licenza di costruzione.⁴⁹

² La restituzione della remunerazione unica o dei contributi d'investimento è richiesta interamente o parzialmente in particolare se non sussistono o non sussistono più i requisiti relativi all'esercizio e al funzionamento secondo l'articolo 33.

⁴⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

⁴⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

⁴⁷ RS 616.1

⁴⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

⁴⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

³ Viene inoltre richiesta la restituzione intera o parziale della remunerazione unica o dei contributi d'investimento se le condizioni del mercato dell'energia determinano una redditività eccessiva.

Art. 34⁵⁰ Restituzione dei contributi d'investimento per progetti di prospezione o sfruttamento di serbatoi geotermici

¹ Qualora un progetto di prospezione o sfruttamento di un serbatoio geotermico sia utilizzato per altri scopi e permetta di conseguire un utile, l'UFE può disporre la restituzione parziale o totale dei contributi d'investimento versati.

² Prima di un utilizzo per altri scopi o di un'alienazione l'UFE deve essere informato in merito a:

- a. il tipo di utilizzazione previsto;
- b. i rapporti di proprietà e i responsabili;
- c. eventuali utili e il relativo ammontare.

Art. 35⁵¹ Termine di attesa

Se per la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico o per l'ampliamento considerevole di un impianto fotovoltaico è stata accordata una remunerazione unica elevata, deve trascorrere almeno un anno dalla messa in esercizio di questo impianto o ampliamento per mettere in esercizio sullo stesso fondo un altro impianto fotovoltaico senza consumo proprio o un ampliamento considerevole di un tale impianto e poter chiedere una remunerazione unica elevata.

Capitolo 3a:⁵² Contributi di progettazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 35a Aliquota e contributo minimo

¹ Il contributo di progettazione ammonta al 40 per cento dei costi di progettazione computabili.

² Un contributo di progettazione viene accordato soltanto se ammonta ad almeno 30 000 franchi.

Art. 35b Contributo di progettazione per progetti di energia eolica

¹ Il contributo di progettazione per gli impianti eolici è accordato per progetto e non per impianto.

⁵⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

⁵¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

⁵² Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

² Il contributo massimo per i progetti di energia eolica è di 1 milione di franchi.

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 35c Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda è la data di presentazione.

² Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti che presumibilmente presenteranno la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo di progettazione.

³ Le domande per gli impianti di cui all'articolo 9a capoverso 3 LAEl vengono prese in considerazione prima di tutte le domande presentate lo stesso giorno.

Art. 35d Lista d'attesa

¹ Se le risorse disponibili non sono sufficienti per la presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

² L'UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.

Art. 35e Smaltimento della lista d'attesa

¹ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati i progetti inseriti nella lista d'attesa.

² I progetti nella lista d'attesa sono presi in considerazione nell'ordine di cui all'articolo 35c.

Sezione 3: Procedura di domanda

Art. 35f Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento di un contributo di progettazione deve essere presentata all'UFE.

² Per gli impianti geotermici la domanda può essere presentata soltanto se nell'area in questione è stato effettuato uno sfruttamento ed è disponibile un rapporto sullo sfruttamento relativo alla produzione prevista del serbatoio geotermico.

³ La domanda per un contributo di progettazione deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.2, 2.4 o 2.6.

Art. 35g Garanzia di principio

Se dall'esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l'UFE

accorda il contributo di progettazione con garanzia di principio e determina in particolare quanto segue:

- a. l'importo massimo che il contributo di progettazione non deve eccedere;
- b. il piano di pagamento secondo l'articolo 35l.

Art. 35h Notifiche annuali dello stato di avanzamento

¹ Ogni anno deve essere presentata all'UFE una notifica dello stato di avanzamento.

² La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. lo stato di avanzamento;
- b. lo stato dei costi, con un elenco dettagliato dei costi di progettazione computabili e di quelli non computabili;
- c. il piano aggiornato delle scadenze.

Art. 35i Notifica di abbandono della progettazione

¹ Se la progettazione di un impianto viene abbandonata, occorre presentare una notifica all'UFE.

² La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. lo stato di avanzamento;
- b. un conteggio dettagliato dei costi con l'elenco dei costi di progettazione computabili e di quelli non computabili;
- c. i motivi dell'abbandono della progettazione.

Art. 35j Notifica della licenza di costruzione

¹ Dopo il passaggio in giudicato della licenza di costruzione deve essere presentata all'UFE una notifica della licenza di costruzione.

² La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. una copia della licenza di costruzione passata in giudicato;
- b. un conteggio dettagliato dei costi con l'elenco dei costi di progettazione computabili e di quelli non computabili;
- c. il calendario di realizzazione.

Art. 35k Determinazione definitiva del contributo di progettazione

Se al momento della notifica dell'abbandono della progettazione o della notifica della licenza di costruzione sussistono ancora i requisiti per il diritto, l'UFE determina l'ammontare definitivo del contributo di progettazione sulla base dei costi di progettazione effettivamente sostenuti.

Art. 35/ Versamento scaglionato del contributo di progettazione

¹ Il contributo di progettazione è versato in più tranches.

² L'UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranches e l'ammontare dei contributi da versare per tranches nella garanzia di cui all'articolo 35g lettera b (piano di pagamento).

³ L'ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo di progettazione. Fino a quel momento può essere versato al massimo l'80 per cento dell'importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all'articolo 35g lettera a.

Sezione 4: Costi di progettazione computabili**Art. 35m**

Per il calcolo del contributo di progettazione sono computabili i costi di progettazione e le prestazioni di progettazione del richiedente se:

- a. sono generati in rapporto a un progetto che in linea di principio ha diritto a un contributo d'investimento;
- b. sono adeguati;
- c. possono essere comprovati mediante un rapporto di lavoro dettagliato; e
- d. le relative attività sono eseguite in modo efficiente.

Capitolo 4: Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici**Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 36⁵³** Dimensione minima per il versamento di una remunerazione unica

Una remunerazione unica viene versata per gli impianti fotovoltaici con una potenza di almeno 2 kW.

Art. 37 Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento di un impianto

Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se la potenza dell'impianto è stata aumentata di almeno 2 kW a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento.

⁵³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 38 Calcolo della remunerazione unica e degli importi⁵⁴

¹ La remunerazione unica è composta di un contributo di base e di un contributo legato alla potenza.

^{1bis} Il contributo legato alla potenza è aumentato di uno o più bonus se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 30c capoverso 2.⁵⁵

^{1ter} Se solo parti di un impianto soddisfano i requisiti per un bonus, i bonus sono concessi soltanto per la potenza di tali parti.⁵⁶

^{1quater} ...⁵⁷

² Gli importi sono determinati nell'allegato 2.1. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) li verifica annualmente. In caso di mutamento considerevole delle circostanze esso presenta al Consiglio federale una proposta di adeguamento degli importi.

³ Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2025 valgono gli importi per gli impianti annessi e isolati, anche se essi appartengono alla categoria degli impianti integrati.⁵⁸

⁴ Per gli ampliamenti o i rinnovamenti considerevoli viene versato soltanto un contributo legato alla potenza equivalente all'aumento della potenza raggiunta con l'ampliamento o il rinnovamento. Non viene versato alcun contributo di base.

⁵ Se un impianto viene ampliato già prima dell'ottenimento della remunerazione unica, il contributo di base viene versato per l'elemento dell'impianto messo in esercizio per primo e il contributo legato alla potenza in funzione della data di messa in esercizio dei singoli elementi dell'impianto.⁵⁹

⁶ Nel caso di un impianto costituito da più campi fotovoltaici che rientrano in diverse categorie di impianti secondo l'articolo 6, il contributo di base è calcolato sulla scorta del valore medio degli importi ponderato in base alla potenza e il contributo legato alla potenza in funzione degli elementi della potenza per categoria.

Art. 38a⁶⁰ Determinazione della remunerazione unica tramite aste

¹ Per i progetti di costruzione di nuovi impianti fotovoltaici senza consumo proprio a partire da una potenza di 150 kW l'ammontare della remunerazione unica è fissata tramite aste.

⁵⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 771).

⁵⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021 (RU **2021** 820). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

⁵⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 771). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

⁵⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 771). Abrogato dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

⁵⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3479).

⁶⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 771).

² Per gli impianti fotovoltaici da realizzare al di fuori di zone edificabili e che soddisfano determinati ulteriori criteri è possibile effettuare aste speciali separate.

³ La remunerazione unica fissata tramite aste è costituita da un contributo legato alla potenza per ogni kW di potenza installata.

⁴ L'importo indicato nell'offerta è aumentato di uno o più bonus se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 30c capoverso 2.⁶¹

⁵ L'ammontare dei bonus è fissato nell'allegato 2.1 numero 2.7.⁶²

⁶ Se solo parti di un impianto soddisfano i requisiti per un bonus, i bonus sono concessi soltanto per la potenza di tali parti.⁶³

Art. 38b⁶⁴ Principio per la fissazione della remunerazione unica per gli impianti secondo l'articolo 71a LEne

La remunerazione unica per gli impianti di cui all'articolo 71a capoverso 2 LEne corrisponde ai costi scoperti, ma al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 39 Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda è la data di presentazione.⁶⁵

² Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore potenza supplementare.

Art. 40 Lista d'attesa

¹ Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti conformemente alla data di presentazione della domanda in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

² L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.

⁶¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

⁶² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

⁶³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

⁶⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 144).

⁶⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

³ Esso gestisce una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni e una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.

⁴ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE fissa due contingenti entro i quali possono essere presi in considerazione i progetti delle liste d'attesa degli impianti fotovoltaici di piccole e di grandi dimensioni.

Sezione 3: Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni

Art. 41 Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento di una remunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni deve essere presentata all'organo d'esecuzione dopo la messa in esercizio dell'impianto.

² Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 3.

³ Nella domanda i gestori di impianti di cui all'articolo 7 capoverso 3 devono comunicare all'organo d'esecuzione che intendono rinunciare alla remunerazione del contributo legato alla potenza (all. 2.1 n. 2) a partire dalla potenza di 100 kW.

⁴ Se per lo stesso impianto il gestore ha già presentato una domanda secondo l'articolo 21 o 43, questa domanda è considerata ritirata con la presentazione della domanda di cui al capoverso 1.

Art. 42 Determinazione della remunerazione unica

Se l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione sufficienti risorse ai fini della presa in considerazione, l'organo d'esecuzione determina l'ammontare della remunerazione unica sulla base degli importi di cui all'allegato 2.1.

Sezione 4: Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni

Art. 43 Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento di una remunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni deve essere presentata all'organo d'esecuzione.

² Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 4.1.

³ Se dopo la presentazione della domanda la categoria o la potenza dell'impianto progettato subiscono modifiche, il richiedente è tenuto a comunicarlo immediatamente all'organo d'esecuzione.

Art. 44⁶⁶ Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l'organo d'esecuzione garantisce la remunerazione unica con una decisione di principio.

Art. 45 Termine e notifica di messa in esercizio

¹ L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi:

- a. 12 mesi dopo la garanzia di principio di cui all'articolo 44;
- b. 6 anni dopo la garanzia di principio di cui all'articolo 44, se per la costruzione dell'impianto è necessario modificare le basi pianificatorie.⁶⁷

² La messa in esercizio deve essere notificata all'organo d'esecuzione al più tardi tre mesi dalla messa in esercizio.

³ La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 4.2.

⁴ Se per ragioni non imputabili al richiedente il termine per la messa in esercizio non può essere rispettato, l'organo d'esecuzione può prorogarlo su richiesta. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine.

Art. 46 Decisione

¹ Se anche dopo la messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, dopo la ricezione della notifica completa di messa in esercizio l'organo d'esecuzione stabilisce sulla base dei dati autenticati dell'impianto nell'ambito delle garanzie di origine l'ammontare della remunerazione unica.⁶⁸

² Se un richiedente per il cui impianto sussistono risorse sufficienti ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli fosse accordata la remunerazione unica con una decisione di principio, l'organo d'esecuzione emana direttamente una decisione secondo il capoverso 1, allorquando la persona in questione ha presentato la notifica completa di messa in esercizio.

³ L'organo d'esecuzione revoca la garanzia di cui all'articolo 44 e respinge la domanda per l'ottenimento di una remunerazione unica se:

- a. i requisiti per il diritto non sono adempiuti;
- b. la messa in esercizio non avviene entro il termine previsto;
- c. l'ubicazione dell'impianto non corrisponde a quanto indicato nella domanda.

⁴ Esso può revocare la garanzia di principio di cui all'articolo 44 anche nel caso in cui la messa in esercizio non gli è stata notificata entro i tre mesi successivi.

⁶⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).

⁶⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

⁶⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).

Sezione 5:⁶⁹ Aste per la remunerazione unica**Art. 46a⁷⁰** Competenze e condizioni di partecipazione

Le competenze e le condizioni di partecipazione sono disciplinate dagli articoli 30c^{bis} e 30c^{ter}.

Art. 46b⁷¹**Art. 46c** Procedura d'asta

¹ L'organo d'esecuzione rende note nel bando le condizioni d'asta, incluse le indicazioni e i documenti da presentare unitamente all'offerta.⁷²

² Esso rilascia un'aggiudicazione per le offerte:

- a.⁷³ che soddisfano le condizioni d'asta e le condizioni di partecipazione;
- b. che presentano il tasso più conveniente per kW di potenza;
- c. che rientrano nel volume d'asta stabilito dal bando; e
- d.⁷⁴ ...

³ Se la potenza totale delle offerte che soddisfano le condizioni di partecipazione è inferiore al volume d'asta stabilito dal bando, il volume d'asta viene automaticamente ridotto a posteriori al 90 per cento di tale potenza offerta.

Art. 46d Termine e notifica di messa in esercizio

¹ L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi 24 mesi dopo che l'aggiudicazione è passata in giudicato.⁷⁵

² La messa in esercizio deve essere notificata all'organo d'esecuzione al più tardi tre mesi dalla messa in esercizio.

³ La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 4.2.

⁶⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

⁷⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

⁷¹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

⁷² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

⁷³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

⁷⁴ Abrogata dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

⁷⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

⁴ Se per ragioni non imputabili al richiedente il termine per la messa in esercizio non può essere rispettato, l'organo d'esecuzione può prorogarlo su richiesta. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine.

Art. 46e Ammontare definitivo della remunerazione unica

¹ L'ammontare definitivo della remunerazione unica è calcolato sulla base dei dati autenticati dell'impianto nell'ambito delle garanzie di origine e dell'offerta presentata.

² Se la potenza dell'impianto è superiore a quanto indicato nell'offerta, la remunerazione unica è versata solamente per la potenza indicata nell'offerta.

³ Se la potenza dell'impianto è inferiore a quanto indicato nell'offerta, la remunerazione unica è versata solamente per la potenza effettivamente installata.⁷⁶

Art. 46f⁷⁷ Revoca dell'aggiudicazione

L'organo d'esecuzione revoca l'aggiudicazione se:

- a. dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto;
- b. la messa in esercizio non avviene entro il termine stabilito;
- c. l'ubicazione dell'impianto non corrisponde all'ubicazione indicata nell'offerta.

Art. 46g⁷⁸ Versamento della remunerazione unica

La remunerazione unica viene versata al più tardi tre mesi dalla ricezione della notifica completa di messa in esercizio.

Art. 46h Pubblicazione relativa alle aste

In merito alle aste per la remunerazione unica l'organo d'esecuzione pubblica i seguenti dati:

- a. il termine di presentazione delle offerte;
- b. il meccanismo dei prezzi;
- c. il numero di offerte pervenute;
- d. il quantitativo offerto in kW pervenuto;
- e. il numero delle aggiudicazioni;
- f. il numero di offerte escluse;
- g. il quantitativo offerto in kW delle offerte escluse;

⁷⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

⁷⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

⁷⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

- h. il valore massimo ammissibile dell'offerta in franchi per kW;
- i.⁷⁹ il valore dell'offerta più bassa e il valore dell'offerta più alta, in franchi per kW;
- j.⁸⁰ il valore di aggiudicazione medio ponderato in rapporto al quantitativo, in franchi per kW;
- k.⁸¹ il valore dell'offerta più bassa e il valore dell'offerta più alta che hanno ottenuto un'aggiudicazione, in franchi per kW;
- l.⁸² la potenza più bassa e la potenza più alta proposte nelle offerte, in kW;
- m.⁸³ la potenza più bassa e la potenza più alta proposte nelle offerte che hanno ottenuto un'aggiudicazione, in kW;
- n.⁸⁴ la potenza media che ha ottenuto un'aggiudicazione, in kW.

Sezione 6:⁸⁵

Procedura di domanda per gli impianti di cui all'articolo 71a LEn

Art. 46i Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento di una remunerazione unica per gli impianti di cui all'articolo 71a LEn deve essere presentata all'UFE.

² Può essere presentata soltanto quando il progetto dispone di un'autorizzazione edilizia passata in giudicato.

³ Deve contenere tutte le indicazioni e i documenti secondo l'allegato 2.1 numero 5.1 nonché un calcolo della redditività.

⁴ Il calcolo della redditività deve essere effettuato sulla base delle disposizioni per il calcolo dei costi scoperti secondo l'allegato 4.

Art. 46j Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto di cui all'articolo 71a capoverso 2 LEn e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l'UFE garantisce la remunerazione unica con una decisione di principio e:

⁷⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

⁸⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

⁸¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

⁸² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

⁸³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

⁸⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

⁸⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 144).

- a. calcola il presumibile ammontare della remunerazione unica al momento in cui è data la garanzia di principio pari ai costi scoperti attesi;
- b. stabilisce l'importo massimo, che non deve superare la remunerazione unica pari al 60 per cento dei costi d'investimento presumibilmente computabili;
- c. stabilisce, sulla base delle lettere a e b, il piano di pagamento di cui all'articolo 46*q*.

Art. 46*k* Immissione parziale di elettricità e termine di messa in esercizio

¹ Con la potenza della parte dell'impianto messa in esercizio e allacciata alla rete elettrica entro il 31 dicembre 2025 deve essere possibile raggiungere una produzione annua di almeno il 10 per cento della produzione attesa dell'intero impianto previsto o almeno 10 GWh di energia elettrica all'anno.⁸⁶

² La messa in esercizio completa deve avvenire entro il 31 dicembre 2030.

³ Se entro il 31 dicembre 2030 può essere messa in esercizio solo una parte dell'impianto originariamente previsto, la remunerazione unica viene calcolata e concessa in proporzione alla parte messa in esercizio fino a quel momento, nella misura in cui tale parte soddisfa i requisiti di cui all'articolo 71*a* capoverso 2 LEn.

Art. 46*l* Notifica di messa in esercizio

¹ Dopo la messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di messa in esercizio.

² Se entro il 31 dicembre 2030 è stata messa in esercizio solo una parte dell'impianto originariamente previsto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata per tale parte.

³ La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 5.2.

Art. 46*m* Notifica di conclusione dei lavori

¹ Al più tardi un anno dopo la messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori.

² La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
- b. un elenco dei costi d'investimento computabili e non computabili.

³ Se entro il 31 dicembre 2030 è stata messa in esercizio solo una parte dell'impianto originariamente previsto, entro il 31 dicembre 2031 deve essere presentata la notifica di conclusione dei lavori per tale parte dell'impianto.

⁸⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Art. 46n Proroga del termine per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori

Su richiesta del richiedente, l'UFE può prorogare il termine per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori, se:

- a. il termine non può essere rispettato per ragioni non imputabili al richiedente;
e
- b. la richiesta viene presentata prima della scadenza del termine.

Art. 46o Notifica della produzione netta e della produzione invernale

¹ Dopo il terzo anno completo di esercizio occorre notificare all'UFE la produzione netta annua dell'impianto dalla messa in esercizio completa, nonché la produzione di elettricità nel semestre invernale (1° ottobre - 31 marzo) per kW di potenza installata.

² I dati relativi alla produzione netta indicano separatamente il consumo proprio e la produzione eccedente.

³ Se entro il 31 dicembre 2030 è stata messa in esercizio solo una parte dell'impianto originariamente previsto, i dati da notificare si devono riferire solo a tale parte dell'impianto.

Art. 46p Determinazione definitiva della remunerazione unica

¹ Se i requisiti per il diritto di cui all'articolo 71a capoverso 2 LEne sussistono ancora al momento della notifica della produzione netta, l'UFE fissa definitivamente la remunerazione unica sull'importo più basso dei seguenti valori:

- a. ammontare dei costi scoperti definitivi (cpv. 2);
- b. 60 per cento dei costi d'investimento presumibilmente computabili (art. 46j lett. b); o
- c. 60 per cento dei costi d'investimento computabili definitivi.

² I costi scoperti definitivi vengono calcolati sulla base dei costi d'investimento computabili definitivi e della produzione netta media annua notificata, sulla base del tasso d'interesse calcolatorio e dello scenario dei prezzi che vigevano al momento in cui è stata data la garanzia di principio.

Art. 46p^{bis} 87 Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto

¹ Se al momento della notifica della produzione netta i requisiti per il diritto di cui all'articolo 71a capoverso 2 LEne non sono soddisfatti, la garanzia di principio è revocata.

² Se per il mancato rispetto dei requisiti per il diritto vi sono ragioni non imputabili al gestore, su richiesta l'UFE può adeguare il periodo di riferimento di cui all'articolo 46o capoverso 1 per la determinazione della produzione netta.

⁸⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

³ Se i requisiti per il diritto non sono rispettati nonostante l'adeguamento del periodo di riferimento, la garanzia di principio è revocata.

Art. 46q Versamento scaglionato della remunerazione unica

¹ La remunerazione unica di cui all'articolo 71a capoverso 4 LEna può essere versata in più tranches.

² L'UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranches e l'ammontare dei contributi da versare per tranches nella garanzia di principio di cui all'articolo 46j (piano di pagamento).

³ L'ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva della remunerazione unica. Fino a quel momento può essere versato al massimo l'80 per cento dell'ammontare previsto della remunerazione unica calcolato nella garanzia di principio di cui all'articolo 46j.

Sezione 7:⁸⁸ Criteri di calcolo

Art. 46r Costi d'investimento computabili

Sono computabili i costi d'investimento di cui all'articolo 61 capoversi 1–3.

Art. 46s Costi non computabili

Non sono computabili in particolare i costi:

- a. per l'acquisizione di proprietà fondiaria;
- b. per procedure e rappresentanza legale in relazione a opposizioni e ricorsi.

Art. 46t Calcolo dei costi scoperti

¹ I costi scoperti si calcolano secondo l'allegato 4.

² L'UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei costi scoperti.

⁸⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 144).

Capitolo 5: Contributo d'investimento per gli impianti idroelettrici

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 47⁸⁹ Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento

L'articolo 30b^{bis} stabilisce se l'ampliamento o il rinnovamento di un impianto idroelettrico è considerevole.

Art. 48⁹⁰ Aliquote

¹ Per i nuovi impianti e gli ampliamenti considerevoli il contributo d'investimento ammonta al 50 per cento dei costi d'investimento computabili.

² Nei seguenti casi il contributo d'investimento è pari al 60 per cento dei costi d'investimento computabili:

- a. nuovi impianti e ampliamenti considerevoli che soddisfano uno dei criteri di rilevanza di cui all'articolo 30b^{bis} capoverso 1 lettere a–c ed e, purché almeno il 50 per cento dell'ulteriore produzione sia generato nel semestre invernale e tale produzione invernale sia pari ad almeno 5 GWh;
- b. ampliamenti considerevoli che soddisfano il criterio di rilevanza dell'articolo 30b^{bis} capoverso 1 lettera d.⁹¹

³ Per i rinnovamenti considerevoli il contributo d'investimento ammonta:

- a. al 40 per cento dei costi d'investimento computabili per gli impianti con potenza inferiore a 1 MW;
- b. al 20 per cento dei costi d'investimento computabili per gli impianti con potenza superiore a 10 MW.

⁴ Per gli impianti con una potenza da 1 a 10 MW le aliquote di cui al capoverso 3 sono ridotte in chiave lineare.

⁵ Per gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli è determinante la potenza dopo l'ampliamento o il rinnovamento.

⁶ Negli impianti idroelettrici sul confine il contributo d'investimento calcolato viene ridotto della quota non appartenente alla sovranità svizzera

⁸⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

⁹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

⁹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 383).

Sezione 2:**Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza massima di 10 MW e lista d'attesa****Art. 49** Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto con il quale s'intende costruire, ampliare o rinnovare in misura considerevole un impianto idroelettrico con una potenza massima di 10 MW è la data di presentazione della domanda.⁹²

² Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d'investimento.

Art. 50 Lista d'attesa

¹ Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

² L'UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.

³ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

Sezione 3:**Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza superiore ai 10 MW****Art. 51⁹³** Risorse disponibili e giorni di riferimento

¹ Le risorse che possono essere utilizzate per i contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore ai 10 MW (art. 36 cpv. 2 OEn⁹⁴) vengono attribuite ogni due anni. Il biennio inizia il 1° gennaio dell'anno in cui cade il giorno di riferimento.

² Le domande devono essere presentate entro un giorno di riferimento che ricorre a cadenza biennale. I giorni di riferimento sono il 30 giugno di ogni anno civile pari, l'ultima volta il 30 giugno 2034.

³ Se tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione e in seguito rimangono ancora disponibili risorse sufficienti, anche le domande presentate successivamente possono essere prese in considerazione fino a quando le risorse previste per tale biennio sono esaurite.

⁹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

⁹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

⁹⁴ RS 730.01

Art. 52 Ordine di presa in considerazione

¹ Se non tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento che presentano la produzione supplementare maggiore rapportata al contributo d'investimento. Nel caso di progetti che, a seguito di misure costruttive, possono permettere di accumulare una quantità di energia aggiuntiva, quest'ultima è addizionata alla produzione supplementare.⁹⁵

² Vengono prese in considerazione tutte le domande che possono essere finanziate integralmente con le risorse disponibili per il biennio.

³ Se in seguito rimangono ancora a disposizione risorse pari ad almeno il 50 per cento del contributo d'investimento da accordare al progetto per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento che segue nell'ordine di presa in considerazione, viene preso in considerazione anche tale progetto. Le risorse disponibili nel giorno di riferimento successivo si riducono dell'importo necessario per tale progetto.

⁴ Se le risorse restanti sono inferiori al 50 per cento, non vengono prese in considerazione ulteriori domande e le risorse rimanenti vengono computate nelle risorse disponibili per il biennio successivo.

⁵ Se tutte le domande per l'ottenimento di un contributo d'investimento per impianti nuovi e ampliamenti presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione e in seguito rimangono disponibili risorse sufficienti, vengono presi in considerazione i progetti per la realizzazione di rinnovamenti. Vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presentano la produzione supplementare maggiore rapportata alle risorse da versare in qualità di contributo d'investimento.

⁶ Le domande per gli impianti che non possono essere prese in considerazione vengono sottoposte a una nuova valutazione di volta in volta nei giorni di riferimento successivi insieme alle nuove domande secondo i capoversi 1–5.

⁷ Le risorse inutilizzate riservate per un progetto vengono impiegate a mano a mano per la presa in considerazione di progetti secondo l'ordine sancito nei capoversi 1–5.

Sezione 4: Procedura di domanda**Art. 53** Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento deve essere presentata all'UFE.

² Essa può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

³ Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.2.

⁹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).

Art. 54 Garanzia di principio

Se dall'esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l'UFE accorda il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

- a.⁹⁶ l'ammontare del contributo d'investimento in per cento dei costi d'investimento;
- b. l'importo massimo che il contributo d'investimento non deve eccedere;
- c. entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;
- d. il piano di pagamento secondo l'articolo 60;
- e. il termine entro il quale l'impianto deve essere messo in esercizio.

Art. 55⁹⁷ Notifica di messa in esercizio

L'obbligo di presentare una notifica di messa in esercizio è disciplinato dall'articolo 30^b^{decies} capoversi 1 e 2.

Art. 56 Notifica della conclusione dei lavori

¹ Al più tardi un anno dalla messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori.

² La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
- b. un elenco dei costi d'investimento computabili e non computabili.

Art. 57 Proroga dei termini

Su richiesta del richiedente, l'UFE può prorogare i termini per la messa in esercizio e per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori, se:

- a. il termine non può essere rispettato per ragioni non imputabili al richiedente;
e
- b. la richiesta viene presentata prima della scadenza del termine.

Art. 58 Notifica della produzione netta

Dopo il quinto anno d'esercizio intero occorre notificare all'UFE la produzione netta annuale a partire dalla messa in esercizio.

⁹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

⁹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 59⁹⁸ Determinazione definitiva del contributo d'investimento

Se al momento della notifica della produzione netta sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l'UFE determina l'ammontare definitivo del contributo d'investimento sulla base dei costi d'investimento effettivamente sostenuti.

Art. 60 Versamento scaglionato del contributo d'investimento

¹ Il contributo d'investimento è versato in più tranches.

² L'UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranches e l'ammontare dei contributi da versare per tranches nella garanzia di principio di cui all'articolo 54 (piano di pagamento).

³ La prima tranche non può essere versata prima dell'inizio dei lavori. Se in virtù dell'articolo 32 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio di cui all'articolo 54.

⁴ L'ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d'investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l'80 per cento dell'importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all'articolo 54.

Sezione 5: Criteri di calcolo**Art. 61** Costi d'investimento computabili

¹ Per il calcolo del contributo d'investimento sono computabili in particolare i costi di costruzione, di pianificazione e di direzione dei lavori nonché i costi delle prestazioni proprie del gestore, se:

- a. sono generati in diretto rapporto con gli elementi dell'impianto necessari alla produzione di elettricità e vengono dichiarati;
- b. sono direttamente necessari all'aumento e al mantenimento della produzione di elettricità;
- c. sono adeguati; e
- d. le relative attività sono eseguite in modo efficiente.

² I costi di pianificazione e di gestione dei lavori sono computati al massimo fino all'ammontare del 15 per cento dei costi di costruzione computabili.

³ I costi delle prestazioni proprie del gestore come le prestazioni di pianificazione o di direzione dei lavori sono computabili soltanto se sono usuali e possono essere comprovati mediante un rapporto di lavoro dettagliato.

⁹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

⁴ Se durante il periodo di concessione vengono effettuati investimenti per il rinnovamento, l'ampliamento o la sostituzione di un impianto esistente e il periodo di concessione restante dell'impianto è inferiore al periodo di utilizzazione medio ponderato in base all'investimento delle parti dell'impianto determinanti, si considerano i costi d'investimento computabili nel rapporto tra il periodo di concessione restante e il periodo di utilizzazione ponderato in base all'investimento a un tasso di sconto annuo pari al tasso d'interesse calcolatorio. Ciò non vale in caso di accordo per un indennizzo sul valore residuo che tenga adeguatamente conto di un eventuale contributo d'investimento.⁹⁹

Art. 62¹⁰⁰ Costi non computabili

¹ Non sono computabili in particolare i costi:

- a. inerenti a parti dell'impianto che servono al pompaggio-turbinaggio;
- b.¹⁰¹ remunerati in altro modo, segnatamente i costi per le misure di cui all'articolo 83a LPAc¹⁰² e all'articolo 10 LFSP¹⁰³;
- c.¹⁰⁴ per gli elementi d'impianto seguenti, per i quali non è stata concessa alcuna garanzia di principio o alcuna autorizzazione di inizio anticipato dei lavori ai sensi dell'articolo 32:
 1. elementi di impianti accessori destinati primariamente all'utilizzazione principale,
 2. elementi di impianti accessori non destinati all'utilizzazione principale, realizzati contemporaneamente agli elementi destinati all'utilizzazione principale e destinati alla produzione di elettricità.

² Se una parte dell'impianto non serve esclusivamente al pompaggio-turbinaggio, non sono computabili solamente i costi inerenti al pompaggio-turbinaggio.

Art. 63¹⁰⁵ Calcolo dei costi scoperti e del contributo d'investimento nel singolo caso

¹ Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. b^{bis} LEne), conformemente all'allegato 4 occorre calcolare se vi sono costi scoperti.

² Se il contributo d'investimento supera i costi scoperti, esso è ridotto di conseguenza.

⁹⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 771).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU **2019** 923).

¹⁰¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 mag. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 275).

¹⁰² RS **814.20**

¹⁰³ RS **923.0**

¹⁰⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 771).

³ Il richiedente deve presentare all'UFE il calcolo attuale della redditività aziendale per il progetto.¹⁰⁶

Art. 64 a 66¹⁰⁷

Capitolo 6: Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa

Sezione 1: Requisiti per il diritto

Art. 67¹⁰⁸

Art. 68¹⁰⁹ Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento

¹ L'articolo 30^{ter} stabilisce se l'ampliamento o il rinnovamento di un impianto di produzione di biogas o di una centrale elettrica a legna è considerevole.

² L'ampliamento di un altro impianto a biomassa è considerato considerevole quando mediante misure costruttive la produzione di elettricità annua rapportata alla media degli ultimi cinque anni d'esercizio completi prima della messa in esercizio dell'ampliamento viene aumentata almeno del 25 per cento.

³ Il rinnovamento di un altro impianto a biomassa è considerato considerevole quando i costi d'investimento computabili del rinnovamento raggiungono almeno i seguenti importi:

- a. 15 milioni di franchi negli IIR e nei forni per l'incenerimento di fanghi;
- b. 250 000 franchi negli impianti a gas di depurazione a partire da 50 000 abitanti-equivalenti;
- c. 100 000 franchi negli impianti a gas di depurazione fino a 50 000 abitanti-equivalenti e negli impianti a gas di discarica.

Art. 69 Requisiti energetici minimi

¹ I requisiti energetici minimi sono determinati nell'allegato 2.3.

² In caso di rinnovamenti considerevoli, dopo il rinnovamento l'impianto deve produrre almeno la stessa quantità di elettricità di prima del rinnovamento.

¹⁰⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

¹⁰⁷ Abrogati dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

¹⁰⁸ Abrogato dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Sezione 2:¹¹⁰ Contributo d'investimento

Art. 70¹¹¹ Aliquote

¹ Il contributo d'investimento per gli IIR nonché per i forni per l'incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica è determinato nel singolo caso e ammonta al 20 per cento dei costi d'investimento computabili.

² Il contributo d'investimento per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione è determinato secondo il principio dell'impianto di riferimento sulla base delle aliquote di cui all'allegato 2.3.

Art. 71¹¹² Contributo massimo

Il contributo d'investimento non deve eccedere i seguenti importi:

- a. 12 milioni di franchi per gli impianti di produzione di biogas;
- b. 8 milioni di franchi per le centrali elettriche a legna;
- c. 6 milioni di franchi per gli IIR e i forni per l'incenerimento di fanghi;
- d. 1 milione di franchi per gli impianti a gas di depurazione e gli impianti a gas di discarica.

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 72 Ordine di presa in considerazione

¹ È rilevante ai fini della presa in considerazione di un progetto la data di presentazione della domanda.

² Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presentano la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d'investimento.

Art. 73 Lista d'attesa

¹ Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

² L'UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.

³ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

¹¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

¹¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

¹¹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Sezione 4:

Procedura di domanda per gli IIR nonché per i forni per l'incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica¹¹³

Art. 74 Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento deve essere presentata all'UFE.

² Essa può essere presentata soltanto quando sussiste la licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

³ Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.3.

Art. 75 Garanzia di principio

Se dall'esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l'UFE accorda il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

- a.¹¹⁴ l'ammontare del contributo d'investimento in per cento dei costi d'investimento computabili;
- b. l'importo massimo che il contributo d'investimento non deve eccedere;
- c. entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;
- d. il piano di pagamento secondo l'articolo 80;
- e. il termine entro il quale l'impianto deve essere messo in esercizio.

Art. 76 Notifica di messa in esercizio

L'obbligo di presentare una notifica di messa in esercizio è retto per analogia dall'articolo 55.

Art. 77 Notifica della conclusione dei lavori

¹ Al più tardi due anni dopo la messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori.

² La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
- b. un elenco dei costi d'investimento computabili e non computabili;
- c. la notifica della produzione netta del primo anno d'esercizio completo.

¹¹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

¹¹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 771).

Art. 78 Proroga dei termini

La proroga dei termini per la messa in esercizio e la presentazione della notifica di conclusione dei lavori è retta per analogia dall'articolo 57.

Art. 79¹¹⁵ Determinazione definitiva del contributo d'investimento

Se al momento della notifica della conclusione dei lavori sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l'UFE determina l'ammontare definitivo del contributo d'investimento sulla base dei costi d'investimento effettivamente sostenuti.

Art. 80 Versamento scaglionato del contributo d'investimento

¹ Il contributo d'investimento è versato in più tranches.

² L'UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranches e l'ammontare dei contributi da versare per tranches nella garanzia di principio di cui all'articolo 75 (piano di pagamento).

³ La prima tranche non può essere versata prima dell'inizio dei lavori. Se in virtù dell'articolo 32 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio secondo l'articolo 75.

⁴ L'ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d'investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l'80 per cento dell'importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all'articolo 75.

Sezione 4a:¹¹⁶**Procedura di domanda per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione****Art. 80a** Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento deve essere presentata all'organo d'esecuzione.

² Essa può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

³ Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.3.

¹¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

¹¹⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Art. 80b Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l'organo d'esecuzione garantisce il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

- a. l'ammontare presunto del contributo d'investimento sulla base della potenza dell'impianto prevista, sulla base delle aliquote di cui all'allegato 2.3 e tenendo conto dei contributi massimi di cui all'articolo 71;
- b. la quota presunta di potenza dell'impianto per la quale è accordato un contributo d'investimento;
- c. l'importo massimo che il contributo d'investimento non deve eccedere; esso corrisponde all'importo determinato secondo la lettera a.

Art. 80c Termine, proroga e notifica di messa in esercizio

¹ L'impianto, l'ampliamento considerevole o il rinnovamento considerevole deve essere messo in esercizio entro tre anni dalla comunicazione della decisione di cui all'articolo 80b.

² La proroga del termine e la notifica di messa in esercizio sono disciplinate dall'articolo 30^{decies} capoversi 2–4.

Art. 80d Notifica della conclusione dei lavori

¹ Al più tardi quattro anni dalla messa in esercizio occorre presentare all'organo d'esecuzione una notifica di conclusione dei lavori.

² La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
- b. per i rinnovamenti: un elenco dei costi d'investimento computabili e non computabili sulla base degli elementi costituenti dell'impianto elencati nell'allegato 2.3;
- c. la potenza installata; e
- d. la produzione netta di due anni d'esercizio completi.

³ Se il richiedente non è in grado di rispettare il termine per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l'organo d'esecuzione può prorogare il termine. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine.

Art. 80e Determinazione definitiva del contributo d'investimento

Se al momento della notifica della conclusione dei lavori sussistono ancora i requisiti per il diritto, l'organo d'esecuzione determina l'ammontare definitivo del contributo d'investimento tenendo conto dell'importo massimo stabilito nella garanzia di cui all'articolo 80b secondo le disposizioni dell'articolo 85.

Art. 80^f Versamento scaglionato del contributo d'investimento

Il contributo d'investimento è versato in tre tranches:

- a. il 40 per cento dell'importo massimo secondo l'articolo 80*b* lettera c: all'inizio dei lavori;
- b. il 30 per cento dell'importo massimo secondo l'articolo 80*b* lettera c: dopo la presentazione della notifica di messa in esercizio;
- c. la differenza tra la somma degli importi di cui alle lettere a e b e il contributo d'investimento definitivo: dopo il passaggio in giudicato della determinazione definitiva del contributo d'investimento.

Sezione 5:**Criteri di calcolo per gli IIR nonché per i forni per l'incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica¹¹⁷****Art. 81¹¹⁸** Costi d'investimento computabili

Sono computabili i costi d'investimento di cui all'articolo 61.

Art. 82 Costi non computabili

Non sono computabili in particolare i costi:

- a.¹¹⁹ ...
- b. per gli elementi d'impianto destinati al trattamento termico dei rifiuti;
- c. per gli elementi d'impianto destinati al trattamento delle acque reflue;
- d. per gli elementi d'impianto destinati alla preparazione di combustibile o all'esercizio di una rete di teleriscaldamento.

Art. 83¹²⁰ Calcolo dei costi scoperti e del contributo d'investimento nel singolo caso

¹ Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. bbis LEn), conformemente all'allegato 4 occorre calcolare se vi sono costi scoperti.

² Se il contributo d'investimento supera i costi scoperti, esso è ridotto di conseguenza.

¹¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

¹¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 771).

¹¹⁹ Abrogata dalla cifra II dell'O del 27 feb. 2019, con effetto dal 1° apr. 2019 (RU **2019** 923).

¹²⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 771).

³ L'UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei costi scoperti.¹²¹

Sezione 5a:

Criteri di calcolo per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione¹²²

Art. 84¹²³ Quota di potenza dell'impianto per la quale è accordato un contributo d'investimento in caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli

In caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, la quota di potenza dell'impianto dopo l'ampliamento o il rinnovamento per la quale è accordato un contributo d'investimento è determinata come segue:

- a. in caso di ampliamenti considerevoli: dal rapporto tra l'aumento della potenza atteso a seguito dell'ampliamento e la potenza complessiva dopo l'ampliamento;
- b. in caso di rinnovamenti considerevoli: dal rapporto tra i costi di investimento computabili sostenuti per il rinnovamento e i costi di investimento per un nuovo impianto di riferimento.

Art. 85¹²⁴ Calcolo del contributo d'investimento

¹ Il contributo d'investimento si calcola nel modo seguente:

- a. per i nuovi impianti: per kW di potenza;
- b. per gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli: per kW della quota di potenza calcolata secondo l'articolo 84 in seguito all'ampliamento o al rinnovamento.

² Le aliquote sono fissate nell'allegato 2.3 numero 7.

³ Per ampliamenti e rinnovamenti considerevoli l'aliquota è pari al 75 per cento delle aliquote di cui all'allegato 2.3 numero 7.

⁴ Se il contributo d'investimento calcolato secondo i capoversi precedenti in caso di ampliamento considerevole di un impianto di produzione di biogas o di una centrale elettrica a legna supera il 60 per cento dei costi effettivamente sostenuti e computabili, il contributo d'investimento viene ridotto al 60 per cento.

¹²¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

¹²² Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

¹²³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

¹²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

⁵ Per gli impianti di produzione di biogas e a gas di depurazione è determinante la potenza equivalente.

Art. 86-87¹²⁵

Capitolo 6a:¹²⁶ **Contributo d'investimento per gli impianti eolici**

Sezione 1: Aliquota

Art. 87a¹²⁷

¹ Il contributo d'investimento per gli impianti eolici è determinato secondo il principio dell'impianto di riferimento.

² Le aliquote per categoria sono fissate nell'allegato 2.4.

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 87b Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda è la data di presentazione.

² Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d'investimento.

Art. 87c Lista d'attesa

¹ Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

² L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito in una lista d'attesa.¹²⁸

³ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti sono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

¹²⁵ Abrogati dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

¹²⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

¹²⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

¹²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

Sezione 3: Procedura di domanda

Art. 87^d Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento deve essere presentata all'organo d'esecuzione.¹²⁹

² Essa può essere presentata soltanto quando sono disponibili i risultati di misurazioni del vento per l'ubicazione di un nuovo impianto o i dati d'esercizio di impianti eolici esistenti e una perizia sul rendimento energetico nell'ubicazione dell'impianto eolico. Le misurazioni e la perizia sul rendimento devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato 2.4.

³ La domanda deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.4.

Art. 87^{e130} Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l'organo d'esecuzione garantisce il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

- a. l'ammontare presunto del contributo d'investimento sulla base della potenza dell'impianto prevista;
- b. l'importo massimo che il contributo d'investimento non deve eccedere; esso corrisponde all'importo determinato secondo la lettera a.

Art. 87^{f131} Notifica dello stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio, proroga del termine e obbligo di notifica

¹ In seguito alla comunicazione della decisione di cui all'articolo 87^e, il richiedente deve presentare una notifica dello stato di avanzamento del progetto e mettere in esercizio l'impianto.

² I termini, la notifica dello stato di avanzamento del progetto, la messa in esercizio, la proroga del termine e l'obbligo di notifica sono disciplinati dall'articolo 30^{d/septies}.

Art. 87^{g132} Aggiornamento della garanzia di principio

¹ Dopo la presentazione della notifica dello stato di avanzamento del progetto, l'ammontare presunto del contributo d'investimento e l'importo massimo che sono stati fissati nella garanzia di principio vengono rideterminati sulla base della potenza dell'impianto prevista in base alla licenza di costruzione passata in giudicato.

¹²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

¹³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

¹³¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

¹³² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

² Gli importi che sono stati fissati nella garanzia di principio non possono essere superati.

Art. 87^h¹³³

Art. 87ⁱ¹³⁴ Determinazione definitiva del contributo d'investimento

Se al momento della notifica di messa in esercizio sussistono ancora i requisiti per il diritto, l'organo d'esecuzione determina l'ammontare definitivo del contributo d'investimento sulla base della potenza dell'impianto effettivamente installata.

Art. 87^j¹³⁵ Versamento scaglionato del contributo d'investimento

Il contributo d'investimento è versato in due tranches:

- a. il 50 per cento dell'importo massimo aggiornato secondo l'articolo 87g; all'inizio dei lavori;
- b. la differenza tra l'importo di cui alla lettera a e il contributo d'investimento definitivo: dopo il passaggio in giudicato della determinazione definitiva del contributo d'investimento.

Sezione 4:¹³⁶ **Calcolo del contributo d'investimento**

Art. 87^k Costi d'investimento computabili

Il contributo d'investimento è calcolato sulla base della categoria, della potenza dell'impianto e delle aliquote fissate nell'allegato 2.4.

Art. 87^l e 87^m

Abrogati

¹³³ Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 mag. 2025, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 383).

¹³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

¹³⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

¹³⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

Capitolo 6b:¹³⁷**Contributi d'investimento per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici e per nuovi impianti geotermici****Sezione 1: Requisiti per il diritto e aliquote****Art. 87n** Requisiti per il diritto

¹ Un contributo d'investimento per lo sfruttamento di un serbatoio geotermico può essere accordato soltanto se nell'area in questione è stata effettuata una prospezione ed è disponibile un rapporto sulla prospezione relativo alla probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.

² Un contributo d'investimento per la costruzione di un impianto geotermico può essere accordato soltanto se nell'area in questione è stato effettuato uno sfruttamento ed è disponibile un rapporto sullo sfruttamento relativo alla produzione prevista del serbatoio geotermico.

Art. 87o Aliquote

¹ Il contributo d'investimento per la prospezione, lo sfruttamento e la costruzione di un impianto ammonta al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

² Il contributo d'investimento per una prospezione o uno sfruttamento può essere ridotto in particolare se i rischi geologici sono bassi oppure se il tenore tecnico, qualitativo o innovativo della domanda è basso.

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa**Art. 87p** Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda è la data di presentazione.

² Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d'investimento.

Art. 87q Lista d'attesa

¹ Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

² L'UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito in una lista d'attesa.

¹³⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

³ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE considera i progetti più avanzati. Se più progetti hanno lo stesso livello d'avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico.

Sezione 3: Procedura di domanda

Art. 87r Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento deve essere presentata all'UFE.

² La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento per la prospezione o lo sfruttamento può essere presentata soltanto se le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e il finanziamento del progetto è garantito.

³ La domanda di un contributo d'investimento per un impianto geotermico può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione o una concessione passata in giudicato.

⁴ Una domanda di cui al capoverso 2 o 3 deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.5 o 2.6.

Art. 87s Gruppo di esperti per i progetti di prospezione e sfruttamento

¹ Per l'esame delle domande di contributi d'investimento per una prospezione o uno sfruttamento l'UFE incarica un gruppo indipendente dal progetto composto di un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.

² Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all'UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell'adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.

Art. 87t Contratto e garanzia di principio

¹ Se sono soddisfatti i requisiti per il diritto secondo l'allegato 2.5 per un contributo d'investimento per una prospezione o uno sfruttamento e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, la Confederazione conclude con il richiedente un contratto di diritto amministrativo.

² Se sono soddisfatti i requisiti per il diritto secondo l'allegato 2.6 per la costruzione di un impianto geotermico e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l'UFE accorda il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

- a. l'ammontare del contributo d'investimento in per cento dei costi d'investimento computabili;
- b. l'importo massimo che il contributo d'investimento non deve eccedere;

- c. entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;
- d. il piano di pagamento secondo l'articolo 87z;
- e. il termine entro il quale l'impianto deve essere messo in esercizio;
- f. i parametri dei dati rilevanti ai fini della produzione oggetto della notifica di cui all'articolo 87w lettera d.

Art. 87u Rapporto finale della prospezione o dello sfruttamento

Dopo la conclusione di una prospezione o di uno sfruttamento deve essere presentato all'UFE un rapporto finale. Il contenuto del rapporto è disciplinato nel contratto di cui all'articolo 87i capoverso 1.

Art. 87v Notifica di messa in esercizio per gli impianti geotermici

¹ Dopo la messa in esercizio dell'impianto geotermico occorre presentare all'UFE una notifica di messa in esercizio.

² La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. la data di messa in esercizio;
- b. il verbale di collaudo;
- c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda.

Art. 87w Notifica di conclusione dei lavori per gli impianti geotermici

¹ Al più tardi sei anni dalla messa in esercizio dell'impianto geotermico occorre presentare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori.

² La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
- b. un elenco dei costi d'investimento computabili e non computabili;
- c. l'indicazione della produzione netta dei primi cinque anni d'esercizio;
- d. tutti i dati rilevanti ai fini della produzione a partire dalla messa in esercizio.

Art. 87x Proroga dei termini

Su richiesta del richiedente, l'UFE può prorogare i termini per la messa in esercizio e per la presentazione del rapporto finale o della notifica di conclusione dei lavori, se:

- a. il termine non può essere rispettato per ragioni non imputabili al richiedente;
e
- b. la richiesta viene presentata prima della scadenza del termine.

Art. 87y Determinazione definitiva del contributo d'investimento
per gli impianti geotermici

Se al momento della notifica della conclusione dei lavori sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l'UFE determina l'ammontare definitivo del contributo d'investimento sulla base dei costi d'investimento effettivamente sostenuti.

Art. 87z Versamento scaglionato del contributo d'investimento

¹ Il contributo d'investimento è versato in più tranches.

² L'UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranches e l'ammontare dei contributi da versare per tranches nel contratto (art. 87t cpv. 1) o nella garanzia di principio (art. 87t cpv. 2).

³ La prima tranche non può essere versata prima dell'inizio dei lavori. Se in virtù dell'articolo 32 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio secondo l'articolo 87t capoverso 2.

⁴ L'ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d'investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l'80 per cento dell'importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all'articolo 87t capoverso 2.

Sezione 4: Criteri di calcolo

Art. 87z^{bis} Costi d'investimento computabili

¹ Per il calcolo dei contributi d'investimento per la prospezione e lo sfruttamento sono computabili solamente i costi d'investimento effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata del progetto. Si applica altresì per analogia l'articolo 61.

² Per i costi computabili degli impianti geotermici si applica l'articolo 61.

Art. 87z^{ter} Calcolo dei costi scoperti e del contributo d'investimento
nel singolo caso

¹ Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. b^{bis} L'Ene), conformemente all'allegato 4 occorre calcolare se vi sono costi scoperti.

² Se il contributo d'investimento supera i costi scoperti, esso è ridotto proporzionalmente.

³ L'UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei costi scoperti.¹³⁸

¹³⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Capitolo 7:

Premio di mercato per l'elettricità proveniente dagli impianti idroelettrici di grandi dimensioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 88 Dettagli relativi al diritto

¹ Gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni con una potenza superiore ai 10 MW non danno diritto al premio di mercato soltanto se costituiscono un impianto singolo, bensì anche se consistono in un'unione di impianti, se in tale unione:

- a. tutti i singoli impianti sono collegati sul piano idraulico e ottimizzati nell'insieme; e
- b. i costi di produzione complessivi non sono coperti.

² Una tale unione di impianti a cui appartiene un impianto singolo inserito nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità dà diritto al premio di mercato soltanto se l'unione raggiunge la potenza superiore ai 10 MW anche senza l'impianto singolo in questione.

³ Il rischio dei costi di produzione non coperti non è assunto dall'impresa di approvvigionamento elettrico invece che dal proprietario (art. 30 cpv. 2 LEn) se la sua acquisizione dell'elettricità si basa su un contratto concluso dopo il 1° gennaio 2016 e a breve e medio termine. Il diritto al premio di mercato non passa all'impresa di approvvigionamento elettrico.

⁴ Per il passaggio del rischio e del diritto al premio di mercato nel rapporto tra gestori e proprietari, il capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 89¹³⁹ Ricavi

¹ Sotto il profilo del reddito vengono presi in considerazione i ricavi secondo le seguenti fonti e ipotesi:

- a. per il commercio di energia elettrica per il giorno seguente (mercato day-ahead): il ricavo viene determinato sulla base del prezzo di mercato; la base è il profilo percorso ogni ora con l'impianto pertinente o la somma dei profili in caso di unione di impianti; le coperture sul mercato a termine vengono prese in considerazione in conformità con l'allegato 6.1 numero 4.2.4; nel caso di un impianto del partner, il profilo determinato viene ripartito pro rata sui partner;
- b. per le prestazioni di servizio relative al sistema: il ricavo è determinato secondo l'allegato 6.1 numero 4.2.5, ma senza dedurre i costi di opportunità;
- c. per le garanzie di origine: il ricavo è determinato sulla base del prezzo delle garanzie di origine calcolato conformemente all'articolo 30^aquinquies capoversi 4 e 5.

¹³⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

- d. per la riserva invernale: il ricavo è determinato secondo l'allegato 6.1 numero 4.2.7.

² Per prezzo di mercato del mercato day-ahead si intende il prezzo orario sul mercato spot per la regione di prezzo svizzera convertito a un tasso di cambio mensile medio. Tale prezzo si applica anche all'elettricità negoziata fuori borsa.

³ Se a un'unione di impianti appartiene un impianto singolo inserito nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, per il suo ricavo è determinante la sua remunerazione per l'immissione di elettricità.

Art. 90 Costi di produzione e altri costi

¹ Per il calcolo dei costi di produzione vengono presi in considerazione i costi d'esercizio direttamente necessari per una produzione efficiente. Vengono considerati anche:¹⁴⁰

- a. i canoni per i diritti d'acqua;
- b. i ricavi minimi sulla base dell'elettricità da fornire all'ente pubblico a titolo gratuito o a un canone ridotto;
- c. le imposte dirette; le imposte sull'utile, tuttavia, soltanto se corrispondono a un utile effettivo ma non se sono dovute all'ente pubblico locale sulla scorta di un accordo e non vincolate all'utile;
- d.¹⁴¹ gli oneri per le prestazioni di servizio globali e la commercializzazione per un importo di:
 1. 0,40 ct./kWh per centrali ad acqua fluente,
 2. 0,55 ct./kWh per le centrali ad accumulazione, ad accumulazione con pompaggio e di pompaggio-turbinaggio.

² In qualità di costi di produzione sono altresì presi in considerazione i costi del capitale calcolatori. È determinante il tasso d'interesse calcolatorio secondo l'allegato 3. Gli ammortamenti vanno effettuati in linea di principio rispettando l'attuale prassi per l'impianto pertinente.¹⁴²

³ L'UFE determina in una direttiva i costi d'esercizio e del capitale computabili.

Sezione 2: Premio di mercato e servizio universale

Art. 91 Deduzione per il servizio universale

¹ Gli aventi diritto al premio di mercato incaricati di garantire il servizio universale devono includere per il calcolo della deduzione aritmetica per il servizio universale

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

¹⁴¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

¹⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

(art. 31 cpv. 1 LEn) l'intero loro potenziale di vendita nell'ambito del servizio universale.

² Al posto di tale deduzione, essi possono effettuare una deduzione rettificata per il servizio universale (art. 31 cpv. 2 LEn). Essi la generano riducendo la prima deduzione (cpv. 1) di altra elettricità derivante da energie rinnovabili che non è sostenuta né nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità né in altro modo. L'elettricità proveniente da impianti terzi può essere inserita nella quantità di energia oggetto di riduzione soltanto se:¹⁴³

- a. l'acquisizione si basa su contratti conclusi a medio o a lungo termine e sussiste la garanzia d'origine relativa a tale acquisizione; o
- b. l'elettricità è stata ritirata secondo l'articolo 15 LEn.

Art. 92 Ripartizione nel portafoglio tra premio di mercato e servizio universale

¹ Se il portafoglio di un avente diritto al premio di mercato comprende elettricità proveniente da più grandi impianti idroelettrici e i pertinenti costi di produzione non sono coperti, occorre supporre che l'avente diritto venda l'elettricità di ciascun impianto sul mercato e a titolo di servizio universale in parti uniformi per l'intero portafoglio. Il premio di mercato gli spetta per impianto per l'ammontare della quota che corrisponde alla quota attribuita al mercato (quota del premio di mercato).

² La quota del premio di mercato viene determinata come quoziente risultante dalle seguenti due grandezze:

- a. dalla differenza dell'intera elettricità contenuta nel portafoglio derivante dai grandi impianti idroelettrici e i cui costi di produzione non sono coperti e dalla deduzione applicata del servizio universale; e
- b. dall'elettricità contenuta nel portafoglio derivante dai grandi impianti idroelettrici e i cui costi di produzione non sono coperti.

³ Se l'avente diritto al premio di mercato ricaverebbe con il premio di mercato e le vendite di elettricità nel servizio universale per l'intero portafoglio un importo maggiore rispetto a quanto necessario alla copertura dei costi di produzione, il premio di mercato si riduce proporzionalmente.

Art. 93 Considerazione in chiave imprenditoriale nelle imprese di approvvigionamento elettrico

¹ In un'impresa di approvvigionamento elettrico con numerose unità autonome sul piano giuridico che sono competenti per settori come la produzione, la gestione della rete e il servizio universale, l'unità avente diritto al premio di mercato deve farsi computare il potenziale del servizio universale delle altre unità.

² Le unità autonome sul piano giuridico che costituiscono un settore di un'impresa di approvvigionamento elettrico possono vendere l'elettricità proveniente dai grandi impianti idroelettrici ai costi di produzione nell'ambito del servizio universale (art. 31

¹⁴³ La correzione del 28 dic. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 7783).

cpv. 3 LEn) anche quando non esse stesse bensì un'altra unità dell'impresa è autorizzata a beneficiare del premio di mercato. A chi non è vincolato in tale modo a un avente diritto al premio di mercato, ma per esempio soltanto in virtù dell'appartenenza al gruppo, non spetta tale diritto.

Sezione 3: Procedura di domanda e restituzione

Art. 94 Domanda

¹ Gli aventi diritto al premio di mercato presentano la propria domanda all'UFE entro il 31 maggio dell'anno che segue quello per il quale chiedono il premio di mercato.

² La domanda deve comprendere tutta l'elettricità nel portafoglio per cui si chiede il premio di mercato e indicare almeno:

- a. quanta elettricità proviene da quali impianti e a quale quota di produzione di un impianto corrisponde;
- b. i profili percorsi all'ora per ogni impianto;
- c. i costi computabili per impianto basati su un conto d'esercizio per l'anno idrologico o civile;
- d. la prassi di ammortamento degli ultimi cinque anni;
- e. nel caso di un impianto singolo inserito nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità: la quota di produzione all'unione degli impianti e la remunerazione per l'immissione in rete di elettricità;
- f. indicazioni relative alle misure tese a migliorare la situazione dei costi.

³ Nei casi con servizio universale, occorre inoltre indicare almeno:

- a. il potenziale di servizio universale;
- b. la deduzione applicata per il servizio universale;
- c. la quantità soggetta secondo l'articolo 91 capoverso 2 a riduzione nell'ambito della controdeduzione;
- d. la vendita effettiva a titolo di servizio universale per impianto idroelettrico di grandi dimensioni;
- e. il prezzo medio per tale vendita.

⁴ I gestori di impianti, i proprietari e le unità d'impresa connesse sostengono i richiedenti con le informazioni e i documenti necessari. L'UFE può, all'occorrenza, fare riferimento direttamente a loro per ottenere informazioni e documenti.

Art. 95 Procedura presso l'UFE e sostegno da parte della Commissione federale dell'energia elettrica

¹ Nella decisione in cui determina il premio di mercato l'UFE può inserire una riserva per una correzione successiva.

² Se nell'insieme le risorse per un anno non sono sufficienti (art. 36 cpv. 2 OEn¹⁴⁴), l'UFE riduce il premio di mercato di ciascun avente diritto al premio del medesimo tasso percentuale.

³ L'UFE versa i premi possibilmente nell'anno in cui è stata presentata la domanda, se necessario con una trattenuta temporanea parziale dei fondi.

⁴ L'UFE può ricorrere al sostegno della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) nell'esecuzione. Su richiesta dell'UFE, la ElCom effettua verifiche relative alle vendite effettive a titolo di servizio universale, paragonando i dati forniti dall'UFE con i propri.

Art. 96 Restituzione

Se da una verifica o da un controllo risulta che qualcuno, in particolare a causa di indicazioni scorrette, ha indebitamente ottenuto un premio di mercato o un premio di mercato eccessivamente elevato, l'UFE esige la restituzione del premio ottenuto in eccesso di tutti gli anni passati fino a cinque anni dall'ultimo versamento (art. 30 cpv. 3 L del 5 ott. 1990¹⁴⁵ sui sussidi).

Capitolo 7a:¹⁴⁶

Contributi alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa

Sezione 1: Motivo di esclusione e importi del contributo

Art. 96a¹⁴⁷ Motivo di esclusione

Non è accordato alcun contributo alle spese d'esercizio:

- a. per un impianto per il quale un gestore ottiene ancora un finanziamento delle spese supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEno o una remunerazione per l'immissione in rete di elettricità;
- b. per la quota di produzione per la quale un gestore riceve un premio di mercato fluttuante.

Art. 96b Importi del contributo

¹ Gli importi del contributo per categoria e classe di potenza sono fissati nell'allegato 5.

² L'importo del contributo per impianti ibridi si calcola come specificato all'articolo 16 capoverso 2.

¹⁴⁴ RS 730.01

¹⁴⁵ RS 616.1

¹⁴⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

³ Gli importi del contributo vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.

⁴ Il contributo alle spese d'esercizio si riduce, per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10–13 LIVA¹⁴⁸, del fattore di cui all'articolo 16 capoverso 4.¹⁴⁹

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 96c Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per l'ottenimento di un contributo alle spese d'esercizio è la data di presentazione.

² Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti che hanno ottenuto un finanziamento dei costi supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEn e o che hanno partecipato al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità e la cui durata della remunerazione è terminata.

Art. 96d Lista d'attesa

¹ Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa secondo la data di presentazione della domanda, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

² L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il progetto è stato inserito in una lista d'attesa.

³ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, si prendono dapprima in considerazione gli impianti che hanno ottenuto un finanziamento dei costi supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEn e o che hanno partecipato al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.

Sezione 3: Procedura di domanda

Art. 96e Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento di un contributo alle spese d'esercizio va presentata all'organo d'esecuzione.

² Essa può essere presentata non prima di un anno dalla fine della durata della remunerazione del finanziamento dei costi supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEn e o della remunerazione per l'immissione di elettricità.

¹⁴⁸ RS 641.20

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

³ È possibile presentare una domanda solamente per gli impianti:

- a. già in esercizio; o
- b. pronti alla realizzazione.

⁴ Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 5.

Art. 96f Decisione

Se i requisiti per il diritto sono presumibilmente soddisfatti e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l'organo d'esecuzione decide la concessione di un contributo alle spese d'esercizio e la data d'inizio della concessione del contributo.

Sezione 4: Esercizio in corso, esclusione e rinuncia

Art. 96g Versamento del contributo alle spese d'esercizio

¹ L'organo d'esecuzione versa trimestralmente il contributo alle spese d'esercizio.

² Se per i versamenti di cui al capoverso 1 le risorse finanziarie non sono sufficienti, l'organo d'esecuzione versa la remunerazione pro rata nel corso dell'anno. Il saldo lo versa nel corso dell'anno successivo.

³ Esso esige dal gestore la restituzione, senza interessi, degli importi versati in eccesso in rapporto all'effettiva produzione. Esso può anche computare tali importi nel periodo di pagamento successivo.

⁴ Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore all'importo del contributo, esso fattura ai gestori trimestralmente la parte eccedente.

Art. 96h Requisiti minimi

I requisiti minimi sono determinati nell'allegato 5.

Art. 96i Mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi

Se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono o non sono più rispettati, si applica per analogia l'articolo 29.

Art. 96j Esclusione, rinuncia e nuova domanda

¹ L'organo d'esecuzione dispone l'esclusione di un impianto dalla concessione del contributo alle spese d'esercizio, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:

- a.¹⁵⁰ non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione per tre anni civili consecutivi non sussisteva alcun diritto al contributo alle spese d'esercizio (art. 29 cpv. 1);

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

- b. non sono rispettati nel corso di un intero anno civile dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 29 capoverso 3.

² La rinuncia al contributo alle spese d'esercizio è comunicata all'organo d'esecuzione rispettando un termine di disdetta di un mese per la fine di un trimestre.¹⁵¹

³ Una nuova domanda per l'ottenimento di un contributo alle spese d'esercizio può essere presentata in qualsiasi momento. Tuttavia il contributo alle spese d'esercizio è nuovamente concesso non prima di un anno dall'ultima esclusione o rinuncia.

Capitolo 8:

Valutazione, pubblicazione, informazioni, trasmissione di dati all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)¹⁵², controllo e provvedimenti

Art. 97 Valutazione

¹ L'UFE valuta i dati relativi ai progetti e agli impianti per i quali è stata richiesta una promozione ai sensi della presente ordinanza, ai fini della pianificazione delle risorse a disposizione del fondo per il supplemento di rete e della verifica dell'efficacia degli strumenti di promozione.

² Al riguardo può utilizzare tutte le indicazioni effettuate nella domanda, nelle eventuali notifiche dello stato di avanzamento del progetto e nella notifica di messa in esercizio.

³ Può inoltre utilizzare per le proprie valutazioni la quantità dell'elettricità prodotta, l'ammontare dei contributi di promozione versati e l'ammontare dei costi d'esecuzione.

⁴ Può pubblicare i risultati delle valutazioni.

⁵ L'organo d'esecuzione mette a disposizione dell'UFE, mensilmente o su richiesta, i dati necessari per le valutazioni.

Art. 98 Pubblicazione

¹ In merito alla remunerazione per l'immissione in rete di elettricità e al premio di mercato fluttuante, l'UFE pubblica i seguenti dati nel caso di impianti con una potenza superiore ai 30 kW:¹⁵³

- a. il nome o la ditta del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
- b. i vettori energetici impiegati;

¹⁵¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

¹⁵² La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁵³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

- c. la categoria e la tipologia degli impianti;
- d.¹⁵⁴ l'ammontare della remunerazione;
- e. la data della domanda;
- f. la data di messa in esercizio;
- g. la quantità di energia remunerata;
- h. il periodo di remunerazione.

² Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, le pubblicazioni secondo il capoverso 1 vengono effettuate in chiave anonima.¹⁵⁵

³ Riguardo alle remunerazioni uniche e ai contributi d'investimento, l'UFE pubblica per ogni tecnologia di produzione:

- a. il numero dei destinatari del contributo d'investimento;
- b. il totale dei contributi d'investimento;
- c. l'ammontare medio dei contributi d'investimento in rapporto ai costi d'investimento computabili medi;
- d. l'ammontare medio dei contributi d'investimento in rapporto alla produzione supplementare media.

⁴ Riguardo al premio di mercato per gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni esso pubblica:

- a. il numero dei destinatari del premio di mercato;
- b. il totale dei premi di mercato;
- c. il numero di impianti e l'intera quantità d'elettricità per la quale viene erogato il premio di mercato;
- d. l'intera quantità e il prezzo medio dell'elettricità proveniente dalle grandi centrali idroelettriche venduta a titolo di servizio universale in relazione con il premio di mercato.

⁵ In merito ai contributi alle spese d'esercizio esso pubblica i seguenti dati:

- a. il nome o la ditta del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
- b. la categoria e la tipologia degli impianti;
- c. l'ammontare del contributo alle spese d'esercizio;
- d. la quantità di energia remunerata.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU **2019** 923).

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

¹⁵⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 771).

⁶ Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, la pubblicazione concernente i contributi alle spese d'esercizio secondo il capoverso 5 viene effettuata in chiave anonima.¹⁵⁷

⁷ Riguardo alle remunerazioni uniche per impianti di cui all'articolo 71a LEne, l'UFE pubblica, per ciascun impianto:

- a. il nome o la ditta del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
- b. la potenza dell'impianto;
- c. la data di messa in esercizio;
- d. la produzione di elettricità annua e del semestre invernale prevista al momento della presentazione della domanda;
- e. la produzione media di elettricità annua e del semestre invernale effettivamente misurata al momento della determinazione definitiva della remunerazione unica;
- f. l'ammontare definitivo della remunerazione unica;
- g. la quota di promozione rispetto ai costi d'investimento computabili.¹⁵⁸

Art. 99 Informazioni

¹ L'organo d'esecuzione o l'UFE fornisce informazioni:

- a. al richiedente, sulla posizione del proprio progetto nella lista d'attesa;
- b. al Cantone, su tutti i progetti previsti e gli impianti situati sul suo territorio;
- c. al Comune, su tutti gli impianti in esercizio sul suo territorio.

² I Cantoni e i Comuni trattano i dati ricevuti in modo confidenziale. In particolare essi non possono utilizzarli per la progettazione di impianti che devono essere realizzati da:

- a. essi stessi;
- b. uno dei loro enti; oppure
- c. una società nella quale detengono una partecipazione.

³ Alle informazioni individuali si applicano le norme sul principio di trasparenza e le disposizioni sulla protezione dei dati per gli organi federali.

Art. 100 Trasmissione di dati all'UDSC

L'UFE trasmette all'UDSC i seguenti dati dei gestori degli impianti che producono energia elettrica a partire dalla biomassa necessari per l'esecuzione della legge del 21 giugno 1996¹⁵⁹ sull'imposizione degli oli minerali:

¹⁵⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

¹⁵⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 144).

¹⁵⁹ RS 641.61

- a. nomi e indirizzi di persone fisiche e associazioni di persone o ditta e sede di persone giuridiche;
- b. indicazioni su tipo, quantità e origine delle materie prime biogene;
- c. indicazioni su tipo, quantità e origine di carburanti e combustibili prodotti a partire da materie prime biogene;
- d. indicazioni sull'elettricità e il calore generati a partire da carburanti e combustibili;
- e. indicazioni sull'impianto, in particolare i processi di produzione, la capacità, la potenza, il grado di rendimento e la data di messa in esercizio.

Art. 101 Controllo e provvedimenti

¹ L'UFE controlla se i requisiti legali sono rispettati. A tale scopo, anche dopo la conclusione di una procedura, esso può chiedere i documenti e le informazioni necessari, nonché effettuare o disporre verifiche e indagini a campione. Esso esamina le indicazioni fondate relative a presunte irregolarità.

² Il gestore di un impianto che ottiene per l'immissione di elettricità una remunerazione dal fondo per il supplemento di rete secondo il diritto vigente o un diritto anteriore o per il quale ha ottenuto una remunerazione unica o un contributo d'investimento secondo il diritto vigente o un diritto anteriore, oppure se per l'elettricità proveniente dall'impianto viene versato il premio di mercato, è tenuto, su richiesta, a dare visione all'UFE e, nella misura in cui sia competente per l'esecuzione, all'organo d'esecuzione, dei dati d'esercizio dell'impianto.

³ Se dal controllo o dall'esame risulta che sono stati violati i requisiti legali, l'UFE o l'organo d'esecuzione, ognuno nel proprio ambito di competenza, ordina provvedimenti adeguati.

⁴ L'UFE è inoltre autorizzato a richiedere i documenti e le informazioni necessari per determinare una redditività eccessiva e a effettuare verifiche.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 102 Disposizione transitoria relativa alla fine della durata della remunerazione secondo il diritto anteriore

Negli impianti che ottengono una remunerazione per l'immissione in rete di elettricità secondo il diritto anteriore, la remunerazione viene versata fino al 31 dicembre dell'anno in cui scade la durata della remunerazione.

Art. 103 Disposizione transitoria relativa allo smaltimento della lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione

Per i progetti che entro il 31 ottobre 2016 sono avanzati sulla lista d'attesa secondo l'articolo 3g^{bis} capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998

sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016¹⁶⁰ sulla base della notifica completa di messa in esercizio o della notifica dello stato di avanzamento del progetto oppure, negli impianti idroelettrici di piccole dimensioni e negli impianti a energia eolica, sulla base della seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto, si applica il seguente ordine di presa in considerazione:

- a. i progetti che sono avanzati entro il 31 ottobre 2015: conformemente alla data di notifica,
- b. i progetti che sono avanzati entro il 31 ottobre 2016: conformemente alla data di notifica.

Art. 104 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici

¹ Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una remunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una remunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.

² Gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW che sono stati notificati per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, ma che d'ora in avanti avranno soltanto diritto a una remunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della notifica di messa in esercizio.

³ Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni per i quali la notifica per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione di cui all'articolo 8. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda per l'ottenimento di una remunerazione unica. Se il diritto d'opzione viene esercitato a favore della remunerazione per l'immissione in rete, un successivo passaggio alla remunerazione unica è possibile in qualsiasi momento.

⁴ Per gli impianti che sono stati notificati con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, occorre comunicare all'organo d'esecuzione, entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza presumibilmente raggiunge o supera i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l'impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza di 99,9 kW.

⁵ Agli impianti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata presentata una domanda per l'ottenimento di una remunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi e che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, non si applica la disposizione concernente la dimensione minima di cui all'articolo 36.

¹⁶⁰ RU 2016 4617

Art. 105 Disposizioni transitorie relative alla commercializzazione diretta e all'immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento

¹ I gestori che devono commercializzare essi stessi la propria energia (art. 14) sono tenuti a passare alla commercializzazione diretta al più tardi due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

² L'articolo 16 capoverso 4 si applica all'elettricità prodotta a partire dal 1° gennaio 2019.¹⁶¹

Art. 106 Disposizione transitoria relativa all'ampliamento o al rinnovamento successivi di impianti idroelettrici di piccole dimensioni e di impianti a biomassa

La riduzione del tasso di remunerazione secondo l'articolo 28 capoverso 5 non si applica ai gestori che già prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza hanno avviato un ampliamento o un rinnovamento successivo, a condizione che essi mettano in esercizio tale rinnovamento o ampliamento entro il 30 giugno 2018 e notifichino la messa in esercizio all'organo d'esecuzione entro il 31 luglio 2018.

Art. 107 Disposizione transitoria relativa all'ordine di presa in considerazione e alla lista d'attesa in caso di contributi d'investimento

I progetti e gli impianti che erano già notificati per la remunerazione per l'immissione di elettricità in rete a copertura dei costi, e per i quali entro il 31 dicembre 2017 è stata presentata, in chiave integrale, presso l'organo d'esecuzione la notifica di messa in esercizio o la notifica di stato di avanzamento del progetto oppure, in caso di impianti idroelettrici di piccole dimensioni, la seconda notifica di stato di avanzamento del progetto, vengono presi in considerazione conformemente alla data di presentazione della notifica pertinente, a condizione che per i progetti in questione venga presentata entro il 31 marzo 2018 presso l'UFE una domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento.

Art. 108¹⁶²

Art. 108a¹⁶³ Disposizione transitoria della modifica del 24 novembre 2021

Gli impianti esistenti che sono stati o saranno sostituiti completamente e che prima del 1° gennaio 2022 hanno ottenuto una decisione positiva in merito alla partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità o una garanzia di principio riguardo a un contributo d'investimento, sono considerati anche in futuro impianti nuovi.

¹⁶¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU **2019** 923).

¹⁶² Abrogato dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 771).

¹⁶³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 820).

Art. 108b¹⁶⁴ Disposizione transitoria della modifica del 20 novembre 2024

¹ Se prima dell'entrata in vigore della presente modifica a un gestore è stata concessa un'autorizzazione di inizio anticipato dei lavori per un impianto in relazione a un contributo d'investimento, tale autorizzazione si applica anche alla concessione di un premio di mercato fluttuante.

² Se il gestore al quale è stato accordato un contributo d'investimento con garanzia di principio prima dell'entrata in vigore della presente modifica desidera beneficiare del premio di mercato fluttuante, deve comunicarlo all'autorità competente entro il 1° giugno 2025.

³ Gli articoli 89 e 90 capoverso 1 lettera d si applicano a partire dal calcolo dei premi di mercato per l'anno civile 2024 o l'anno idrologico 2023/2024.

Art. 109 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

¹⁶⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

*Allegato 1.1*¹⁶⁵
(art. 16, 17, 21, 23 e 28)

Impianti idroelettrici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

1 Definizione degli impianti

- 1.1 Per impianto idroelettrico s'intende un impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in una determinata ubicazione a partire dalla forza idrica.
- 1.2 Se diversi impianti secondo il numero 1.1 utilizzano lo stesso punto di allacciamento alla rete, ciascuno di questi impianti può essere considerato un impianto idroelettrico se gli impianti si servono di acqua proveniente da bacini imbriferi separati e se sono stati realizzati indipendentemente l'uno dall'altro.
- 1.3 Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione nonché gli impianti presso canali di derivazione e di restituzione esistenti sono considerati impianti autonomi.

2 Tasso di remunerazione

- 2.1 Calcolo
 - 2.1.1 Il tasso di remunerazione è composto di una remunerazione di base e, se sussistono i requisiti, di un bonus per le opere idrauliche o un bonus secondo i livelli di pressione o di entrambi i bonus. Esso viene ricalcolato ogni anno.
 - 2.1.2 Per il calcolo dei tassi per la remunerazione di base e il bonus per le opere idrauliche è determinante la potenza equivalente dell'impianto.
 - 2.1.3 La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra produzione netta in kWh e la somma delle ore del relativo anno civile. Per l'anno in cui l'impianto è stato messo in esercizio o disattivato, nella determinazione della potenza equivalente vengono detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto o dopo la sua disattivazione.
 - 2.1.4 Il tasso per il bonus secondo i livelli di pressione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di dislivello di cui al numero 2.3.
- 2.2 Rimunerazione di base
 - 2.2.1 I tassi per la remunerazione di base vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 2.2.2.
 - 2.2.2 Il tasso per la remunerazione di base ammonta nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 secondo le classi di potenza a:

¹⁶⁵ Aggiornato dalla cifra II delle O del 27 feb. 2019 (RU **2019** 923), del 23 ott. 2019 (RU **2019** 3479), del 25 nov. 2020 (RU **2020** 6129) e dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 771).

Classe di potenza	Rimunerazione di base (ct./kWh)	
	1.1.2013–31.12.2016	dal 1.1.2017
≤ 30 kW	28,4	28,4
≤100 kW	18,8	18,8
≤300 kW	14,8	12,7
≤ 1 MW	11,2	9,0
≤ 10 MW	6,9	6,6

2.3 Bonus secondo il livello di pressione

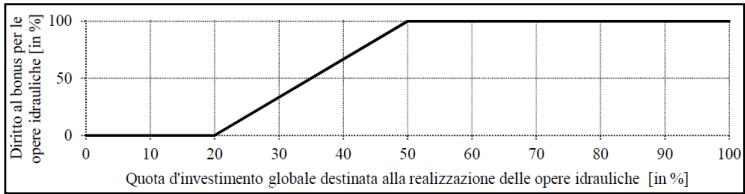
Il tasso per il bonus secondo il livello di pressione ammonta nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 secondo le classi di dislivello a:

Classe di dislivello (m)	Bonus (ct./kWh)
≤ 5	5,6
≤10	3,3
≤20	2,4
≤50	1,9
>50	1,2

2.4 Bonus per le opere idrauliche

2.4.1 Se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica, condotte forzate incluse, è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effettuata un’interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Le misure di cui all’articolo 83a LPAC¹⁶⁶ o all’articolo 10 LFSP¹⁶⁷ non sono computabili ai fini del bonus.

2.4.2 Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto al bonus per le opere idrauliche. Gli impianti accessori con una potenza superiore a 100 kW hanno diritto al bonus per le opere idrauliche solo fino alla potenza equivalente di 100 kW.



¹⁶⁶ RS 814.20
¹⁶⁷ RS 923.0

- 2.4.3 Il tasso per il bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza ammonta dopo il 1° gennaio 2013 a:

Classe di potenza	Bonus per le opere idrauliche (ct./kWh)	
	Messa in esercizio:	
	1.1.2013–31.12.2016	dal 1.1.2017
≤ 30 kW	6,2	6,2
≤100 kW	4,5	4,5
≤300 kW	3,6	2,9
>300 kW	3,0	1,6

- 2.5 Tasso di remunerazione massimo
Il tasso di remunerazione, bonus inclusi, ammonta al massimo a 32,4 ct./kWh.
- 2.6 Pagamenti parziali e calcolo
- 2.6.1 La remunerazione è calcolata per la fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per quell'anno e dell'elettricità rilevata.
- 2.6.2 Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile in base ai valori di progettazione di cui al numero 5.1.

3 Calcolo del tasso di remunerazione in caso di ampliamento o rinnovamento successivi

Il tasso di remunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:

Il tasso di remunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:

$$(P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1$$

dove: P0: potenza dell'impianto prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 oppure, nel caso di impianti il cui ampliamento o rinnovamento è iniziato prima del 1° gennaio 2018 e messo in esercizio entro il 30 giugno 2018 e la cui messa in esercizio è stata notificata all'organo di esecuzione entro il 31 luglio 2018, la potenza dell'impianto dopo tale ampliamento o rinnovamento;

P1: potenza dell'impianto dopo l'ampliamento o rinnovamento più recente;

N0: produzione netta media degli:

- ultimi 5 anni civili prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018, o

- anni civili compresi tra il primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 e la messa in esercizio o l'ultimo ampliamento o rinnovamento precedente, a condizione che tale periodo sia inferiore a 5 anni civili;

N1: produzione netta a seguito dell'ampliamento;

V1: tasso di remunerazione calcolato sulla scorta dell'intera produzione netta raggiunta a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento di cui al numero 2.

4 Durata della remunerazione

La durata della remunerazione è di 15 anni.

5 Procedura di presentazione delle domande

5.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d'acqua;
- b. consenso dei proprietari fondiari;
- c. potenza meccanica media lorda;
- d. produzione di elettricità prevista, in kWh per anno civile;
- e. dislivello lordo in m;
- f. tipo di acque sfruttate (corsi d'acqua / altre acque) e tipo di impianto;
- g. i costi di investimento complessivi del progetto, ripartiti per componenti principali; vanno elencati separatamente in particolare i costi di investimento relativi alle opere idrauliche condotte forzate incluse;
- h. categoria del produttore;
- i. prova che si tratta di un impianto nuovo.

5.2 Notifiche dello stato di avanzamento del progetto

5.2.1 Entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente la richiesta di concessione o di licenza di costruzione presentata alle autorità competenti.

5.2.2 Entro dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione passata in giudicato;
- b. concessione;
- c. la notifica del progetto al gestore di rete e il suo parere al riguardo;
- d. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;

- e. data di messa in esercizio prevista.
- 5.3 Messa in esercizio
- 5.3.1 L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio (art. 22).
- 5.3.2 Gli impianti che secondo l'articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d'attesa sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto devono essere messi in esercizio al più tardi quattro anni dopo la garanzia di principio (art. 22).
- 5.4 Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
 - a. data di messa in esercizio;
 - b. documenti attestanti gli effettivi costi d'investimento con la ripartizione sui componenti principali; vanno indicati separatamente in particolare i costi d'investimento per le opere idrauliche, condotte forzate incluse;
 - c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda o nella notifica dello stato di avanzamento del progetto.

6 Disposizioni transitorie

- 6.1 Per i gestori che entro il 31 dicembre 2017 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, si applicano sia per la durata della remunerazione sia per il calcolo della remunerazione le disposizioni determinanti al momento della presentazione della prima notifica dello stato di avanzamento del progetto. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.
- 6.2 Per i gestori che entro il 31 dicembre 2013 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno effettivamente adempiuto il primo stato di avanzamento del progetto, si applicano sia per il periodo di remunerazione sia per il calcolo della remunerazione le disposizioni determinanti al momento del raggiungimento dello stato di avanzamento in questione. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.
- 6.3 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3^{gbis} capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016¹⁶⁸ sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:
 - a. al più tardi sei anni dopo la comunicazione della decisione positiva, se il gestore l'ha ricevuta entro il 31 dicembre 2015;

¹⁶⁸ RU 2016 4617

- b. al più tardi il 31 dicembre 2019, se il gestore ha ricevuto la decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.
- 6.4 Nel caso di un impianto che, in virtù dell'articolo 3a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁶⁹ sull'energia, beneficia di una remunerazione per l'immissione di elettricità a copertura dei costi o ha ottenuto una decisione positiva, una limitazione della produzione dovuta a un'eventuale condizione posta dalle autorità non comporta l'esclusione dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.
- 6.5 Nel caso di impianti che, in virtù dell'articolo 3a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia, beneficiano di una remunerazione per l'immissione di elettricità a copertura dei costi o hanno ottenuto una decisione positiva e che non rispettano i requisiti minimi per ragioni non imputabili al produttore, la remunerazione continua a essere versata per un periodo pari al massimo a un terzo della durata della remunerazione, qualora non sia possibile adottare delle contromisure. Se in seguito non rispettano nuovamente i requisiti minimi, questi impianti vengono esclusi dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità. Questa norma vale anche per l'anno 2018.
- 6.6 Non sono considerati nel calcolo del terzo della durata della remunerazione gli anni in cui la ragione non imputabile al produttore di cui al numero 6.5 risiede in una siccità superiore alla media.

¹⁶⁹ RU 2011 4067, 2015 4781

Allegato 1.2¹⁷⁰
(art. 16, 17, 21 e 23)

Impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

1 Definizione degli impianti

Un impianto fotovoltaico è composto di uno o più campi fotovoltaici e di uno o più convertitori e da un punto di misurazione.

2 Tasso di remunerazione

2.1 Calcolo del tasso di remunerazione

Il tasso di remunerazione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 2.2.

2.2 Tassi di remunerazione

In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso di remunerazione secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Tasso di remunerazione (ct./kWh)									
	Messa in esercizio									
	1.1.2013-31.12.2013	1.1.2014-31.3.2015	1.4.2015-30.9.2015	1.10.2015-31.3.2016	1.4.2016-30.9.2016	1.10.2016-31.3.2017	1.4.2017-31.12.2017	1.1.2018-31.3.2019	1.4.2019-31.3.2020	dal 1.4.2020
≤ 100 kW	21,2	18,7	16,0	14,8	14,0	13,3	12,1	11,0	10,0	9,0
≤1000 kW	18,5	17,0	15,0	14,1	13,1	12,2	11,5	11,0	10,0	9,0
>1000 kW	17,3	15,3	14,8	14,1	13,2	12,2	11,7	11,0	10,0	9,0

3 Durata della remunerazione

La durata della remunerazione è di:

- a. in caso di messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013: 25 anni;
- b. in caso di messa in esercizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017: 20 anni;
- c. in caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2018: 15 anni.

¹⁷⁰ Aggiornato dalla cifra II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923), del 23 ott. 2019 (RU 2019 3479), del 25 nov. 2020 (RU 2020 6129), dalle cifre II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2022 (RU 2022 771) e del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

4 Procedura di presentazione delle domande

4.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
- b. estratto dal registro fondiario o documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;
- c. categoria dell'impianto;
- d. potenza pianificata;
- e. produzione annua prevista;
- f. consenso dei proprietari fondiari;
- g. categoria del produttore.

4.2 Messa in esercizio

L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi:

- a. 12 mesi dopo la garanzia di principio;
- b. 6 anni dopo la garanzia di principio, se per la costruzione dell'impianto è necessaria una modifica delle basi pianificatorie.

4.3 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. data di messa in esercizio;
- b. verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 dell'ordinanza del 7 novembre 2001¹⁷¹ sugli impianti a bassa tensione (OIBT), inclusi verbali di misurazione e di verifica;
- c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
- d. certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 OGÖE¹⁷².

5 Disposizioni transitorie per gli impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013

- 5.1 Nel caso di impianti messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per i quali entro il 31 luglio 2013 è stata emanata una decisione di inclusione nella lista d'attesa (art. 72 cpv. 4 LEne), per la definizione d'impianto, le categorie d'impianto e per il calcolo della remunerazione è applicabile l'allegato 1.2 numeri 1, 2, 3.1.1, 3.2 e 3.4a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella

¹⁷¹ RS 734.27

¹⁷² RS 730.010.1

versione vigente il 1° gennaio 2017¹⁷³. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.

- 5.2 Per gli impianti integrati, con la notifica di messa in esercizio devono essere presentate fotografie che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato.

6 Disposizione transitoria della modifica del 23 novembre 2022

Nel caso di impianti fotovoltaici messi in esercizio prima del 1° gennaio 2023, per la definizione di impianto è applicabile il diritto anteriore.

¹⁷³ RU 2010 809 6125, 2011 4067, 2012 607 4555, 2013 3631, 2014 611 3683, 2015 4781, 2016 4617

*Allegato 1.3*¹⁷⁴
(art. 16, 17, 21 e 23)

Impianti a energia eolica nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

1 Definizione degli impianti

Gli impianti a energia eolica sono composti di un rotore, di un convertitore, di una torre, di un basamento e di un allacciamento alla rete. Se una serie di aerogeneratori si trova in un unico sito (parco eolico), ogni unità composta di rotore, convertitore, torre e basamento è considerata un impianto autonomo.

2 Classi di potenza

- 2.1 Piccoli impianti eolici
Aerogeneratori con una potenza fino a 10 kW compresi.
- 2.2 Grandi impianti eolici
Aerogeneratori con una potenza superiore a 10 kW.

3 Tasso di remunerazione

- 3.1 Piccoli impianti eolici
Nei piccoli impianti eolici il tasso di remunerazione ammonta, per tutta la durata del periodo di remunerazione, a:

Messa in esercizio	dal 1.1.2013
Tasso di remunerazione (ct./kWh)	23,0

- 3.2 Grandi impianti eolici
- 3.2.1 Rimunerazione di base
Nei grandi impianti eolici il tasso di remunerazione ammonta, per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare, a:

Messa in esercizio	dal 1.1.2013
Tasso di remunerazione (ct./kWh)	23,0

¹⁷⁴ Aggiornato dalla cifra II delle O del 27 feb. 2019 (RU **2019** 923), del 25 nov. 2020 (RU **2020** 6129) e dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

3.2.2 Bonus per l'altitudine

I grandi impianti eolici ubicati a 1700 metri di altitudine sul livello del mare e oltre hanno diritto a un tasso di remunerazione maggiorato di 2,5 ct./ kWh (bonus per l'altitudine).

Per la determinazione dell'altitudine sul livello del mare di un impianto è determinante lo spigolo superiore del basamento.

3.2.3 Adeguamento del tasso di remunerazione dopo cinque anni

3.2.3.1 Nel caso di un grande impianto eolico, dopo cinque anni si determina il reddito effettivo. Quest'ultimo corrisponde alla media annua aritmetica della produzione elettrica misurata nel punto di trasmissione al gestore di rete dei primi cinque anni d'esercizio. Il reddito effettivo viene confrontato con il reddito di riferimento del medesimo impianto di cui al numero 3.2.4:

- a. se il reddito effettivo raggiunge o supera l'A per cento del reddito di riferimento, il tasso di remunerazione viene subito ridotto a B ct./kWh fino alla fine del periodo di remunerazione;
- b. se il reddito effettivo è inferiore all'A per cento del reddito di riferimento, il pagamento della remunerazione di base viene prolungato di C mesi per ogni D per cento di differenza tra il reddito effettivo e l'A per cento del reddito di riferimento. In seguito il tasso di remunerazione ammonta a B ct./kWh fino alla fine della durata della remunerazione.

3.2.3.2 A seconda della data di messa in esercizio, i parametri A, B, C e D assumono i seguenti valori:

Messa in esercizio	dal 1.1.2013
A (per cento)	130
B (ct./kWh)	13,0
C (mesi)	1
D (per cento)	0,3

3.2.4 Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratteristica e dell'altezza del mozzo dell'impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento secondo i numeri 3.2.5 e 3.2.6.

3.2.5 Le quattro caratteristiche dell'ubicazione di riferimento per impianti ubicati al di sotto dei 1700 metri di altitudine sul livello del mare sono le seguenti:

Messa in esercizio	dal 1.1.2013
Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo	5,0 m/s
Profilo altimetrico	logaritmico
Distribuzione di Weibull	k = 2,0
con valore di rugosità	l = 0,1 m

- 3.2.6 Le quattro caratteristiche dell'ubicazione di riferimento per impianti ubicati a 1700 metri di altitudine sul livello del mare e oltre sono le seguenti:

Messa in esercizio	dal 1.1.2013
Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo	5,5 m/s
Profilo altimetrico	logaritmico
Distribuzione di Weibull	$k = 2,0$
con valore di rugosità	$l = 0,03 \text{ m}$

- 3.2.7 Il reddito di riferimento di impianti ubicati a 1700 metri sul livello del mare e oltre messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 è calcolato sulla base delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento secondo il numero 3.2.5.
- 3.2.8 L'organo d'esecuzione disciplina in una direttiva il calcolo dettagliato del reddito di riferimento.

4 Durata della remunerazione

La durata della remunerazione è di 15 anni.

5 Procedura di presentazione delle domande

5.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto con indicazione dell'altitudine sul livello del mare;
- consenso dei proprietari fondiari;
- potenza pianificata;
- produzione annua prevista;
- categoria del produttore.

5.2 ...

5.3 Notifiche dello stato di avanzamento del progetto

- 5.3.1 Nel caso di impianti soggetti all'esame dell'impatto sull'ambiente, entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere il capitolato d'oneri per il rapporto sull'impatto ambientale approvato dal Cantone d'ubicazione.

- 5.3.2 Al più tardi dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- licenza di costruzione cresciuta in giudicato;

- b. la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
 - c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
 - d. data di messa in esercizio pianificata.
- 5.4 Messa in esercizio
- 5.4.1 La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio (art. 22).
- 5.4.2 La messa in esercizio degli impianti che secondo l'articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d'attesa sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi tre anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).
- 5.5 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

 - a. designazione del tipo di impianto;
 - b. potenza;
 - c. altezza del mozzo;
 - d. equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore;
 - e. data di messa in esercizio;
 - f. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda e nella notifica dello stato di avanzamento del progetto.

6 Disposizioni transitorie

- 6.1 Per i gestori che entro il 31 dicembre 2017 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, si applicano sia per la durata della remunerazione sia per il calcolo della remunerazione le disposizioni determinanti al momento della presentazione della prima notifica dello stato di avanzamento del progetto. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.
- 6.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3^{gbis} capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016¹⁷⁵ sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:
 - a. al più tardi sette anni dopo la comunicazione della decisione positiva, se il gestore l'ha ricevuta entro il 31 dicembre 2015;

¹⁷⁵ RU 2016 4617

- b. al più tardi il 31 dicembre 2019, se il gestore ha ricevuto la decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

*Allegato 1.4*¹⁷⁶
(art. 16, 17, 21 e 23)

**Impianti geotermici nel sistema di remunerazione
per l'immissione di elettricità**

1 Definizione degli impianti

Gli impianti geotermici sono composti di una parte sotterranea, comprendente segnatamente una o più perforazioni, un serbatoio e pompe, e di una parte fuori terra, comprendente segnatamente un convertitore di distribuzione di energia e le relative componenti, e servono alla produzione di elettricità e calore.

2 Categorie

2.1 Impianti geotermici idrotermali

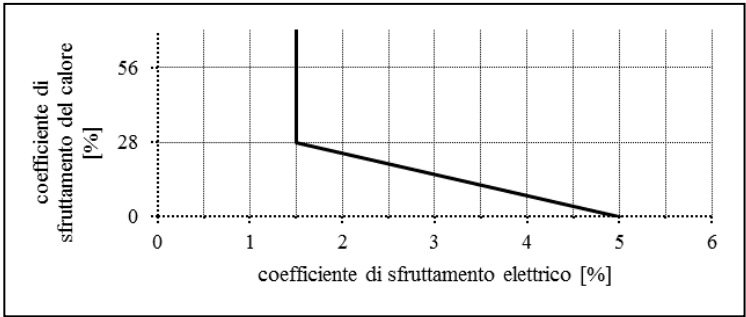
Gli impianti geotermici idrotermali utilizzano per la produzione di elettricità e calore principalmente acqua calda naturale derivante dalle riserve geotermiche.

2.2 Impianti geotermici petrotermali

Gli impianti geotermici petrotermali devono stimolare a livello idraulico le riserve geotermiche per la produzione di elettricità e calore.

3 Requisiti minimi

3.1 Gli impianti geotermici devono presentare, al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un coefficiente di sfruttamento globale minimo secondo il diagramma seguente:



¹⁷⁶ Aggiornato dalla cifra II delle O del 27 feb. 2019 (RU **2019** 923), del 23 ott. 2019 (RU **2019** 3479), la cifra II cpv 1 dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 771) e del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

- 3.2 Il periodo di valutazione rilevante per la determinazione del coefficiente di sfruttamento globale è un anno civile completo; il coefficiente di sfruttamento globale si riferisce all'energia annua misurata alla testa del pozzo con:

coefficiente di sfruttamento del calore = calore sfruttato diviso per energia misurata alla testa del pozzo

coefficiente di sfruttamento elettrico = elettricità prodotta divisa per energia misurata alla testa del pozzo

4 Tasso di remunerazione

4.1 Calcolo

Il tasso di remunerazione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 4.2 e 4.3.

- 4.2 Negli impianti geotermici idrotermali il tasso di remunerazione ammonta a:

Classe di potenza	Rimunerazione (ct./kWh)
≤ 5 MW	46,5
≤10 MW	42,5
≤20 MW	34,5
>20 MW	29,2

- 4.3 Negli impianti geotermici petrotermali il tasso di remunerazione ammonta a:

Classe di potenza	Rimunerazione (ct./kWh)
≤ 5 MW	54,0
≤10 MW	50,0
≤20 MW	42,0
>20 MW	36,7

5 Durata della remunerazione

La durata della remunerazione è di 15 anni.

6 Procedura di presentazione delle domande

- 6.1 La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
- indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
 - consenso dei proprietari fondiari;
 - potenza nominale elettrica e termica;
 - produzione lorda e netta annua progettata di elettricità e calore;

- e. sfruttamento di calore progettato e consenso dei presumibili acquirenti del calore;
 - f. fluido del sistema di raffreddamento a circuito chiuso;
 - g. categoria del produttore.
- 6.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
- 6.2.1 La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi sei anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).
- 6.2.2 Essa deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
- a. licenza di costruzione passata in giudicato;
 - b. la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
 - c. possibilità di raccordo per l'energia termica;
 - d. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
 - e. data di messa in esercizio pianificata.
- 6.3 Messa in esercizio
- 6.3.1 La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi dodici anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).
- 6.3.2 La messa in esercizio degli impianti che secondo l'articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d'attesa sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi sei anni dalla comunicazione della decisione relativa all'assunzione provvisoria.
- 6.4 Notifica di messa in esercizio
- La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a. data di messa in esercizio;
 - b. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda o nella notifica dello stato di avanzamento del progetto;
 - c. attestazione da parte dell'Ufficio federale di topografia che il promotore del progetto ha messo a disposizione tutti i geodati per l'elaborazione secondo la legge federale del 5 ottobre 2007¹⁷⁷ sulla geoinformazione.

7 Disposizioni transitorie

- 7.1 Per i gestori che prima del 1° gennaio 2018 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, vale una durata della remunerazione di 20 anni.

¹⁷⁷ RS 510.62

- 7.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3g^{bis} capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016¹⁷⁸ sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro il 31 dicembre 2029.

¹⁷⁸ RU **2016** 4617 cifra I e II.

*Allegato 1.5*¹⁷⁹
(art. 16, 17, 21, 23 e 28)

Impianti a biomassa nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

1 Definizione degli impianti

Per impianto a biomassa s'intende qualsiasi impianto tecnico autonomo adibito alla produzione di elettricità a partire dalla biomassa. In genere, il funzionamento degli impianti per la produzione di energia a partire dalla biomassa si basa su processi a più stadi. Questi processi comprendono in particolare:

- a. il ritiro e il pretrattamento di combustibile o substrato;
- b. la conversione della biomassa in un prodotto intermedio mediante procedimenti termochimici, fisico-chimici o biologici (primo stadio di conversione);
- c. la conversione del prodotto intermedio in elettricità e calore mediante un impianto di cogenerazione (secondo stadio di conversione);
- d. il posttrattamento di sostanze residue e sottoprodotti.

2 Requisiti minimi

2.1 Requisiti minimi generali

2.1.1 Biomassa ammessa:

biomassa secondo l'articolo 2 lettera b dell'ordinanza, a condizione che non siano utilizzate materie di cui al numero 2.1.2.

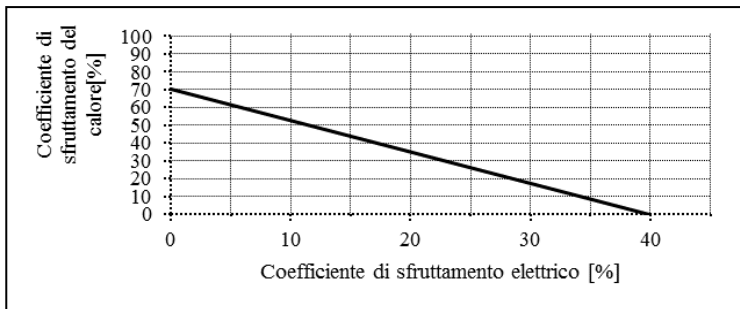
2.1.2 Biomassa non ammessa:

- a. biomassa essiccata con l'ausilio di combustibili fossili;
- b. torba;
- c. rifiuti urbani misti provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria e rifiuti simili che devono essere termovalorizzati in IIR;
- d. fanghi e sedimenti dei corsi d'acqua;
- e. prodotti tessili;
- f. gas di discarica;
- g. gas di depurazione, fanghi grezzi degli impianti di depurazione delle acque;
- h. carburanti e combustibili rinnovabili per i quali il plusvalore ecologico è già stato indennizzato con attestati secondo la legislazione sul CO₂ ad

¹⁷⁹ Aggiornato dalla cifra II delle O del 27 feb. 2019 (RU **2019** 923), del 23 ott. 2019 (RU **2019** 3479), dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708) e dalla cifra II dell'O del 21 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 383).

eccezione dell'olio di accensione biogeno utilizzato nelle centrali termoelettriche a blocco.

- 2.1.3 Il periodo di valutazione per i requisiti minimi generali è di tre mesi.
- 2.2 Requisiti energetici minimi
- 2.2.1 I requisiti energetici minimi devono essere rispettati al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio.
- 2.2.2 Il periodo di valutazione per i requisiti energetici minimi è l'anno civile completo.
- 2.2.3 I cicli del vapore, in particolare il ciclo Rankine organico, le turbine a vapore e i motori a vapore, devono raggiungere un coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo secondo il diagramma seguente:

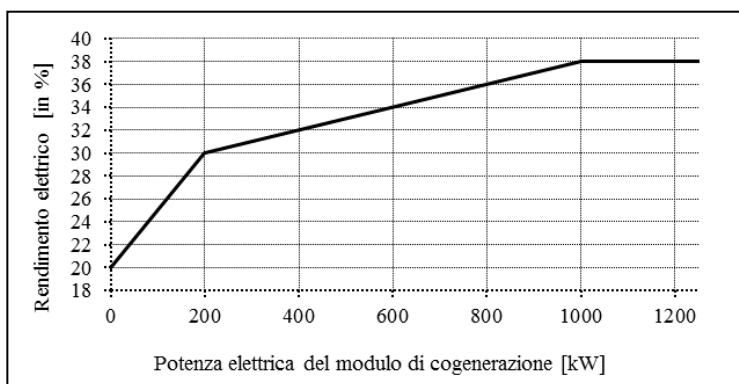


Per il calcolo del coefficiente di sfruttamento globale si utilizza il potere calorifico inferiore H_u del combustibile impiegato.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico = la produzione di energia elettrica divisa per la quantità di energia immessa nell'impianto a combustione.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore = calore sfruttato diviso per la quantità di energia immessa nell'impianto a combustione.

- 2.2.4 Gli altri impianti di cogenerazione, in particolare centrali termoelettriche a blocco, turbine a gas, celle a combustibile e motori Stirling, devono rispettare i seguenti requisiti energetici minimi:
- rendimento elettrico:
il modulo di cogenerazione deve raggiungere un rendimento elettrico minimo conformemente al seguente diagramma:



b. sfruttamento del calore:

1. gli impianti per i quali è possibile beneficiare del bonus agricolo secondo il numero 3.4 devono coprire soltanto il fabbisogno di calore dell'impianto di produzione di energia (p. es. riscaldamento del fermentatore) utilizzando il calore residuo dell'impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili;
2. nel caso degli altri impianti, la quota di calore utilizzato esternamente, cioè escludendo quello utilizzato dall'impianto stesso, deve ammontare almeno al 40 per cento della produzione lorda di calore.

2.3 Requisiti ecologici minimi

2.3.1 Il periodo di valutazione per i requisiti ecologici minimi è di tre mesi.

2.3.2 I carburanti rinnovabili devono soddisfare i requisiti che autorizzerebbero a beneficiare di un'agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili secondo l'articolo 12b della legge federale del 21 giugno 1996¹⁸⁰ sull'imposizione degli oli minerali (LIOM).

2.3.3 Se un carburante rinnovabile viene prodotto e impiegato direttamente in loco per la produzione di elettricità, al momento della messa in esercizio dell'impianto occorre un'autorizzazione da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini come azienda di produzione con diritto a un'agevolazione fiscale.

2.3.4 Se vengono impiegati carburanti rinnovabili per l'esercizio di un impianto di produzione di elettricità, al momento dell'assunzione della materia occorre per ciascun carburante da impiegare un numero di prova dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

2.3.5 Se viene acquisito gas biogeno dalla rete di distribuzione del gas naturale, i requisiti ecologici minimi sono considerati soddisfatti se il fornitore attesta mediante garanzie di origine che la quantità di gas acquisita proviene dalla rete di distribuzione del gas naturale.

¹⁸⁰ RS 641.61

3 Tasso di remunerazione

3.1 Calcolo del tasso di remunerazione

3.1.1 Il tasso di remunerazione è composto di una remunerazione di base e, nel caso in cui siano adempiuti i requisiti, di un bonus di cui al numero 3.3 o 3.4. Il tasso di remunerazione viene ricalcolato ogni anno.

3.1.2 Per il calcolo dei tassi per la remunerazione di base e i bonus è determinante la potenza equivalente di un impianto. La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra la produzione netta di energia elettrica in kWh nell'anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile. Per l'anno in cui l'impianto è messo in esercizio o disattivato, nel determinare la potenza equivalente si detraggono le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione.

3.1.3 I tassi della remunerazione di base e dei bonus vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 3.2–3.4.

3.2 Rimunerazione di base

In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso della remunerazione di base secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Rimunerazione di base (ct./kWh)
≤ 50 kW	28
≤100 kW	25
≤500 kW	22
≤ 5 MW	18,5
> 5 MW	17,5

3.3 Bonus per le centrali elettriche a legna

In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, il tasso per il bonus per le centrali elettriche a legna secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Bonus per legna (ct./kWh)
≤ 50 kW	8
≤100 kW	7
≤500 kW	6
≤ 5 MW	4
> 5 MW	3,5

3.4 Bonus per biomassa agricola

3.4.1 Il bonus per biomassa agricola viene accordato se:

- a. viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall'allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati; e

- b. la quota di cosubstrati non agricoli e piante energetiche non supera il 20 per cento rispetto alla massa fresca.

3.4.2 Il tasso per il bonus per biomassa agricola ammonta a:

Classe di potenza	Bonus agricolo (ct./kWh)
≤ 50 kW	18
≤100 kW	16
≤500 kW	13
≤ 5 MW	4,5
> 5 MW	0

4. **Tasso di remunerazione e requisiti minimi nella trasformazione di gas biogeno proveniente dalla rete di distribuzione del gas naturale**

4.1 Tasso di remunerazione

- 4.1.1 Il tasso di remunerazione per gas biogeno che viene immesso nella rete di distribuzione del gas naturale e utilizzato in altro luogo per la produzione di elettricità, ammonta a $52 x^{-0.17}$ ct./kWh, dove x corrisponde alla potenza equivalente di cui al numero 3.1.2.

- 4.1.2 Il tasso di remunerazione ammonta al massimo a 26,5 ct./kWh.

4.2 Requisiti minimi

Occorre rispettare i seguenti requisiti minimi:

- a. requisiti minimi di rendimento elettrico:
per il rendimento elettrico valgono i requisiti minimi di cui al numero 2.2.2;
- b. requisiti di sfruttamento del calore:
la quota di calore utilizzato esternamente ammonta almeno al 60 per cento della produzione lorda di calore;
- c. requisiti ecologici minimi:
per i requisiti ecologici minimi si applica il numero 2.3.

5 **Calcolo del tasso di remunerazione in caso di ampliamento o rinnovamento successivi**

Il tasso di remunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:

$$(P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1$$

dove: P0: potenza dell'impianto prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 oppure, nel caso di impianti il cui ampliamento o rinnovamento è iniziato prima del 1° gennaio 2018 e

messo in esercizio entro il 30 giugno 2018 e la cui messa in esercizio è stata notificata all'organo di esecuzione entro il 31 luglio 2018, la potenza dell'impianto dopo tale ampliamento o rinnovamento;

P1: potenza dell'impianto dopo l'ampliamento o rinnovamento più recente;

N0: produzione netta media degli:

- ultimi 2 anni civili prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018,
- periodo compreso tra il primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 e la messa in esercizio o l'ultimo ampliamento o rinnovamento precedente, a condizione che tale periodo sia inferiore a 2 anni civili;

N1: produzione netta a seguito dell'ampliamento;

V1: tasso di remunerazione calcolato secondo il numero 3 o 4 sulla scorta dell'intera produzione netta raggiunta dopo l'ampliamento o il rinnovamento.

6 Pagamenti parziali e calcolo

La remunerazione è conteggiata per la fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 8.1.

7 Durata della remunerazione

La durata della remunerazione è di 20 anni.

8 Procedura di presentazione delle domande

8.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
- b. descrizione del progetto che illustra se sono soddisfatte tutte le condizioni;
- c. potenza nominale elettrica e termica;
- d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, produzione netta di elettricità prevista e calore sfruttato esternamente (kWh) previsto, per anno civile;

- e. tipo e quantità delle biomasse utilizzate a scopo energetico;
 - f. tipo, quantità e potere calorifico inferiore medio del prodotto intermedio;
 - g. consenso dei proprietari fondiari.
- 8.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
- 8.2.1 La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla garanzia di principio (art. 22).
- 8.2.2 Essa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a. licenza di costruzione passata in giudicato;
 - b. la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
 - c. eventuali modifiche rispetto al numero 8.1;
 - d. data di messa in esercizio pianificata.
- 8.3 Messa in esercizio
- 8.3.1 La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi sei anni dalla garanzia di principio (art. 22).
- 8.3.2 La messa in esercizio degli impianti che secondo l'articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d'attesa sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi tre anni dalla garanzia di principio (art. 22).
- 8.4 Notifica di messa in esercizio
- La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a. eventuali modifiche rispetto al numero 8.1;
 - b. data di messa in esercizio.

9 Disposizioni transitorie

- 9.1 I gestori che prima del 1° gennaio 2018 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore hanno diritto a un bonus per lo sfruttamento esterno del calore (bonus di cogenerazione) di 2,5 ct./kWh secondo il diritto anteriore.
- 9.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3^{gbis} capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016¹⁸¹ sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:
- a. al più tardi sei anni dopo la comunicazione della decisione positiva, se il gestore l'ha ricevuta entro il 31 dicembre 2015;

181 RU 2016 4617

b. al più tardi il 31 dicembre 2019, se il gestore ha ricevuto la decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

9.3 Nel caso degli IIR, dei forni per l'incenerimento di fanghi e degli impianti a gas di depurazione e a gas di scarica che ottengono già una remunerazione secondo il diritto anteriore, per i requisiti per il diritto, i requisiti minimi e l'esercizio in corso si applica il diritto anteriore.

Allegato 2.1¹⁸²
(art. 7, 38, 41–43, 45, 46d, 46i e 46l)

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto fotovoltaico si basa sull'allegato 1.2 numero 1.

2 Tassi per la remunerazione unica

2.1 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza	Messa in esercizio											
	1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.3.2018	1.4.2018–31.3.2019	1.4.2019–31.3.2020	1.4.2020–31.3.2021	1.4.2021–31.3.2022	dal 1.4.2022	
Contributo di base (fr.)	2000	1800	1800	1800	1800	1600	1600	1550	1100	770	385	
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	<30 kW <100 kW	1200 850	1050 750	830 630	610 510	610 460	520 400	460 340	380 330	380 330	420 320	420 330

2.2 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio		
		entro 31.12.2010	1.1.2011–31.12.2011	1.1.2012–31.12.2012
Contributo di base (fr.)		3300	2650	2200
Contributo legato alla po-tenza (fr./kW)	< 30 kW	2100	1700	1400
	<100 kW	1700	1400	1100
	≥100 kW	1500	1200	980

¹⁸² Aggiornato dalla cifra II delle O del 27 feb. 2019 (RU **2019** 923), del 25 nov. 2020 (RU **2020** 6129), del 24 nov. 2021 (RU **2021** 820), dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 771), dalla cifra II delle O del 17 mar. 2023 (RU **2023** 144), del 29 nov. 2023 (RU **2023** 764), dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708), dalla correzione del 23 gen. 2025 (RU **2025** 57) e dalla cifra II dell'O del 21 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 383).

- 2.3 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza	Messa in esercizio										
	1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.3.2018	1.4.2018–31.3.2019	1.4.2019–31.3.2020	1.4.2020–31.3.2021	1.4.2021–31.3.2022	dal 1.4.2022
Contributo di base (fr.)	1500	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1000	700	350
Contributo legato alla potenza (fr./kW)											
< 30 kW	1000	850	680	500	500	450	400	340	340	380	380
<100 kW	750	650	530	450	400	350	300	300	300	290	300
≥100 kW	700	600	530	450	400	350	300	300	300	290	270

- 2.4 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza	Messa in esercizio		
	entro 31.12.2010	1.1.2011–31.12.2011	1.1.2012–31.12.2012
Contributo di base (fr.)	2450	1900	1600
Contributo legato alla potenza (fr./kW)			
< 30 kW	1850	1450	1200
<100 kW	1500	1200	950
≥100 kW	1300	1000	850

- 2.5 Il contributo legato alla potenza per gli impianti con potenza nominale ≥ 30 kW è calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza.
- 2.6 Gli impianti di cui all'articolo 7 capoverso 3 ottengono i contributi per gli impianti integrati se appartengono alla categoria degli impianti integrati.
- 2.7 Bonus
- 2.7.1 Il bonus per gli impianti integrati con un angolo d'inclinazione di almeno 75 gradi ammonta a 400 franchi per kW.
- 2.7.2 Il bonus per gli impianti annessi o isolati con un angolo d'inclinazione di almeno 75 gradi ammonta a 200 franchi per kW.
- 2.7.3 Il bonus per gli impianti installati a partire da un'altitudine di 1500 m sul livello del mare ammonta a 250 franchi per kW. La prova che l'impianto non sia annesso a un edificio né integrato al suo interno dev'essere documentata mediante foto.
- 2.7.4 Il bonus per area di parcheggio ammonta a 250 franchi per kW.

2.8 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2023, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	1.1.2023–31.03.2024	1.4.2024–31.03.2025	Dall'1.4.2025
Contributo di base (fr.)	2–5 kW	200	0	0
	>5 kW	0	0	0
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	< 30 kW	440	420	400
	30–<100 kW	330	330	330
	≥100 kW			250

2.9 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	1.1.2023–31.03.2024	1.4.2024–31.03.2025	Dall'1.4.2025
Contributo di base (fr.)	2–5 kW	200	0	0
	>5 kW	0	0	0
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	<30 kW	400	380	360
	30–<100 kW	300	300	300
	≥100 kW	270	270	250

2.10 Per gli impianti nuovi senza consumo proprio con una potenza inferiore a 150 kW e per gli impianti che vengono ampliati in misura considerevole con un aumento di potenza inferiore a 150 kW, il contributo legato alla potenza ammonta a 450 franchi per kW se l'impianto nuovo o ampliato è stato messo in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023. Per questi impianti non è versato un contributo di base.

3 Domanda per gli impianti di piccole dimensioni

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione dell'impianto;
- b. estratto dal registro fondiario o documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;
- c. categoria dell'impianto;
- d. potenza;
- e. produzione annua prevista;
- f. consenso dei proprietari fondiari;
- g. categoria del produttore;
- h. data di messa in esercizio;

- i. verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 OIBT¹⁸³, inclusi verbali di misurazione e di verifica;
- j. certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 OGÖE¹⁸⁴;
- k. per impianti integrati: fotografie che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato ai sensi dell'articolo 6.
- l. per impianti di cui all'articolo 7 capoverso 3: la dichiarazione che il gestore rinuncia alla remunerazione del contributo legato alla potenza per la potenza a partire da 100 kW.
- m. la dichiarazione che l'impianto immette in rete tutta l'elettricità prodotta oppure che si fa uso del consumo proprio secondo l'articolo 16 LEne.

4 Domanda e notifica di messa in esercizio per gli impianti di grandi dimensioni

4.1 La domanda per gli impianti di grandi dimensioni deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione dell'impianto;
- b. estratto dal registro fondiario o documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;
- c. categoria dell'impianto;
- d. potenza pianificata;
- e. produzione annua prevista;
- f. consenso dei proprietari fondiari;
- g. categoria del produttore;
- h. la dichiarazione che l'impianto immette in rete tutta l'elettricità prodotta oppure che si fa uso del consumo proprio secondo l'articolo 16 LEne.

4.2 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. data di messa in esercizio;
- b. verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 OIBT inclusi verbali di misurazione e di verifica;
- c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;

¹⁸³ RS 734.27

¹⁸⁴ RS 730.010.1

- d. certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 OGOE¹⁸⁵;
- e. per gli impianti integrati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012 o a partire dal 1° aprile 2025: fotografie che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato ai sensi dell'articolo 6;
- f. per gli impianti per i quali viene chiesto il bonus per area di parcheggio: fotografie che mostrano che si tratta di un impianto su un'area all'aperto adibita permanentemente al parcheggio.

5 Domanda e notifica di messa in esercizio per gli impianti di cui all'articolo 71a LEnE

- 5.1 La domanda per gli impianti di cui all'articolo 71a LEnE deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
 - a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione dell'impianto;
 - b. una descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di una remunerazione unica sono soddisfatti;
 - c. l'autorizzazione edilizia passata in giudicato;
 - d. un elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
 - e. un calcolo dei costi scoperti;
 - f. un estratto dal registro fondiario o un documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;
 - g. la potenza dell'impianto prevista;
 - h. la data di messa in esercizio prevista;
 - i. la produzione annua di elettricità prevista, calcolata secondo le disposizioni dell'UFE;
 - j. la produzione di energia elettrica prevista nel semestre invernale (1° ottobre–31 marzo) per kW di potenza installata, calcolata secondo le disposizioni dell'UFE;
 - k. il contenuto previsto dell'assistenza scientifica;
 - l. la categoria del produttore.
- 5.2 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

 - a. la data di messa in esercizio;
 - b. il verbale di collaudo con descrizione dettagliata o un rapporto di sicurezza di cui all'articolo 37 OIBT inclusi verbali di misurazione e di verifica;

- c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
- d. la certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 OGOE.

6 Tabella del periodo di utilizzazione per gli impianti secondo l'articolo 71a LEn

Per gli impianti di cui all'articolo 71a LEn, il calcolo dei costi scoperti si basa sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell'impianto:

Elemento costituente dell'impianto	anni
Fondazioni e ancoraggi	80
Struttura metallica in acciaio, sistemi di montaggio, sottostruttura	50
Moduli fotovoltaici	30
Inverter	15
Generatori, trasformatori	40
Sistema di controllo per centrali	15
Installazioni elettriche	30
Equipaggiamento ad alta tensione, impianti di distribuzione	30
Condotte ad alta e media tensione	50
Costruzioni per vie di trasporto e assetto (strade, ponti, muri di sostegno, ecc.)	60
Stabili d'esercizio	40

*Allegato 2.2¹⁸⁶
(art. 35e e 53)*

Contributi di progettazione e contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici

1 Definizione degli impianti

- 1.1 Per impianto idroelettrico s'intende un impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità a partire dalla forza idrica.
- 1.2 Gli impianti menzionati nell'articolo 9 sono considerati impianti autonomi.

2 Contenuto della domanda di contributo di progettazione

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto nonché l'ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d'acqua;
- b. studio preliminare che descrive il progetto e ne illustra la fattibilità;
- c. stima dei costi e piano delle scadenze e dei finanziamenti;
- d. in caso di ampliamenti: documenti che illustrano che l'ampliamento sarà di misura considerevole;
- e. potenza meccanica lorda media dell'acqua prima e dopo l'investimento;
- f. potenza installata prima e dopo l'investimento;
- g. portata utile d'acqua in m³ calcolando la media dei cinque anni civili completi prima e dopo l'investimento;
- h. produzione elettrica in kWh per anno civile prima e dopo l'investimento;
- i. dislivello lordo medio in m prima e dopo l'investimento;
- j. dislivello netto medio in m prima e dopo l'investimento;
- k. portata massima normale prima e dopo l'investimento;
- l. volume utile utilizzabile prima e dopo l'investimento;
- m. indicazione di altri aiuti finanziari.

3 Contenuto della domanda di contributo d'investimento

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d'acqua;

¹⁸⁶ Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 771), dalla cifra II dell'O del 29 nov. 2023 (RU **2023** 764) e dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

- b. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
- c. descrizione tecnica dell'impianto;
- d. in caso di ampliamenti o rinnovamenti: documenti che illustrano che l'ampliamento o il rinnovamento è di misura considerevole;
- e. potenza meccanica lorda media dell'acqua prima e dopo l'investimento;
- f. potenza installata prima e dopo l'investimento;
- g. portata utile d'acqua in m³ calcolando la media dei cinque anni civili completi prima e dopo l'investimento;
- h. produzione elettrica in kWh per anno civile prima e dopo l'investimento;
- i. dislivello lordo medio in m prima e dopo l'investimento;
- j. dislivello netto medio in m prima e dopo l'investimento;
- k. portata massima normale prima e dopo l'investimento;
- l. volume utile utilizzabile prima e dopo l'investimento;
- m. data di inizio dei lavori e di messa in esercizio prevista;
- n. prova della validità del diritto di sfruttamento delle acque e la licenza di costruzione passata in giudicato;
- o. elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
- p. indicazione di altri aiuti finanziari.

4 Tabella del periodo di utilizzazione

Il calcolo della redditività si basa sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell'impianto:

Elemento costituente dell'impianto	anni
Dighe in calcestruzzo, dighe in materiale sciolto	80
Traverse mobili, prese, dissabbiatori, canali a pelo libero	80
Griglie, sgrigliatori inclusi	40
Vie di derivazione, gallerie in pressione, pozzi piezometrici, pozzi in pressione	80
Cunicoli, caverne, canali per l'acqua di monte e di scarico, bacini di compensazione	80
Organi di chiusura (paratoie e valvole, valvole a farfalla e valvole a sfera)	40
Turbine, pompe	40
Elevatori e impianti ausiliari	30
Generatori, trasformatori	40
Sistema di controllo per centrali	15
Impianti a corrente elettrica per uso proprio e di emergenza	30
Equipaggiamento ad alta tensione, impianti di distribuzione	30
Batterie, impianti di protezione	20
Condotte ad alta e media tensione	50
Conche di navigazione	80

Elemento costituente dell'impianto	anni
Impianti per la risalita e la discesa dei pesci	40
Costruzioni per vie di trasporto e assetto (strade, ponti, muri di sostegno, ecc.)	60
Funivie	20
Stabili d'esercizio	40
Stabili amministrativi	50

Allegato 2.3¹⁸⁷
(art. 69, 74, 80a, 80b, 80d e 85)

Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto a biomassa si basa sull'allegato 1.5 numero 1.

2 Impianti di produzione di biogas

2.1 Requisiti generali

I requisiti generali si determinano sulla scorta dell'allegato 1.5 numeri 2.1.1 e 2.1.2.

2.2 Requisiti energetici minimi

Il fabbisogno di calore dell'impianto di produzione di energia è coperto utilizzando il calore dell'impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili.

2.3 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;
- b. licenza di costruzione o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, prova che il progetto è pronto alla realizzazione;
- c. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti; deve contenere almeno indicazioni sulla situazione iniziale e sui substrati di input, una descrizione dell'impianto e informazioni circa la produzione di energia;
- d. pianta generale;
- e. elenco dei costi d'investimento;
- f. potenza elettrica installata ed equivalente in kW_{el} prima e dopo l'investimento;
- g. produzione lorda di elettricità e calore in kWh per anno civile prima e dopo l'investimento;
- h. produzione netta di elettricità e calore nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l'investimento;
- i. data di messa in esercizio prevista.

2.4 Elementi costituenti dell'impianto

Per il calcolo dei costi di un impianto di riferimento vengono presi in considerazione in particolare i seguenti elementi costituenti dell'impianto per il

¹⁸⁷ Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

periodo di utilizzazione indicato; ciò vale anche per il calcolo dei costi d'investimento computabili in caso di rinnovamenti considerevoli:

Elemento costituente dell'impianto	Periodo di utilizzazione in anni
Parti dello stabile, vasca, stoccaggio intermedio, serbatoio di stoccaggio, stoccaggio dei residui di fermentazione, fermentatore, stoccaggio di gas, tubazioni, gasdotti propri fino a 300 m, isolamento, rubinetteria	25
Trituratore, sistema di vagliatura, dispositivo di miscelazione, separazione	15
Generazione di gas, estrazione di calore, sistema di scarico gas, sistema ad aria compressa, sistema di ventilazione	10
Centrale termo-elettrica a blocco incl. raffreddamento d'emergenza, microturbina a gas, regolazione della pressione, generatore, trasformatore, sistema di condensatori, fiaccola d'emergenza	10
Tecnica di gestione (tecnica di misurazione, comando e regolazione elettrica, EMSR)	15

3 Centrali elettriche a legna

3.1 Requisiti generali

- 3.1.1 I requisiti generali si determinano sulla scorta dell'allegato 1.5 numeri 2.1.1 e 2.1.2.
- 3.1.2 Un impianto è considerato centrale elettrica a legna solo se al suo interno si utilizza la legna quale unico vettore energetico.

3.2 Requisiti energetici minimi

- 3.2.1 Le centrali elettriche a legna devono raggiungere un coefficiente di sfruttamento energetico globale ponderato minimo almeno del 70 per cento. Il coefficiente deriva dalla somma del coefficiente di sfruttamento del calore, del coefficiente di sfruttamento dei prodotti e di 1,75 volte il coefficiente di sfruttamento dell'elettricità.
- 3.2.2 Per il calcolo del coefficiente di sfruttamento energetico globale vale quanto segue:
- si utilizza il potere calorifico inferiore H_u del combustibile impiegato;
 - il coefficiente di sfruttamento del calore corrisponde al calore utilizzato esternamente diviso per l'energia convogliata alla combustione;
 - il coefficiente di sfruttamento dei prodotti corrisponde al potere calorifico inferiore H_u dei prodotti diviso per l'energia convogliata all'impianto a combustione;
 - il coefficiente di sfruttamento dell'elettricità corrisponde alla produzione netta divisa per l'energia convogliata all'impianto a combustione.
- 3.2.3 Il coefficiente di sfruttamento dei prodotti viene preso in considerazione nel calcolo del coefficiente di sfruttamento energetico globale ponderato solo se

il processo termico ha come obiettivo anche la produzione di vettori energetici o di prodotti con un potere calorifico inferiore $H_u > 0$.

3.2.4 Se contemporaneamente alla costruzione, all’ampliamento considerevole o al rinnovamento considerevole di una centrale elettrica a legna viene realizzata o ampliata una rete di teleriscaldamento o un altro sistema per lo sfruttamento termico, i requisiti energetici minimi devono essere rispettati al più tardi dall’inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio dell’impianto, dell’ampliamento o del rinnovamento.

3.3 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome dell’avente diritto e l’ubicazione;
- b. licenza di costruzione o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, prova che il progetto è pronto alla realizzazione;
- c. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d’investimento sono soddisfatti; deve contenere almeno indicazioni sulla situazione iniziale e sui substrati di input, una descrizione dell’impianto e informazioni circa la produzione di energia;
- d. pianta generale;
- e. elenco dei costi d’investimento;
- f. potenza elettrica installata in kWel prima e dopo l’investimento;
- g. produzione lorda di elettricità e calore in kWh per anno civile prima e dopo l’investimento;
- h. produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l’investimento;
- i. data di messa in esercizio prevista.

3.4 Elementi costituenti dell’impianto

Per la determinazione dei costi di un impianto di riferimento vengono presi in considerazione in particolare i costi dei seguenti elementi costituenti dell’impianto per il periodo di utilizzazione indicato; ciò vale anche per il calcolo dei costi d’investimento computabili in caso di rinnovamenti considerevoli:

Elemento costituente dell’impianto	Periodo di utilizzazione in anni
In quota parte: stabile, silo, gru	25
In quota parte: impianto a combustione, trasporto di combustibile, smaltimento delle ceneri, ventilatori ad aria, canali dell’aria, ventilatore per gas di combustione, movimento della cenere, correnti di radiazione, tamburo della caldaia, vaporizzatore, eco, trattamento dei fumi, Organic Rankine Cycle, impianto a gassificazione di legna	15
Surriscaldatore	10

Elemento costituente dell'impianto	Periodo di utilizzazione in anni
Turbine, generatore, impianto idraulico, trasformatore, circuito di raffreddamento (turbine, generatore), pompe per l'acqua di alimento, contenitori per l'acqua di alimento, condensatore dell'aria, impianti di trasporto in condotta e rubinetteria, stazione di riduzione della pressione, sistema di condensatori, preriscaldamento dell'acqua di alimento, allacciamento a corrente forte	25
Tecnica di gestione (EMSR)	15

4 Impianti di incenerimento dei rifiuti

4.1 Requisiti energetici minimi

Un contributo d'investimento viene accordato soltanto se l'efficienza energetica netta (EEN) equivalente è pari almeno allo 0,9 per gli impianti nuovi e almeno allo 0,85 per gli impianti ampliati in misura considerevole.

4.2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;
- b. licenza di costruzione o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, prova che il progetto è pronto alla realizzazione;
- c. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
- d. elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
- e. potenza elettrica installata (kW_{el}) prima e dopo l'investimento;
- f. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) per anno civile prima e dopo l'investimento;
- g. produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l'investimento;
- h. data di messa in esercizio prevista.

4.3 Elementi costituenti dell'impianto

I costi dei seguenti elementi costituenti dell'impianto sono considerati costi d'investimento computabili:

Elemento costituente dell'impianto	Periodo di utilizzazione in anni
Correnti di radiazione, tamburo della caldaia, vaporizzatore, eco, zona di convezione	15
Surriscaldatore	10
Turbine, generatore, impianto idraulico, trasformatore, circuito di raffreddamento (turbine, generatore), pompe per l'acqua di alimento (2 elettriche, 1 a vapore), contenitori per l'acqua di alimento, condensatore dell'aria, eiettori, vaso di espansione di purga della caldaia, impianti di trasporto in condotta e rubinetteria, riduzione della pressione, sistema di condensatori e preriscaldamento dell'acqua di alimento, gru del locale dedicato alle turbine, allacciamento a corrente forte, generatore d'emergenza	25
Tecnica di gestione (EMSR)	15

5 Forni per l'incenerimento di fanghi

5.1 Requisiti relativi ai fanghi e all'incenerimento

Si possono impiegare soltanto fanghi disidratati oppure rifiuti biogeni essiccati mediante energie rinnovabili. Come combustibili aggiuntivi si possono impiegare soltanto combustibili rinnovabili.

5.2 Per quanto riguarda i requisiti energetici minimi, il contenuto della domanda e la tabella del periodo di utilizzazione valgono gli stessi requisiti degli IIR.

6 Impianti a gas di depurazione e impianti a gas di scarica

6.1 Requisiti energetici minimi

La torre di fermentazione deve essere riscaldata mediante calore residuo.

6.2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;
- b. licenza di costruzione o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, prova che il progetto è pronto alla realizzazione;
- c. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti; deve contenere almeno indicazioni sulla situazione iniziale e sui substrati di input, una descrizione dell'impianto e informazioni circa la produzione di energia;
- d. pianta generale;
- e. elenco dei costi d'investimento;

- f. potenza elettrica installata ed equivalente in kWel prima e dopo l'investimento;
- g. produzione lorda di elettricità e calore in kWh per anno civile prima e dopo l'investimento;
- h. produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l'investimento;
- i. data di messa in esercizio prevista;
- j. numero di abitanti-equivalenti dell'impianto di depurazione.

6.3 Elementi costituenti dell'impianto

Per la determinazione dei costi di un impianto di riferimento vengono presi in considerazione in particolare i costi dei seguenti elementi costituenti dell'impianto per il periodo di utilizzazione indicato; ciò vale anche per il calcolo dei costi d'investimento computabili in caso di rinnovamenti considerevoli e per il calcolo del contributo d'investimento per gli impianti a gas di scarica:

Elemento costituente dell'impianto	Periodo di utilizzazione in anni
Parte dello stabile per le centrali termoelettriche a blocco, locale per la misurazione del gas, condotte	25
Centrali termoelettriche a blocco, incl. raffreddamento d'emergenza	10
Gasometro, rubinetteria, filtro a sabbia, ventilatore per l'aumento della pressione del gas, raffreddamento del gas, depurazione dei fumi, rimozione di silossano, fiaccola d'emergenza	15
Tecnica di gestione (EMSR)	15

7 Aliquote per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione

- 7.1 Calcolo delle aliquote
 - 7.1.1 Potenza equivalente
 - 7.1.1.1 La potenza equivalente degli impianti di produzione di biogas e a gas di depurazione determinante per il calcolo delle aliquote corrisponde al quoziente fra la produzione netta in kWh e la somma delle ore del relativo anno d'esercizio. Per il calcolo dell'ammontare definitivo del contributo d'investimento sono determinanti due anni d'esercizio completi dell'impianto nuovo, rinnovato o ampliato.
 - 7.1.1.2 Se durante questo periodo vengono utilizzati substrati a elevato tenore energetico con una resa di gas superiore a 500 metri cubi normali per tonnellata di massa fresca trasportata su una distanza di percorso superiore a 50 km, la loro produzione di energia non viene presa in considerazione per la determinazione della potenza equivalente.
 - 7.1.2 Per il calcolo delle aliquote per le centrali elettriche a legna è determinante la potenza dell'impianto.

7.1.3 Le aliquote vengono calcolate pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 7.2.

7.2 Aliquote

7.2.1 Le aliquote per gli impianti di produzione di biogas secondo le classi di potenza ammontano a:

Classe di potenza	Aliquota in fr./kWeq-el
≤ 50 kW	19 000
≤ 100 kW	18 000
≤ 500 kW	15 000
> 500 kW	13 000

7.2.2 Le aliquote per le centrali elettriche a legna secondo le classi di potenza ammontano a:

Classe di potenza	Aliquota in fr./kWel
≤ 50 kW	5000
≤ 100 kW	4600
≤ 500 kW	3800
≤ 5 MW	3100
> 5 MW	2200

7.2.3 Le aliquote per gli impianti a gas di depurazione secondo le classi di potenza ammontano a:

Classe di potenza	Aliquota in fr./kWeq-el
≤ 50 kW	2500
≤ 100 kW	1300
≤ 500 kW	400
> 500 kW	200

*Allegato 2.4¹⁸⁸
(art. 35e e 87d)*

Contributi di progettazione e contributi d'investimento per gli impianti eolici

1 Definizione degli impianti e categorie

1.1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto eolico si basa sull'allegato 1.3 numero 1.

1.2 Categorie

1.2.1 Gli impianti eolici sono suddivisi in tre categorie in base all'altitudine alla quale vengono costruiti:

- a. categoria I: < 1000 m sul livello del mare;
- b. categoria II: 1000–1700 m sul livello del mare;
- c. categoria III: >1700 m sul livello del mare.

1.2.2 Per stabilire l'altitudine è determinante lo spigolo superiore del basamento di un impianto.

2 Requisiti minimi delle misurazioni del vento, dei dati di misurazione del vento e delle perizie sul rendimento

2.1 Requisiti minimi delle misurazioni del vento per l'ubicazione di un nuovo impianto

Nel caso delle misurazioni del vento per l'ubicazione di un nuovo impianto vanno rispettati almeno i seguenti requisiti:

- a. il pilone per la misurazione del vento deve essere eretto entro il perimetro del parco;
- b. l'altezza del pilone per la misurazione del vento deve essere pari ad almeno 2/3 dell'altezza del mozzo dell'impianto eolico o ad almeno 100 m. Se il pilone per la misurazione del vento è più piccolo, nel perimetro del parco devono essere effettuate misurazioni LIDAR o SODAR integrative;
- c. la misurazione deve essere eseguita con sensori di direzione del vento e sensori di velocità del vento calibrati ad almeno due altezze; il punto di misurazione superiore è posto al massimo 2 m al di sotto della sommità del pilone;
- d. la misurazione del vento deve essere effettuata per almeno 12 mesi senza interruzioni;

¹⁸⁸ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 23 nov. 2022 (RU 2022 771). Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

- e. i dati di misurazione del vento devono essere disponibili per almeno l'80 per cento del tempo.

2.2 Requisiti minimi delle misurazioni del vento per impianti eolici esistenti (dati d'esercizio)

Nel caso dei dati di misurazione del vento per impianti eolici esistenti vanno rispettati i seguenti requisiti:

- a. l'impianto eolico deve trovarsi all'interno del perimetro del parco;
- b. i dati devono essere misurati all'altezza del mozzo della turbina eolica;
- c. i dati di misurazione del vento devono essere disponibili ininterrottamente per un periodo di almeno 12 mesi;
- d. i dati di misurazione del vento devono essere disponibili per almeno l'80 per cento del tempo.

2.3 Requisiti minimi delle perizie sul rendimento

Le perizie sul rendimento devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- a. documentazione della misurazione del vento o dei dati d'esercizio;
- b. numero di impianti eolici previsti, con relative dimensioni e potenza nominale;
- c. previsioni sul rendimento per tutte le ubicazioni degli impianti previste con il tipo di impianto eolico più idoneo.

3 Contenuto della domanda di contributo di progettazione

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. prova che l'ubicazione del progetto è prevista nel piano direttore cantonale per lo sfruttamento dell'energia eolica;
- b. studio preliminare al progetto, contenente le indicazioni e i documenti seguenti:
 - mappa con perimetro del progetto,
 - numero e ubicazione degli impianti eolici previsti,
 - descrizione del progetto con indicazioni sull'ente responsabile del progetto, sulla gestione del progetto, sulla misurazione pianificata del vento, sugli studi ambientali e di ingegneria civile pianificati, sulla pianificazione del progetto (allacciamento alla rete, collegamenti, piano d'utilizzazione, esame dell'impatto sull'ambiente, licenza di costruzione, attività d'informazione) e sul calendario della progettazione;
- c. persona di contatto responsabile con indirizzo e informazioni di contatto (incluso indirizzo e-mail e numero di telefono).

4 Contenuto della domanda di contributo d'investimento

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il perimetro del progetto, l'ubicazione dell'impianto eolico previsto e il nome dell'avente diritto;
- b. descrizione del progetto, comprensivo di piano delle scadenze, che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
- c. descrizione tecnica dell'impianto, in particolare indicazioni relative al tipo di impianto eolico previsto e all'allacciamento alla rete previsto (gestore di rete, livello di rete, piantina);
- d. perizia sul rendimento che soddisfi i requisiti di cui al numero 2.3.

5 Aliquote per il contributo d'investimento

Le aliquote ammontano a:

Categoria	Aliquota in fr./kW
I	1300
II	1500
III	1650

*Allegato 2.5¹⁸⁹
(art. 87r e 87t)*

Contributi d'investimento per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici

1 Definizioni

1.1 Esplorazione

L'esplorazione del sottosuolo avviene mediante la prospezione e lo sfruttamento e serve a provare l'esistenza di un serbatoio geotermico da sfruttare.

1.2 Prospezione

La prospezione comprende analisi volte alla caratterizzazione del sottosuolo di un presunto serbatoio geotermico e alla determinazione dell'ubicazione in superficie nonché del punto di arrivo sotterraneo di una perforazione di sondaggio.

1.3 Sfruttamento

Lo sfruttamento comprende il sondaggio mediante perforazioni per l'estrazione dell'acqua calda e per un'eventuale riconduzione nel serbatoio geotermico dell'acqua prelevata.

2 Costi d'investimento computabili

2.1 Nell'ambito della prospezione sono computabili in particolare i costi per le seguenti attività:

- a. l'acquisizione di nuovi geodati nell'area di prospezione;
- b. le attività per l'acquisizione di nuovi geodati;
- c. l'analisi e l'interpretazione di geodati.

2.2 Nell'ambito dello sfruttamento sono computabili in particolare i costi per le seguenti attività:

- a. la preparazione, la costruzione e lo smantellamento del cantiere di perforazione;
- b. le perforazioni, comprese tubazioni, cementazione e completamento dell'insieme delle perforazioni di produzione, di iniezione e di monitoraggio previste;
- c. le stimolazioni del foro di trivellazione e del serbatoio;
- d. le prove di pozzo;
- e. le misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa;
- f. le prove di circolazione;

¹⁸⁹ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 771). Aggiornata dalla cifra II dell'O del 21 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 383).

- g. l'analisi delle sostanze rinvenute;
 - h. l'assistenza geologica, l'analisi dei dati e l'interpretazione.
- 2.3 Non sono computabili i costi insorti nell'ambito di procedure ufficiali.

3 Procedura per l'ottenimento di un contributo per la prospezione

3.1 Domanda

La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza e la protezione dell'ambiente, in particolare in merito a:

- a. lo stato delle attuali conoscenze nell'area oggetto dell'esplorazione mediante l'elaborazione dell'insieme di geodati, analisi e interpretazioni disponibili;
- b. le prospezioni geologiche previste che servono alla determinazione dell'ubicazione e del punto di arrivo della perforazione di sondaggio nonché all'individuazione e alla caratterizzazione del serbatoio geotermico e che informano in merito alle probabilità di individuare tale serbatoio;
- c. i possibili piani di utilizzazione in caso di esito positivo della prospezione nonché i calcoli della redditività provvisori;
- d. i piani dettagliati delle scadenze e le stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;
- e. le misure previste per individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente, in particolare per le riserve di acqua potabile, e volte a ridurre tali rischi al livello minimo e ragionevolmente praticabile.

3.2 Esame della domanda

3.2.1 L'UFE nomina all'interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante dell'Ufficio federale di topografia (swisstopo), in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l'esplorazione in Svizzera.

3.2.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni di cui al numero 3.1 e in particolare in merito ai seguenti aspetti:

- a. le attività di prospezione previste e la gestione del progetto;
- b. il livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e il tenore innovativo;
- c. in che misura le attività di prospezione accrescono le probabilità di individuare un serbatoio geotermico mediante una perforazione di sondaggio;
- d. il plusvalore per l'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
- e. la gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché l'ambiente.

3.2.3 Se valuta positivamente il progetto, il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione su:

- a. l'aumento atteso delle probabilità di individuare un serbatoio geotermico;
- b. le scadenze delle tappe del progetto;
- c. l'ammontare del contributo per la prospezione da concedere;
- d. l'impiego di un rappresentante di swisstopo con funzione di accompagnamento al progetto.

3.3 Contratto

Se sussistono i requisiti per la concessione del contributo per la prospezione, nel contratto vengono disciplinati secondo l'articolo 87r capoverso 1 in particolare i seguenti punti:

- a. le tappe principali che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
- b. l'obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente in relazione a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
- c. l'entità, le condizioni e la scadenza del contributo per la prospezione;
- d. il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto alla Confederazione e la concessione a quest'ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi; sono fatti salvi i monopoli cantionali;
- e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo gli articoli 34 e 34a;
- f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
- g. ulteriori condizioni.

3.4 Svolgimento e conclusione del progetto

3.4.1 Il responsabile del progetto svolge i lavori di prospezione programmati.

3.4.2 L'accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di prospezione e valuta i risultati di tali lavori. Per adempiere i suoi compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Redige rapporti periodici per l'UFE e il gruppo di esperti.

3.4.3 Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 3.3 lettera a, l'UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato.

3.4.4 Al termine delle attività, il gruppo di esperti valuta a beneficio dell'UFE i risultati dei lavori di prospezione e valuta i risultati in quanto all'aumento atteso delle probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.

4 Procedura per l'ottenimento di un contributo allo sfruttamento

4.1 Domanda

La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché per la protezione dell'ambiente, in particolare in merito a:

- a. il programma dettagliato delle perforazioni, del completamento, delle misurazioni e delle prove di tutte le perforazioni previste;
- b. i piani dettagliati delle scadenze e le stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;
- c. le caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto del serbatoio;
- d. l'utilizzazione prevista delle perforazioni e del serbatoio geotermico qualora i risultati non corrispondessero alle aspettative;
- e. le misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e le misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile;
- f. le innovazioni previste al fine di rendere promettente e affidabile lo sfruttamento di serbatoi geotermici in Svizzera;
- g. il valore delle attività di sfruttamento in riferimento all'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
- h. la forma giuridica prevista e il nome o la ragione sociale della società responsabile della gestione;
- i. il finanziamento e i costi amministrativi delle fasi di sfruttamento, costruzione, ampliamento, esercizio e smantellamento;
- j. lo sfruttamento del serbatoio geotermico sulla base di un piano di utilizzazione, i previsti acquirenti di elettricità e calore nonché il loro coinvolgimento nel progetto e la prevista riduzione delle emissioni di CO₂.

4.2 Esame della domanda

4.2.1 L'UFE nomina all'interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante di swisstopo, in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l'esplorazione in Svizzera.

4.2.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 4.1 in particolare in merito a:

- a. le caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto del serbatoio;
- b. il livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e il tenore innovativo;
- c. il plusvalore per l'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;

- d. la gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente.

4.2.3 In caso di valutazione positiva della domanda il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione su:

- a. la temperatura attesa del serbatoio nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto del serbatoio;
- b. le scadenze delle tappe del progetto;
- c. l'ammontare del contributo allo sfruttamento da concedere;
- d. l'impiego di un esperto indipendente in qualità di accompagnatore del progetto.

4.3 Contratto

Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo allo sfruttamento, nel contratto vengono regolamentati secondo l'articolo 87^{ter} capoverso 1 in particolare i seguenti punti:

- a. le tappe principali che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
- b. l'obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
- c. l'entità, le condizioni e la scadenza del contributo allo sfruttamento;
- d. fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto alla Confederazione e la concessione a quest'ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
- e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo gli articoli 34 e 34^a;
- f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
- g. ulteriori condizioni.

4.4 Svolgimento e conclusione del progetto

4.4.1 Il responsabile del progetto svolge i lavori di sfruttamento programmati.

4.4.2 L'accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di sfruttamento e valuta i risultati di tali lavori, in particolare per quanto riguarda la temperatura e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto. Per adempiere i suoi compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Redige rapporti periodici per il gruppo di esperti.

4.4.3 Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 4.3 lettera a, l'UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato.

4.4.4 Al più tardi sei mesi dopo la conclusione dei lavori di sfruttamento, il gruppo di esperti valuta i risultati dell'attività di sfruttamento.

4.4.5 L'UFE comunica al responsabile del progetto il risultato dell'esame, in particolare quello relativo al serbatoio geotermico.

5 Accesso ai geodati e loro utilizzo

- 5.1 Il richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo e al Cantone di ubicazione, entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento effettuato secondo le disposizioni tecniche di swisstopo, i rispettivi geodati.
- 5.2 I geodati possono essere utilizzati:
- a. da swisstopo nel quadro degli obiettivi della legge del 5 ottobre 2007¹⁹⁰ sulla geoinformazione e dell'ordinanza del 21 maggio 2008¹⁹¹ sulla geologia nazionale;
 - b. dai Cantoni di ubicazione secondo le rispettive regolamentazioni cantonali.
- 5.3 swisstopo mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati scaduti i termini elencati qui di seguito, che decorrono a partire dal rilevamento:
- a. per la prospezione: 24 mesi;
 - b. per lo sfruttamento: 12 mesi.

¹⁹⁰ RS 510.62

¹⁹¹ RS 510.624

Allegato 2.6¹⁹²
(art. 35e, 87r e 87t)

Contributi di progettazione e contributi d'investimento per gli impianti geotermici

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto geotermico si basa sull'allegato 1.4 numero 1.

2 Requisiti minimi

I requisiti minimi si basano sull'allegato 1.4 numero 3.

3 Contenuto della domanda di contributo di progettazione

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. studio preliminare al progetto, contenente almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
 - pianta generale con perimetro del progetto e ubicazioni degli impianti,
 - descrizione del progetto con indicazioni sull'ente responsabile del progetto, sulla gestione del progetto, sulle attività di progettazione pianificate, sulla stima dei costi e sul calendario della progettazione;
- b. prova che tutti i requisiti per il versamento di un contributo di progettazione sono soddisfatti.

4 Contenuto della domanda di contributo d'investimento

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore, l'ubicazione dell'impianto e il perimetro della concessione;
- b. descrizione tecnica dell'impianto;
- c. potenza elettrica e termica installata in MW;
- d. produzione lorda e netta annua progettata di elettricità e calore in MWh;
- e. sfruttamento di calore progettato e consenso dei presumibili acquirenti del calore;
- f. piano di gestione delle risorse, in particolare piano di monitoraggio relativo allo stato del serbatoio, alla produttività, alla sismicità e alla composizione dell'acqua estratta, nonché eventuali piani di ampliamento;

¹⁹² Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 771). Aggiornata dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

- g. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
- h. piani dettagliati delle scadenze e stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;
- i. prova del finanziamento per le fasi di costruzione, esercizio e smantellamento.

*Allegato 3*¹⁹³
(art. 90)

Determinazione del costo medio ponderato del capitale

1 Tasso d'interesse calcolatorio

Il tasso d'interesse calcolatorio corrisponde al costo medio ponderato del capitale. Il calcolo e la comunicazione si determinano, fatte salve le deroghe menzionate al numero 3, sulla scorta dell'articolo 13 capoversi 3 lettera b e 3^{bis} in combinato disposto con l'allegato 1 dell'ordinanza del 14 marzo 2008¹⁹⁴ sull'approvvigionamento elettrico (OAEI).

1a Deroga al numero 1.1 allegato 1 OAEI

Il costo del capitale proprio e il costo del capitale di terzi sono ponderati nella misura del 50 per cento ciascuno.

2 Deroga al numero 2.4 allegato 1 OAEI

La determinazione avviene ogni anno entro la fine del mese di marzo e vale:

- a. nei contributi d'investimento, per l'anno in corso;
- b. nel premio di mercato, per l'anno precedente.

3 Deroga al numero 5 allegato 1 OAEI

- 3.1 Il coefficiente di leva finanziaria corrisponde a una quota del capitale complessivo pari al 50 per cento per il capitale proprio e al 50 per cento per il capitale di terzi.
- 3.2 L'unlevered beta è determinato sulla base di un gruppo di imprese di approvvigionamento energetico europee comparabili (peer group). Il peer group viene verificato ogni anno e se possibile migliorato. Se i dati disponibili del mercato dei capitali non consentono di costituire un peer group per determinate tecnologie, il beta viene determinato grazie a un'inchiesta svolta presso numerosi esperti del settore per valutare i pertinenti rischi degli investimenti in tale tecnologia.

¹⁹³ Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 771) e dalla cifra III dell'O del 12 feb. 2025, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU **2025** 121).

¹⁹⁴ RS **734.71**

Allegato 4¹⁹⁵
(art. 46t, 63, 83, 87m, 87z^{ter})

Calcolo dei costi scoperti

1 Basi di calcolo generali

1.1 Principi

1.1.1 I costi scoperti di cui all'articolo 29 capoverso 3 lettera b^{bis} LEn^e corrispondono al valore netto di tutti i deflussi di denaro computabili e di tutti gli afflussi di denaro da computare.

1.1.2 I deflussi di denaro computabili e i deflussi di denaro da computare vanno scontati con il tasso d'interesse calcolatorio di cui all'allegato 3.

1.2. Deflussi di denaro computabili

1.2.1 I deflussi di denaro computabili si compongono:

- a. dei costi d'investimento computabili;
- b. dei costi per l'esercizio dell'impianto e la manutenzione nonché altri costi d'esercizio (al massimo il 2 per cento all'anno dei costi d'investimento computabili);
- c. degli investimenti di sostituzione.

1.2.2 I deflussi di denaro computabili vanno considerati per il periodo di utilizzazione restante dell'elemento costituente dell'impianto con la durata di vita più lunga.

1.3 Afflussi di denaro computabili

Per afflussi di denaro computabili si intendono tutti gli afflussi di denaro che possono essere conseguiti attraverso l'investimento.

2 Calcolo per gli impianti idroelettrici

2.1 Nel calcolo della redditività aziendale il costo medio ponderato del capitale può derogare dal tasso d'interesse calcolatorio di cui all'allegato 3.

2.2 Per gli impianti idroelettrici, in aggiunta al numero 1.2 sono computabili i deflussi di denaro seguenti:

- a) i costi per l'energia che le eventuali pompe d'alimentazione necessitano, ai prezzi di mercato;
- b) i costi legati alla sostituzione dell'accumulo di acqua;
- c) i canoni per i diritti d'acqua;
- d) imposte calcolatorie sull'utile.

¹⁹⁵ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 771). Aggiornata dalla cifra II delle O del 17 mar. 2023 (RU **2023** 144), del 29 nov. 2023 (RU **2023** 764) e dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 708).

- 2.3 Se l'impianto idroelettrico necessita di una concessione, i deflussi di denaro computabili vanno considerati per il periodo di concessione restante.
- 2.4 Gli afflussi di denaro da computare si calcolano sulla scorta dei valori attesi dello scenario dei prezzi e del volume d'acqua per il progetto sulla base di un scenario dei prezzi medio e un volume d'acqua medio nonché ulteriori ricavi.
- 2.5 Il richiedente deve motivare dettagliatamente e attestare le ipotesi formulate nel calcolo della redditività presentato.

3 Calcolo nel caso degli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LEn

- 3.1 Nel caso degli impianti di cui all'articolo 71a LEn i deflussi di denaro computabili si compongono:
 - a. dei costi d'investimento computabili;
 - b. dei costi per l'esercizio dell'impianto e la manutenzione nonché altri costi d'esercizio (al massimo l'1 per cento all'anno dei costi d'investimento computabili);
 - c. degli investimenti di sostituzione;
 - c^{bis}. delle imposte calcolatorie sull'utile;
 - d. di al massimo il 5 per cento dei costi d'investimento computabili, ma per un massimo di 1 milione di franchi, per un'assistenza scientifica, i cui risultati siano pubblicati in forma liberamente accessibile;
 - e. degli accantonamenti per lo smantellamento per un massimo del 15 per cento dei costi di investimento computabili.
- 3.2 Sono considerati afflussi di denaro da computare tutti gli afflussi di denaro che possono essere generati come risultato dell'investimento nonché i risparmi dovuti al consumo proprio. Per il calcolo degli afflussi di denaro, il degrado dei moduli fotovoltaici viene preso in considerazione con un fattore dello 0,5 per cento annuo.
- 3.3 I deflussi di denaro computabili e gli afflussi da computare devono essere presi in considerazione fino alla fine del periodo di utilizzazione dei moduli fotovoltaici messi in esercizio per ultimi.
- 3.4 Gli investimenti sono ammortizzati in chiave lineare per i periodi di utilizzazione e gli eventuali valori residui alla fine del periodo di utilizzazione dei moduli fotovoltaici messi in esercizio per ultimi sono considerati come afflussi di denaro.

Allegato 5¹⁹⁶
(art. 96b, 96e e 96h)

Contributi alle spese d’esercizio per gli impianti a biomassa

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto a biomassa si basa sull’allegato 1.5 numero 1.

2 Requisiti minimi

- 2.1 I requisiti minimi si determinano sulla scorta delle disposizioni seguenti:
 - a. per le centrali elettriche a legna: allegato 1.5 numeri 2.1 e 2.3 nonché allegato 2.3 numero 3.2;
 - b. per tutte le altre categorie: allegato 1.5 numero 2.
- 2.2 Per gli impianti che non rientrano nel finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEn e chiedono un contributo alle spese d’esercizio, i requisiti energetici minimi devono essere soddisfatti entro il 31 dicembre 2027.

3 Importo del contributo

- 3.1 Calcolo dell’importo del contributo
 - 3.1.1 L’importo del contributo è composto di un contributo di base e, nel caso in cui siano adempiuti i requisiti, di un bonus secondo i numeri 3.3–3.6. L’importo del contributo viene ricalcolato ogni anno.
 - 3.1.2 Per il calcolo degli importi del contributo di base e dei bonus è determinante la potenza equivalente di un impianto. La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra la produzione netta di energia elettrica in kWh nell’anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile. Per l’anno in cui l’impianto è messo in esercizio o disattivato, nel determinare la potenza equivalente si detraggono le ore piene prima della messa in esercizio dell’impianto e dopo la sua disattivazione.
 - 3.1.3 Gli importi del contributo di base e dei bonus vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 3.2–3.5.
- 3.2 Importo del contributo di base

L’importo del contributo di base secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Contributo di base (ct./kWh)
≤ 50 kW	12

¹⁹⁶ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell’O del 23 nov. 2022 (RU 2022 771). Aggiornata dalla cifra II cpv. 1 dell’O del 20 nov. 2024 (RU 2024 708) e dalla cifra II dell’O del 21 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 383)..

Classe di potenza	Contributo di base (ct./kWh)
≤ 100 kW	11
≤ 500 kW	11
≤ 5 MW	10
> 5 MW	9

3.3 Bonus per le centrali elettriche a legna

3.3.1 Il bonus per le centrali elettriche a legna è accordato se in un impianto si utilizza tutto l'anno la legna quale unico vettore energetico.

3.3.2 Esso viene accordato solo per l'elettricità immessa in rete da ottobre a marzo (semestre invernale).

3.3.3 L'importo del bonus per le centrali elettriche a legna secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Bonus per legna (ct./kWh)
≤ 50 kW	5
≤ 100 kW	4
≤ 500 kW	4
≤ 5 MW	4
> 5 MW	3

3.4 Bonus per biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di cosubstrati

3.4.1 Il bonus per biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di cosubstrati viene accordato se:

- viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall'allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati;
- la quota di cosubstrati non agricoli non supera il 20 per cento rispetto alla massa fresca; e
- non vengono utilizzate piante energetiche.

3.4.2 I coadiuvanti organici utilizzati per stabilizzare i processi non vengono computati come cosubstrati agricoli fino a una percentuale annua dello 0,2 per cento della massa fresca totale utilizzata. Il loro impiego dev'essere documentato e motivato.

3.4.3 L'importo del bonus per biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di cosubstrati secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Bonus max. 20 % cosubstrati (ct./kWh)
≤ 50 kW	13

Classe di potenza	Bonus max. 20 % cosubstrati (ct./kWh)
≤ 100 kW	12
≤ 500 kW	10
≤ 5 MW	3
> 5 MW	0

3.5 Bonus per biomassa agricola senza cosubstrati

3.5.1 Il bonus per biomassa agricola senza cosubstrati viene accordato se:

- viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall'allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati; e
- non vengono impiegati cosubstrati non agricoli e piante energetiche.

3.5.2 I coadiuvanti organici utilizzati per stabilizzare i processi possono essere impiegati fino a una percentuale annua dello 0,2 per cento della massa fresca totale utilizzata. Il loro impiego dev'essere documentato e motivato.

3.5.3 L'importo del bonus per biomassa agricola senza cosubstrati secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Bonus 0 % cosubstrati (ct./kWh)
< 50 kW	16
≤ 100 kW	16
≤ 500 kW	8
≤ 5 MW	0
> 5 MW	0

3.6 Bonus per lo sfruttamento di calore

3.6.1 Il bonus per lo sfruttamento di calore da impianti di produzione di biogas viene accordato se nel corso di un anno civile:

- per gli impianti che soddisfano i requisiti per il bonus di cui al numero 3.4 o 3.5: almeno il 25 per cento del calore netto viene sfruttato esternamente;
- per tutti gli altri impianti: almeno il 30 per cento del calore netto viene sfruttato esternamente.

3.6.2 Il bonus per lo sfruttamento del calore è cumulabile con i bonus per biomassa agricola di cui ai numeri 3.4 e 3.5.

3.6.3 L'importo del bonus per lo sfruttamento del calore secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Bonus per lo sfruttamento del calore (ct./kWh)
$\leq 50 \text{ kW}$	2
$\leq 100 \text{ kW}$	2
$\leq 500 \text{ kW}$	1
$\leq 5 \text{ MW}$	1
$> 5 \text{ MW}$	0

4 Pagamenti parziali e conteggio

La remunerazione è conteggiata per la fine dell'anno civile sulla base dell'importo del contributo valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base dell'importo del contributo dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 5.1.

5 Procedura di presentazione delle domande

5.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
- b. descrizione del progetto che illustra se sono soddisfatte tutte le condizioni;
- c. potenza nominale elettrica e termica;
- d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, produzione netta di elettricità prevista e calore sfruttato esternamente (kWh) previsto, per anno civile;
- e. tipo e quantità delle biomasse utilizzate a scopo energetico;
- f. tipo, quantità e potere calorifico inferiore medio del prodotto intermedio;
- g. notifica di messa in esercizio o prova che il progetto è pronto alla realizzazione e data di messa in esercizio prevista;
- h. indicazioni relative a promozioni in corso o precedenti ai sensi dell'OPEN.

5.2 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. data di messa in esercizio;

- b. eventuali modifiche rispetto al numero 5.1, se al momento della presentazione della domanda l'impianto non era ancora in esercizio;
- c. verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 OIBT¹⁹⁷, inclusi verbali di misurazione e di verifica;
- d. certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 OGOE¹⁹⁸.

¹⁹⁷ RS 734.27

¹⁹⁸ RS 730.010.1

Allegato 6.1¹⁹⁹
(art. 30^aquinquies, 30^b, 30^bsexies, 30^bundecies e 89)

Premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto idroelettrico si basa sull'allegato 2.2 numero 1.

2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto nonché l'ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d'acqua;
- b. descrizione del progetto con le indicazioni e i documenti seguenti:
 1. la prova che tutti i requisiti per l'ottenimento di un premio di mercato fluttuante sono soddisfatti,
 2. la descrizione della situazione di partenza, delle basi idrologiche e geologiche, del progetto con tutti i suoi elementi, del programma approssimativo dei lavori, nonché dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto,
 3. in caso di nuovi impianti che sono integrati in un'unione di impianti esistente dal punto di vista tecnico ed economico, ampliamenti considerevoli e rinnovamenti considerevoli: in aggiunta, la descrizione dell'impianto esistente o dell'unione di impianti esistente prima dell'investimento;
- c. descrizione tecnica dell'impianto, segnatamente:
 1. la potenza meccanica lorda media dell'acqua,
 2. la potenza installata in MW e la portata di tutte le turbine e pompe in m³/s,
 3. la portata massima normale in m³/s,
 4. gli afflussi medi mensili alle singole prese o ai bacini di accumulazione in m³,
 5. il dislivello lordo e netto medio in m,
 6. il volume utile utilizzabile in m³ e in GWh,
 7. lo schema dell'impianto del progetto,
 8. la predisposizione a erogare prestazioni di servizio relative al sistema (regolazione primaria, regolazione secondaria positiva, regolazione secondaria negativa, regolazione terziaria positiva, regolazione terziaria negativa) delle turbine e delle pompe,
 9. il consumo mensile stimato di elettricità per le pompe di alimentazione in kWh,

¹⁹⁹ Introdotta dalla cifra III cpv. 3 dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

10. in caso di nuovi impianti che sono integrati in un'unione di impianti esistente dal punto di vista tecnico ed economico, ampliamenti considerevoli e rinnovamenti considerevoli: in aggiunta, le informazioni di cui ai numeri 1-8 per l'impianto esistente o l'unione di impianti esistente prima dell'investimento;
- d. calendario con le date previste per l'inizio dei lavori e per la messa in esercizio;
- e. concessione e licenza di costruzione passate in giudicato;
- f. elenco dei tributi e delle prestazioni pagati all'ente pubblico stabiliti nella concessione, indicazioni sui costi delle singole posizioni e i rimandi ai relativi articoli della concessione inclusi;
- g. elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
- h. indicazioni sui costi d'esercizio previsti;
- i. indicazione di altri aiuti finanziari;
- j. per gli ampliamenti considerevoli e i rinnovamenti considerevoli: prova della misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento;
- k. in caso di nuovi impianti che sono integrati in un'unione di impianti esistente dal punto di vista tecnico ed economico, ampliamenti considerevoli e rinnovamenti considerevoli:
 1. la produzione netta mensile dell'impianto o dell'unione di impianti prima dell'investimento nei cinque anni precedenti l'anno della domanda,
 2. gli afflussi mensili alle prese e ai bacini di accumulazione rilevanti nei cinque anni precedenti l'anno della domanda,
 3. una stima della produzione netta media mensile dopo l'investimento,
 4. la potenza meccanica lorda media nei cinque anni precedenti l'anno della domanda;
- l. per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW: tutte le informazioni necessarie per la modellizzazione in un software di ottimizzazione dell'utilizzo della centrale elettrica, in particolare:
 1. la distribuzione temporale di tutti gli afflussi rilevanti alle prese e ai bacini di accumulazione durante un anno idrologico, in un formato appropriato e con risoluzione temporale,
 2. l'esatta topologia della centrale elettrica con tutte le informazioni rilevanti, in un formato e una risoluzione appropriati,
 3. le curve di potenza in funzione delle quote dei bacini,
 4. per gli ampliamenti considerevoli: la topologia della centrale elettrica con tutte le informazioni rilevanti con e senza ampliamento,
 5. per i rinnovamenti considerevoli: la topologia della centrale elettrica delle parti dell'impianto non rinnovate con tutte le informazioni rilevanti;

- m. per i rinnovamenti considerevoli di impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW:
 - 1. la prova dei costi d'esercizio nei cinque anni precedenti il rinnovamento,
 - 2. la prova dei tributi e delle prestazioni pagati all'ente pubblico nei cinque anni precedenti il rinnovamento;
- n. per i rinnovamenti considerevoli di tutti gli impianti non controllabili e degli impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW:
 - 1. una stima della produzione netta che si potrebbe continuare a produrre con le parti dell'impianto non rinnovate,
 - 2. la prova dei costi d'esercizio nei cinque anni precedenti il rinnovamento,
 - 3. la prova dei tributi e delle prestazioni pagati all'ente pubblico nei cinque anni precedenti il rinnovamento.

3 Tasso di remunerazione e prezzo di mercato di riferimento

- 3.1 Il tasso di remunerazione in ct./kWh corrisponde ai costi annui per kWh di produzione supplementare annua derivanti dagli investimenti nella costruzione, nell'ampliamento considerevole o nel rinnovamento considerevole di un impianto.
- 3.2 Il prezzo di mercato di riferimento in ct./kWh per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW corrisponde al ricavo annuo per kWh di produzione supplementare.

4 Costi annui, ricavo annuo e produzione supplementare annua

4.1 Costi annui

4.1.1 I costi annui si compongono:

- a. dei costi del capitale risultanti dagli investimenti e che sono calcolati per annualità per le parti dell'impianto con il periodo di utilizzazione standardizzato secondo l'allegato 2.2 numero 4 e un costo medio del capitale secondo l'allegato 3;
- b. dei costi d'esercizio, considerati come segue:
 - 1. per i nuovi impianti e gli ampliamenti considerevoli: fino a un importo massimo del 2 per cento degli investimenti computabili, inclusi i costi di gestione aziendale, di gestione della centrale, di gestione dell'energia e di valorizzazione dell'energia a livello della società responsabile della gestione,
 - 2. per i rinnovamenti considerevoli di impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW: i costi d'esercizio medi prima del rinnovamento; sono presi in considerazione nel rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo il rinnovamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con

- l'impianto rinnovato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con l'impianto prima del rinnovamento,
3. per i rinnovamenti considerevoli di tutti gli impianti non controllabili e degli impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW: i costi d'esercizio prima del rinnovamento; sono presi in considerazione nel rapporto tra la produzione supplementare e la produzione netta dopo il rinnovamento;
 - c. dei costi di gestione dell'energia e amministrazione per i seguenti impianti con una potenza superiore a 3 MW:
 1. per le centrali ad acqua fluente: fino a 0,25 ct./kWh,
 2. per le centrali ad accumulazione e ad accumulazione con pompaggio: fino a 0,4 ct./kWh;
 - d. dei tributi e delle prestazioni pagati all'ente pubblico, nella misura seguente:
 1. per i rinnovamenti considerevoli di impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW: i tributi e le prestazioni pagati all'ente pubblico prima del rinnovamento, nel rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo il rinnovamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con l'impianto rinnovato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con l'impianto prima del rinnovamento,
 2. per i rinnovamenti considerevoli di tutti gli impianti non controllabili e degli impianti con una potenza pari o inferiore a 3 MW: i tributi e le prestazioni pagati all'ente pubblico prima del rinnovamento, nel rapporto tra la produzione supplementare e la produzione netta dopo il rinnovamento;
 - e. delle imposte calcolatorie sull'utile;
 - f. dei costi dell'elettricità utilizzata per le pompe di alimentazione e di pompaggio-turbinaggio.
- 4.1.2 Considerazione dell'IVA nella determinazione dei costi annui
- 4.1.2.1 Per i gestori soggetti ad IVA, i costi d'investimento e d'esercizio sono presi in considerazione escludendo l'IVA.
 - 4.1.2.2 Per i gestori non soggetti ad IVA, i costi d'investimento e d'esercizio sono presi in considerazione includendo l'IVA.
 - 4.1.3 I costi annui stabiliti con la decisione di cui all'articolo 30^{undecies} vengono adeguati se:
 - a. cambia il canone cantonale per i diritti d'acqua;
 - b. l'impianto presenta costi per l'elettricità utilizzata per le pompe di alimentazione o di pompaggio-turbinaggio;
 - c. cambia il costo medio ponderato del capitale;
 - d. sono dovuti all'ente pubblico tributi o prestazioni variabili o dipendenti dal prezzo dell'elettricità; o
 - e. cambiano le imposte sull'utile.
- 4.2 Ricavo annuo

- 4.2.1 Per tutti gli impianti non controllabili e per gli impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW, il ricavo annuo corrisponde alla remunerazione della produzione supplementare al prezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante secondo l'articolo 30a^{quinquies} capoverso 2.
- 4.2.2 Per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW, il ricavo annuo è composto dalle seguenti possibilità di ricavo:
- a. partecipazione alla negoziazione a breve termine (negoziiazione day-ahead e negoziazione di elettricità entro la giornata [negoziiazione intra-day]);
 - b. partecipazione al mercato a termine;
 - c. partecipazione al mercato delle prestazioni di servizio relative al sistema;
 - d. vendita delle garanzie di origine;
 - e. partecipazione alla riserva invernale.
- 4.2.3 Si considerano come possibilità di ricavo dalla partecipazione alla negoziazione a breve termine:
- a. per i nuovi impianti: il profilo di produzione orario determinato con un software di ottimizzazione della centrale, valutato con il prezzo di mercato secondo l'articolo 89 capoverso 2; i nuovi impianti che sono integrati in un'unione di impianti esistente dal punto di vista tecnico ed economico sono trattati allo stesso modo degli ampliamenti;
 - b. per gli ampliamenti considerevoli: la differenza tra i ricavi ottenibili con l'impianto ampliato e con l'impianto prima dell'ampliamento sul mercato day-ahead per la regione di prezzo svizzera; per il calcolo dei ricavi, i profili di produzione orari determinati con un software di ottimizzazione della centrale vengono valutati con il prezzo di mercato secondo l'articolo 89 capoverso 2; sono determinanti i ricavi derivanti dall'ampliamento che possono essere ottenuti all'interno e all'esterno dell'impianto;
 - c. per i rinnovamenti considerevoli: la differenza tra i ricavi ottenibili con l'impianto rinnovato e i ricavi ottenibili con le parti dell'impianto non rinnovate sul mercato day-ahead per la regione di prezzo svizzera; per il calcolo dei ricavi, i profili di produzione orari determinati con un software di ottimizzazione della centrale vengono valutati con il prezzo di mercato secondo l'articolo 89 capoverso 2.
- 4.2.4 Si considerano possibilità di ricavo dalla partecipazione al mercato a termine i ricavi o le perdite di copertura possibili rispetto ai ricavi dalla negoziazione a breve termine. Si presume che la strategia di copertura adottata preveda che l'80 per cento della produzione prevista sia coperto sul mercato a termine svizzero ed estero per un periodo di 3 anni, per un terzo della produzione prevista in ognuno di tali anni. Il prezzo di copertura corrisponde al prezzo medio sul mercato a termine sulla base della negoziazione continua nell'anno di copertura, tenendo conto dei prezzi del mercato a termine svizzeri ed europei determinanti.

- 4.2.5 Le possibilità di ricavo dalla partecipazione al mercato delle prestazioni di servizio relative al sistema sono le remunerazioni che un impianto in grado di fornire prestazioni di servizio relative al sistema può ottenere sul pertinente mercato. I ricavi per impianto corrispondono alla quota di potenza all'interno della potenza totale del tipo di centrale elettrica; l'assunto di base è una partecipazione per tutto l'anno per 52 settimane a pari livelli di potenza. I costi-opportunità sono stimati considerando la differenza tra i ricavi dal mercato day-ahead con e senza riserva di potenza. La ripartizione delle remunerazioni versate dalla società nazionale di rete per l'insieme delle prestazioni di servizio relative al sistema fornite in tutta la Svizzera è disciplinata da una direttiva di esecuzione elaborata dall'UFE.
- 4.2.6 Per determinare la possibilità di ricavo dalla vendita delle garanzie di origine vengono prese in considerazione le garanzie di origine seguenti:
- per i nuovi impianti: tutte le garanzie di origine;
 - per gli ampliamenti considerevoli: le garanzie di origine rilasciate per l'impianto ampliato dedotte le garanzie di origine che sarebbero state rilasciate per l'impianto prima dell'ampliamento;
 - per i rinnovamenti considerevoli: le garanzie di origine rilasciate per l'impianto rinnovato dedotte le garanzie di origine che sarebbero state rilasciate per le parti dell'impianto non rinnovate.
- 4.2.7 La possibilità di ricavo dalla partecipazione alla riserva invernale è determinata secondo l'ordinanza del 25 gennaio 2023²⁰⁰ sulla riserva invernale (OREI). Si considerano:
- per i nuovi impianti: la nuova capacità di accumulo totale;
 - per gli ampliamenti considerevoli: la capacità di accumulo aggiuntiva creata con l'ampliamento;
 - per i rinnovamenti considerevoli: la capacità di accumulo che può essere mantenuta a lungo termine attraverso il rinnovamento.
- 4.3 Produzione supplementare annua
- 4.3.1 Per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW la produzione supplementare annua corrisponde:
- per i nuovi impianti: alla produzione netta dell'impianto, determinata con un software di ottimizzazione della centrale elettrica, alla quale viene aggiunta la nuova quantità di energia accumulabile;
 - per gli ampliamenti considerevoli: alla quota della produzione netta determinata con un software di ottimizzazione della centrale elettrica per l'impianto dopo l'ampliamento; la quota corrisponde al rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo l'ampliamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con l'impianto ampliato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con l'impianto prima dell'ampliamento;

- c. per i rinnovamenti considerevoli: alla quota della produzione netta determinata con un software di ottimizzazione della centrale elettrica per l'impianto dopo il rinnovamento; la quota corrisponde al rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo il rinnovamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con l'impianto rinnovato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con le parti dell'impianto non rinnovate.
- 4.3.2 Per tutti gli impianti non controllabili e per gli impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW si considera come produzione supplementare:
- a. per i nuovi impianti: la produzione netta;
 - b. per gli ampliamenti considerevoli: la produzione netta dell'impianto ampliato, dedotta la produzione netta media degli ultimi cinque anni prima dell'ampliamento;
 - c. per i rinnovamenti considerevoli: la quota della produzione netta corrispondente al rapporto tra la produzione supplementare ottenuta a seguito del rinnovamento e la produzione netta dopo il rinnovamento; per la determinazione della produzione supplementare, la produzione netta dell'impianto dopo il rinnovamento viene confrontata con la produzione delle parti dell'impianto non rinnovate, presumendo che le parti dell'impianto rinnovate non fossero più funzionanti prima del rinnovamento; il rapporto tra la produzione supplementare dovuta al rinnovamento e la produzione netta dopo il rinnovamento viene rivisto dopo cinque anni d'esercizio e, se necessario, rideterminato.

5 Informazioni da presentare annualmente per il periodo di rendiconto

- 5.1 Impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW
- 5.1.1 Per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW, il periodo di rendiconto è l'anno idrologico. Il primo periodo di rendiconto va dalla messa in esercizio al 30 settembre.
- 5.1.2 Le informazioni annuali devono essere presentate all'UFE entro il 30 novembre.
- 5.1.3 Devono essere presentate ogni anno le seguenti informazioni:
- a. la distribuzione temporale di tutti gli afflussi all'impianto rilevanti nell'anno idrologico precedente, in un formato e una risoluzione temporale appropriati all'utilizzo in un software di ottimizzazione della centrale;
 - b. il livello di riempimento di tutti i bacini di accumulazione ad ogni fine mese dell'anno idrologico;
 - c. per tutti gli impianti di un'unione di impianti:
 - 1. la distribuzione oraria dell'elettricità della pompa d'alimentazione in kW,

2. il numero di garanzie di origine rilasciate per il nuovo impianto, l'ampliamento considerevole o il rinnovamento considerevole,
 3. il numero di garanzie di origine che sarebbero state rilasciate per l'impianto prima del rinnovamento o per le parti dell'impianto non rinnovate, e
 4. i periodi di revisione durante i quali l'impianto non è stato in esercizio;
- d. per la riserva invernale: l'entità della riserva in kWh;
 - e. i costi del canone per i diritti d'acqua;
 - f. in caso di nuovi impianti che sono integrati in un'unione di impianti esistente dal punto di vista tecnico ed economico, ampliamenti considerevoli e rinnovamenti considerevoli: in aggiunta, tutti i dati sopra elencati per l'intero impianto o l'unione di impianti.
- 5.2 Impianti non controllabili e impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW
- 5.2.1 Per tutti gli impianti non controllabili e per gli impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW il periodo di rendiconto è l'anno civile. Il primo periodo di rendiconto va dalla messa in esercizio al 31 dicembre.
- 5.2.2 Le informazioni annuali devono essere presentate all'UFE entro il 31 gennaio.
- 5.2.3 Devono essere presentate ogni anno le seguenti informazioni:
- a. per tutti gli impianti di un'unione di impianti:
 1. la produzione mensile nel periodo di rendiconto in kWh,
 2. il consumo mensile delle pompe d'alimentazione nel periodo di rendiconto in kWh;
 - b. i costi del canone per i diritti d'acqua.

*Allegato 6.2*²⁰¹
(art. 30*d*, 30*d*^{quinquies} e 30*d*^{septies})

Premio di mercato fluttuante per gli impianti eolici

1 Definizione degli impianti, classi di potenza e categorie

- 1.1 La definizione di impianto eolico si basa sull'allegato 1.3 numero 1.
- 1.2 La definizione delle classi di potenza si basa sull'allegato 1.3 numero 2.
- 1.3 La definizione delle categorie si basa sull'allegato 2.4 numero 1.2.

2 Contenuto della domanda

Il contenuto della domanda si basa sull'allegato 2.4 numero 3.

3 Tassi di remunerazione

- 3.1 Tasso di remunerazione per i piccoli impianti eolici
Nei piccoli impianti eolici il tasso di remunerazione ammonta, per tutta la durata del periodo di remunerazione, a 13 centesimi per kWh.
- 3.2 Tasso di remunerazione per i grandi impianti eolici
 - 3.2.1 Rimunerazione di base
Nei grandi impianti eolici il tasso di remunerazione di base ammonta, per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare, a:

Categoria	Tasso di remunerazione in ct./kWh
I	12
II	14
III	16

- 3.2.3 Riduzione del tasso di remunerazione
Nel caso di un grande impianto eolico, a seconda del reddito effettivo dopo non meno di cinque anni il tasso di remunerazione viene ridotto all'importo di cui al numero 3.2.5 per la durata residua della remunerazione.
 - 3.2.4 Calcolo del momento della riduzione del tasso di remunerazione
 - 3.2.4.1 Il momento in cui il tasso di remunerazione viene ridotto viene calcolato dopo cinque anni sulla base del reddito effettivo.

²⁰¹ Introdotta dalla cifra III cpv. 3 dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

- 3.2.4.2 Il reddito effettivo corrisponde alla media annua aritmetica della produzione di elettricità registrata nel corso degli anni d'esercizio dal secondo al quinto, misurata nel punto di trasmissione al gestore di rete.
- 3.2.4.3 Se il reddito effettivo raggiunge o supera il reddito di riferimento di cui al numero 3.2.6, il tasso di remunerazione viene subito ridotto al tasso di remunerazione di cui al numero 3.2.5 fino alla fine del periodo di remunerazione.
- 3.2.4.4 Se il reddito effettivo è inferiore al reddito di riferimento, la riduzione avviene dopo una durata calcolata come segue:
- a. $\text{durata in mesi} = \frac{\text{reddito di riferimento} - \text{reddito effettivo}}{\text{reddito di riferimento}} \times \frac{100}{0,15},$
 - b. la durata viene arrotondata per eccesso a mesi interi.
- 3.2.5 Tasso di remunerazione ridotto in ct./kWh:

Categoria	Tasso di remunerazione in ct./kWh
I	7
II	8
III	9

- 3.2.6 Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratteristica e dell'altezza del mozzo dell'impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento secondo il numero 3.2.7.
- 3.2.7 Le caratteristiche delle ubicazioni di riferimento per le categorie I–III sono le seguenti:

Categoria I	
Velocità media del vento a 150 m di altezza dal suolo	5,7 m/s
Profilo altimetrico	logaritmico
Distribuzione di Weibull	k = 2,0
Con valore di rugosità	l = 0,2 m
Densità dell'aria	ρ = 1,190 kg/m³
Categoria II	
Velocità media del vento a 150 m di altezza dal suolo	5,6 m/s
Profilo altimetrico	logaritmico
Distribuzione di Weibull	k = 2,0
Con valore di rugosità	l = 0,1 m
Densità dell'aria	ρ = 1,124 kg/m³

Categoria III

Velocità media del vento a 100 m di altezza dal suolo	6,5 m/s
Profilo altimetrico	logaritmico
Distribuzione di Weibull	$k = 2,0$
Con valore di rugosità	$l = 0,03 \text{ m}$
Densità dell'aria	$\rho = 1,045 \text{ kg/m}^3$

3.2.8 L'organo d'esecuzione disciplina in una direttiva il calcolo dettagliato del reddito di riferimento.

4 Notifica dello stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio e notifica di messa in esercizio

4.1 Notifica dello stato di avanzamento del progetto

Al più tardi dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 30^{a sexies}) deve essere presentata una notifica dello stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. licenza di costruzione passata in giudicato;
- b. la notifica del progetto presso il gestore della rete e il parere del gestore della rete al riguardo;
- c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
- d. data di messa in esercizio pianificata.

4.2 Messa in esercizio

La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio.

4.3 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. designazione del tipo di impianto;
- b. potenza;
- c. altezza del mozzo;
- d. equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore;
- e. data di messa in esercizio;
- f. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda e nella notifica dello stato di avanzamento del progetto.

Allegato 6.3²⁰²
(art. 30e, 30e^{bis} e 30e^{octies})

Premio di mercato fluttuante per gli impianti a biomassa

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto a biomassa si basa sull'allegato 1.5 numero 1.

2 Requisiti minimi

2.1 Requisiti generali

I requisiti generali si determinano sulla scorta dell'allegato 1.5 numeri 2.1.1 e 2.1.2.

2.2 Requisiti energetici minimi

2.2.1 I requisiti energetici minimi per gli impianti di produzione di biogas si determinano sulla scorta dell'allegato 1.5 numeri 2.2.3 e 2.2.4 e dell'allegato 2.3 numero 2.2.

2.2.2 I requisiti energetici minimi per le centrali elettriche a legna si determinano sulla scorta dell'allegato 2.3 numero 3.2.

2.3 Periodi di valutazione

2.3.1 Il periodo di valutazione per i requisiti generali e i requisiti ecologici minimi è di tre mesi.

2.3.2 Il periodo di valutazione per i requisiti energetici minimi è l'anno civile completo.

3 Tasso di remunerazione

3.1 Calcolo del tasso di remunerazione

3.1.1 Il tasso di remunerazione è composto di una remunerazione di base e, nel caso in cui siano adempiuti i requisiti, di uno o più bonus secondo i numeri 3.3–3.5. Il tasso di remunerazione viene ricalcolato ogni anno.

3.1.2 Per il calcolo dei tassi per la remunerazione di base e i bonus è determinante la potenza equivalente di un impianto. La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra la produzione netta di energia elettrica in kWh nell'anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile. Per l'anno in cui l'impianto è messo in esercizio o disattivato, nel determinare la potenza equivalente si detraggono le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto o dopo la sua disattivazione.

²⁰² Introdotto dalla cifra III cpv. 3 dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).

3.1.3 I tassi della remunerazione di base e dei bonus vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 3.2–3.4.

3.1.4 Il bonus per le centrali elettriche a legna è accordato se in un impianto si utilizza tutto l'anno la legna quale unico vettore energetico.

3.1.5 Il bonus per le centrali elettriche a legna viene accordato solo per l'elettricità immessa in rete da ottobre a marzo (semestre invernale).

3.2 Rimunerazione di base

Il tasso della remunerazione di base secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Rimunerazione di base (ct./kWh)
≤ 50 kW	27
≤100 kW	24
≤500 kW	21
≤ 5 MW	17,5
> 5 MW	16,5

3.3 Bonus per le centrali elettriche a legna

Il tasso del bonus per le centrali elettriche a legna secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Bonus per legna (ct./kWh)
≤ 50 kW	10
≤100 kW	9
≤500 kW	8
≤ 5 MW	6
> 5 MW	5

3.4 Bonus per biomassa agricola

3.4.1 Il bonus per biomassa agricola viene accordato se:

- viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall'allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati;
- la quota di cosubstrati non agricoli è pari o inferiore al 10 per cento rispetto alla massa fresca; e
- non vengono utilizzate piante energetiche.

3.4.2 Il tasso per il bonus per biomassa agricola ammonta a:

Classe di potenza	Bonus agricolo (ct./kWh)
≤ 50 kW	20
≤ 100 kW	19
≤ 500 kW	16
≤ 5 MW	4,5
> 5 MW	0

3.5 Bonus per lo sfruttamento di calore

3.5.1 Il bonus per lo sfruttamento di calore da impianti di produzione di biogas viene accordato se nel corso di un anno civile:

- a. per gli impianti che soddisfano i requisiti per il bonus di cui al numero 3.4: almeno il 25 per cento del calore netto viene sfruttato esternamente;
- b. per tutti gli altri impianti: almeno il 50 per cento del calore netto viene sfruttato esternamente.

3.5.2 Il bonus per lo sfruttamento del calore è cumulabile con i bonus per biomassa agricola di cui al numero 3.4.

3.5.3 L'importo del bonus per lo sfruttamento del calore secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Bonus per lo sfruttamento del calore (ct./kWh)
≤ 50 kW	3
≤ 100 kW	2
≤ 500 kW	2
≤ 5 MW	1,5
> 5 MW	0

4 Calcolo della quota da remunerare in caso di ampliamento o rinnovamento successivi

L'adeguamento della quota di elettricità da remunerare con il premio di mercato fluttuante dopo un ampliamento o rinnovamento successivo (art. 30^a_{bis} cpv. 3) è disciplinato dall'articolo 30^e_{quater}.

5 Pagamenti parziali e conteggio

La remunerazione è conteggiata per la fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 6.

6 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;
- b. licenza di costruzione o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, prova che il progetto è pronto alla realizzazione;
- c. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un premio di mercato fluttuante sono soddisfatti; deve contenere almeno indicazioni sulla situazione iniziale e sui substrati di input, una descrizione dell'impianto e informazioni circa la produzione di energia;
- d. pianta generale;
- e. elenco dei costi d'investimento;
- f. potenza elettrica installata ed equivalente in kW_{el} prima e dopo l'investimento;
- g. produzione lorda di elettricità e calore in kWh per anno civile prima e dopo l'investimento;
- h. produzione netta di elettricità e calore nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l'investimento;
- i. data di messa in esercizio prevista.

Indice

Capitolo 1: Disposizioni generali

Oggetto	Art. 1
Definizioni	Art. 2
Nuovi impianti	Art. 3
Potenza dell'impianto	Art. 4
Obbligo di notifica in caso di modifica dell'avente diritto	Art. 5
Categorie di impianti fotovoltaici	Art. 6
Impianti fotovoltaici di grandi e piccole dimensioni	Art. 7
Categorie di impianti a biomassa	Art. 7a
Esercizio del diritto di scelta secondo l'articolo 29b LEn	Art. 8
Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici	Art. 9
Consumo proprio	Art. 10

Capitolo 2: Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

Sezione 1: Disposizioni generali

Requisiti generali	Art. 11
Garanzia di origine e plusvalore ecologico	Art. 12
Partecipazione degli impianti fotovoltaici	Art. 13

Sezione 2: Commercializzazione diretta e immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento

Commercializzazione diretta	Art. 14
Prezzo di mercato di riferimento	Art. 15
Tassi di remunerazione e loro adeguamento	Art. 16
Durata della remunerazione e requisiti minimi	Art. 17

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Ordine di presa in considerazione	Art. 18
Lista d'attesa	Art. 19
Smaltimento della lista d'attesa	Art. 20

Sezione 4: Procedura di domanda

Domanda	Art. 21
Garanzia di principio	Art. 22

Stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio e obbligo di notifica.....	Art. 23
Decisione	Art. 24

Sezione 5: Esercizio in corso, esclusione e uscita

Versamento e restituzione della remunerazione	Art. 25
Fatturazione della parte eccedente	Art. 25a
Fatturazione dell'eccedenza di energia prelevata dalla rete	Art. 25b
Indennità di gestione.....	Art. 26
Obblighi del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili e dei gestori di rete.....	Art. 27
Ampliamenti o rinnovamenti successivi	Art. 28
Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi	Art. 29
Esclusione e uscita dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità	Art. 30

Capitolo 2a: Premio di mercato fluttuante

Sezione 1: Disposizioni generali

Requisiti generali.....	Art. 30a
Ampliamenti o rinnovamenti successivi	Art. 30a ^{bis}
Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi	Art. 30a ^{ter}
Esclusione e uscita dal sistema dei premi di mercato fluttuanti	Art. 30a ^{quater}
Prezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante.....	Art. 30a ^{quinquies}
Riduzione del premio di mercato fluttuante per i gestori soggetti ad IVA.....	Art. 30a ^{sexies}
Durata della remunerazione.....	Art. 30a ^{septies}
Versamento e restituzione del premio di mercato fluttuante.....	Art. 30a ^{octies}
Fatturazione della parte eccedente	Art. 30a ^{novies}
Fatturazione dell'eccedenza di energia prelevata dalla rete	Art. 30a ^{decies}

Sezione 2: Premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici

Tassi di remunerazione per gli impianti idroelettrici	Art. 30b
Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento	Art. 30b ^{bis}
Risorse disponibili e giorni di riferimento	Art. 30b ^{ter}

Presa in considerazione in caso di risorse sufficienti	Art. 30b ^{quater}
Ordine di presa in considerazione in caso di risorse insufficienti	Art. 30b ^{quinquies}
Domanda	Art. 30b ^{sexies}
Comunicazione dell'UFE per l'esercizio del diritto di scelta	Art. 30b ^{septies}
Garanzia di principio	Art. 30b ^{octies}
Proroga dei termini per l'inizio dei lavori e per la messa in esercizio	Art. 30b ^{novies}
Notifica di messa in esercizio	Art. 30b ^{decies}
Decisione	Art. 30b ^{undecies}

Sezione 3: Premio di mercato fluttuante per gli impianti fotovoltaici

Tassi di remunerazione per gli impianti fotovoltaici	Art. 30c
Competenze	Art. 30c ^{bis}
Condizioni di partecipazione	Art. 30c ^{ter}
Procedura d'asta	Art. 30c ^{quater}
Termine, proroga e notifica di messa in esercizio	Art. 30c ^{quinquies}
Decisione	Art. 30c ^{sexies}
Pubblicazione relativa alle aste	Art. 30c ^{septies}

Sezione 4: Premio di mercato fluttuante per gli impianti eolici

Tassi di remunerazione per impianti eolici	Art. 30d
Ordine di presa in considerazione	Art. 30d ^{bis}
Lista d'attesa	Art. 30d ^{ter}
Smaltimento della lista d'attesa	Art. 30d ^{quater}
Domanda	Art. 30d ^{quinquies}
Garanzia di principio	Art. 30d ^{sexies}
Notifica dello stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio, proroga del termine e obbligo di notifica	Art. 30d ^{septies}
Decisione	Art. 30d ^{octies}

Sezione 5: Premio di mercato fluttuante per gli impianti a biomassa

Requisiti minimi	Art. 30e
Tassi di remunerazione per gli impianti a biomassa	Art. 30e ^{bis}
Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento	Art. 30e ^{ter}

Quota dell'elettricità da remunerare in caso di ampliamenti
e rinnovamenti considerevoli.....Art. 30^equater

Ordine di presa in considerazione.....Art. 30^equinquies

Lista d'attesa.....Art. 30^esexies

Smaltimento della lista d'attesa Art. 30^esepties

Domanda Art. 30^eocties

Garanzia di principio Art. 30^enovies

Termine, proroga e notifica di messa in esercizio.....Art. 30^edecies

Decisione Art. 30^eundecies

**Capitolo 3: Disposizioni generali sui contributi di
progettazione, sulla remunerazione unica e sui
contributi d'investimento**

Esclusione del contributo d'investimentoArt. 31

Autorizzazione di inizio anticipato dei lavoriArt. 32

Requisiti relativi all'esercizio e al funzionamento degli
impianti.....Art. 33

Restituzione dei contributi di progettazione, della
rimunerazione unica e dei contributi d'investimentoArt. 34

Restituzione dei contributi d'investimento per progetti
di prospezione o sfruttamento di serbatoi geotermiciArt. 34a

Termine di attesaArt. 35

Capitolo 3a: Contributi di progettazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Aliquota e contributo minimoArt. 35a

Contributo di progettazione per progetti di energia eolica.....Art. 35b

**Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista
d'attesa**

Ordine di presa in considerazione.....Art. 35c

Lista d'attesa.....Art. 35d

Smaltimento della lista d'attesaArt. 35e

Sezione 3: Procedura di domanda

Domanda Art. 35f

Garanzia di principioArt. 35g

Notifiche annuali dello stato di avanzamentoArt. 35h

Notifica di abbandono della progettazione Art. 35i

Notifica della licenza di costruzione..... Art. 35j

Determinazione definitiva del contributo di progettazioneArt. 35*k*
Versamento scaglionato del contributo di progettazione Art. 35*l*

Sezione 4: Costi di progettazione computabili

.....Art. 35*m*

Capitolo 4: Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici

Sezione 1: Disposizioni generali

Dimensione minima per il versamento di una
rimunerazione unica..... Art. 36
Misura considerevole dell'ampliamento o del
rinnovamento di un impianto Art. 37
Calcolo della remunerazione unica e degli importi Art. 38
Determinazione della remunerazione unica tramite aste Art. 38*a*
Principio per la fissazione della remunerazione unica per
gli impianti secondo l'articolo 71*a* LEne..... Art. 38*b*

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Ordine di presa in considerazione..... Art. 39
Lista d'attesa..... Art. 40

Sezione 3: Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni

Domanda..... Art. 41
Determinazione della remunerazione unica..... Art. 42

Sezione 4: Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni

Domanda..... Art. 43
Garanzia di principio Art. 44
Termine e notifica di messa in esercizio Art. 45
Decisione Art. 46

Sezione 5: Aste per la remunerazione unica

Competenze e condizioni di partecipazione..... Art. 46*a*
Abrogato Art. 46*b*
Procedura d'asta.....Art. 46*c*
Termine e notifica di messa in esercizio Art. 46*d*
Ammontare definitivo della remunerazione unica.....Art. 46*e*

Revoca dell'aggiudicazione.....	Art. 46f
Versamento della remunerazione unica.....	Art. 46g
Pubblicazione relativa alle aste.....	Art. 46h

Sezione 6: Procedura di domanda per gli impianti di cui all'articolo 71a LEn

Domanda	Art. 46i
Garanzia di principio	Art. 46j
Immissione parziale di elettricità e termine di messa in esercizio.....	Art. 46k
Notifica di messa in esercizio	Art. 46l
Notifica di conclusione dei lavori	Art. 46m
Proroga del termine per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori	Art. 46n
Notifica della produzione netta e della produzione invernale	Art. 46o
Determinazione definitiva della remunerazione unica.....	Art. 46p
Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto	Art. 46p ^{bis}
Versamento scaglionato della remunerazione unica	Art. 46q

Sezione 7: Criteri di calcolo

Costi d'investimento computabili	Art. 46r
Costi non computabili.....	Art. 46s
Calcolo dei costi scoperti.....	Art. 46t

Capitolo 5: Contributo d'investimento per gli impianti idroelettrici

Sezione 1: Disposizioni generali

Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento	Art. 47
Aliquote	Art. 48

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza massima di 10 MW e lista d'attesa

Ordine di presa in considerazione.....	Art. 49
Lista d'attesa.....	Art. 50

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza superiore ai 10 MW

Risorse disponibili e giorni di riferimento	Art. 51
Ordine di presa in considerazione.....	Art. 52

Sezione 4: Procedura di domanda

Domanda.....	Art. 53
Garanzia di principio	Art. 54
Notifica di messa in esercizio	Art. 55
Notifica della conclusione dei lavori.....	Art. 56
Proroga dei termini	Art. 57
Notifica della produzione netta	Art. 58
Determinazione definitiva del contributo d'investimento	Art. 59
Versamento scaglionato del contributo d'investimento	Art. 60

Sezione 5: Criteri di calcolo

Costi d'investimento computabili	Art. 61
Costi non computabili.....	Art. 62
Calcolo dei costi scoperti e del contributo d'investimento nel singolo caso.....	Art. 63
<i>Abrogato</i>	Art. 64
<i>Abrogato</i>	Art. 65
<i>Abrogato</i>	Art. 66

Capitolo 6: Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa

Sezione 1: Requisiti per il diritto

<i>Abrogato</i>	Art. 67
Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento	Art. 68
Requisiti energetici minimi.....	Art. 69

Sezione 2: Contributo d'investimento

Aliquote	Art. 70
Contributo massimo.....	Art. 71

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Ordine di presa in considerazione.....	Art. 72
--	---------

Lista d'attesa.....	Art. 73
---------------------	---------

Sezione 4: Procedura di domanda per gli IIR nonché per i forni per l'incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica

Domanda	Art. 74
Garanzia di principio	Art. 75
Notifica di messa in esercizio	Art. 76
Notifica della conclusione dei lavori	Art. 77
Proroga dei termini	Art. 78
Determinazione definitiva del contributo d'investimento	Art. 79
Versamento scaglionato del contributo d'investimento	Art. 80

Sezione 4a: Procedura di domanda per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione

Domanda	Art. 80a
Garanzia di principio	Art. 80b
Termine, proroga e notifica di messa in esercizio.....	Art. 80c
Notifica della conclusione dei lavori	Art. 80d
Determinazione definitiva del contributo d'investimento	Art. 80e
Versamento scaglionato del contributo d'investimento	Art. 80f

Sezione 5: Criteri di calcolo per gli IIR nonché per i forni per l'incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica

Costi d'investimento computabili	Art. 81
Costi non computabili.....	Art. 82
Calcolo dei costi scoperti e del contributo d'investimento nel singolo caso	Art. 83

Sezione 5a: Criteri di calcolo per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione

Quota di potenza dell'impianto per la quale è accordato un contributo d'investimento in caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli.....	Art. 84
Calcolo del contributo d'investimento	Art. 85
<i>Abrogato</i>	Art. 86
<i>Abrogato</i>	Art. 87

Capitolo 6a: Contributo d'investimento per gli impianti eolici

Sezione 1: Aliquota

..... Art. 87a

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Ordine di presa in considerazione..... Art. 87b

Lista d'attesa.....Art. 87c

Sezione 3: Procedura di domanda

Domanda..... Art. 87d

Garanzia di principioArt. 87e

Notifica dello stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio, proroga del termine e obbligo di notifica Art. 87f

Aggiornamento della garanzia di principio Art. 87g

Proroga del termine per la messa in esercizio Art. 87h

Determinazione definitiva del contributo d'investimento Art. 87i

Versamento scaglionato del contributo d'investimento Art. 87j

Sezione 4: Calcolo del contributo d'investimento

Costi d'investimento computabiliArt. 87k

Abrogato Art. 87l

AbrogatoArt. 87m

Capitolo 6b: Contributi d'investimento per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici e per nuovi impianti geotermici

Sezione 1: Requisiti per il diritto e aliquote

Requisiti per il diritto..... Art. 87n

Aliquote Art. 87o

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Ordine di presa in considerazione..... Art. 87p

Lista d'attesa..... Art. 87q

Sezione 3: Procedura di domanda

Domanda..... Art. 87r

Gruppo di esperti per i progetti di prospezione e sfruttamento.....	Art. 87s
Contratto e garanzia di principio.....	Art. 87t
Rapporto finale della prospezione o dello sfruttamento.....	Art. 87u
Notifica di messa in esercizio per gli impianti geotermici	Art. 87v
Notifica di conclusione dei lavori per gli impianti geotermici	Art. 87w
Proroga dei termini	Art. 87x
Determinazione definitiva del contributo d'investimento per gli impianti geotermici.....	Art. 87y
Versamento scaglionato del contributo d'investimento	Art. 87z

Sezione 4: Criteri di calcolo

Costi d'investimento computabili	Art. 87z ^{bis}
Calcolo dei costi scoperti e del contributo d'investimento nel singolo caso	Art. 87z ^{ter}

Capitolo 7: Premio di mercato per l'elettricità proveniente dagli impianti idroelettrici di grandi dimensioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Dettagli relativi al diritto	Art. 88
Ricavi.....	Art. 89
Costi di produzione e altri costi	Art. 90

Sezione 2: Premio di mercato e servizio universale

Deduzione per il servizio universale.....	Art. 91
Ripartizione nel portafoglio tra premio di mercato e servizio universale	Art. 92
Considerazione in chiave imprenditoriale nelle imprese di approvvigionamento elettrico	Art. 93

Sezione 3: Procedura di domanda e restituzione

Domanda	Art. 94
Procedura presso l'UFE e sostegno da parte della Commissione federale dell'energia elettrica	Art. 95
Restituzione	Art. 96

Capitolo 7a: Contributi alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa

Sezione 1: Motivo di esclusione e importi del contributo

Motivo di esclusione	Art. 96a
Importi del contributo	Art. 96b

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Ordine di presa in considerazione	Art. 96c
Lista d'attesa	Art. 96d

Sezione 3: Procedura di domanda

Domanda	Art. 96e
Decisione	Art. 96f

Sezione 4: Esercizio in corso, esclusione e rinuncia

Versamento del contributo alle spese d'esercizio	Art. 96g
Requisiti minimi	Art. 96h
Mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi	Art. 96i
Esclusione, rinuncia e nuova domanda	Art. 96j

Capitolo 8: Valutazione, pubblicazione, informazioni, trasmissione di dati all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), controllo e provvedimenti

Valutazione	Art. 97
Pubblicazione	Art. 98
Informazioni	Art. 99
Trasmissione di dati all'UDSC	Art. 100
Controllo e provvedimenti	Art. 101

Capitolo 9: Disposizioni finali

Disposizione transitoria relativa alla fine della durata della remunerazione secondo il diritto anteriore	Art. 102
Disposizione transitoria relativa allo smaltimento della lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione	Art. 103
Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici	Art. 104

Disposizioni transitorie relative alla commercializzazione
diretta e all'immissione in rete al prezzo di mercato di
riferimentoArt. 105

Disposizione transitoria relativa all'ampliamento o al
rinnovamento successivi di impianti idroelettrici di piccole
dimensioni e di impianti a biomassaArt. 106

Disposizione transitoria relativa all'ordine di presa in
considerazione e alla lista d'attesa in caso di contributi
d'investimentoArt. 107

AbrogatoArt. 108

Disposizione transitoria della modifica del
24 novembre 2021Art. 108a

Disposizione transitoria della modifica del
20 novembre 2024Art. 108b

Entrata in vigoreArt. 109

Allegati

Allegato 1.1

Impianti idroelettrici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

Allegato 1.2

Impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

Allegato 1.3

Impianti a energia eolica nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

Allegato 1.4

Impianti geotermici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

Allegato 1.5

Impianti a biomassa nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

Allegato 2.1

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

Allegato 2.2

Contributi di progettazione e contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici

Allegato 2.3

Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa

Allegato 2.4

Contributi di progettazione e contributi d'investimento per gli impianti eolici

Allegato 2.5

Contributi d'investimento per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici

Allegato 2.6

Contributi di progettazione e contributi d'investimento per gli impianti geotermici

Allegato 3**Determinazione del costo medio ponderato del capitale****Allegato 4****Calcolo dei costi scoperti****Allegato 5****Contributi alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa****Allegato 6.1****Premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici****Allegato 6.2****Premio di mercato fluttuante per gli impianti eolici****Allegato 6.3****Premio di mercato fluttuante per gli impianti a biomassa**